

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 giugno 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 4.

**Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere.** (13R00255) ... Pag. 1

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2013, n. 8.

**Legge finanziaria per l'anno 2013.** (13R00279) Pag. 4

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2013, n. 11.

**Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale.** (13R00278) ... Pag. 18

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
4 aprile 2013, n. 9.

**Prestazione energetica nell'edilizia - norma transitoria.** (13R00263) ... Pag. 19

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 marzo 2013, n. 065/Pres.

**Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).** (13R00219) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
8 aprile 2013, n. 066/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà individuale, psicologica e morale dell'individuo).** (13R00240) ... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2013, n. 4.

**Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo.** (13R00242) ... Pag. 29



## LEGGE REGIONALE 8 aprile 2013, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali. (13R00243) .....

Pag. 49

## REGIONE VENETO

## LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 8.

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni. (13R00281)

Pag. 79

## REGIONE TOSCANA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2013, n. 14/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"). (13R00230) .....

Pag. 81

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2013, n. 15/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche). (13R00231) .....


Pag. 95

## REGIONE ABRUZZO

## LEGGE REGIONALE 24 aprile 2013, n. 10.

Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative. (13R00277). .....

Pag. 96



**REGIONE VALLE D'AOSTA**

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 4.

**Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 12 marzo 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione riconosce in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza.

3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

Art. 2.

*Interventi della Regione*

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, attua i seguenti interventi e attività:

a) promuove iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

b) promuove la diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali;

c) assicura alle donne che subiscono violenza di genere il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità;

d) garantisce accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso a tutte le donne vittime di violenza di genere, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonché ai loro figli, minori o diversamente abili;

e) promuove e sostiene l'attività del centro donne contro la violenza di cui all'art. 6, di seguito denominato centro antiviolenza;

f) promuove la formazione degli operatori del settore;

g) promuove l'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 9;

h) promuove la più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti.

2. La Regione, per favorire l'attuazione integrata delle attività di cui al comma 1, approva il Piano triennale di cui all'art. 3, seguendo, in particolare, quattro linee di intervento:

a) realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;

b) stipula di accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e il centro antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente;

c) orientamento e accompagnamento delle vittime della violenza di genere nel mercato del lavoro;

d) il coinvolgimento della popolazione in campagne di prevenzione e di educazione.

3. La Regione garantisce, inoltre, i fondi necessari per il funzionamento del servizio di prima accoglienza per donne sole o con figli minori, maltrattate o in situazione di emergenza notturna, di cui all'art. 7, per assicurare un primo sostegno finalizzato al superamento del disagio.

Art. 3.

*Piano triennale*

1. La Giunta regionale predispose, sulla base delle indicazioni del Forum, il piano triennale degli interventi, che fissa gli indirizzi e definisce le priorità delle azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge e che è approvato dal consiglio regionale.

2. Il piano è diretto a orientare e coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere.



## Art. 4.

*Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di politiche familiari e sociali, di seguito denominata struttura competente, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.

2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

3. Il Forum fornisce le indicazioni sulla base delle quali la Giunta predispone il piano triennale degli interventi di cui alla presente legge.

4. Il Forum è istituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto:

- a) dall'assessore regionale competente;
- b) dal dirigente della struttura competente, con funzione di coordinatore del gruppo;
- c) da due rappresentanti del consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza conciliare;
- d) da un rappresentante degli enti locali, designato dal consiglio permanente degli enti locali (CPEL);
- e) da un assistente sociale dipendente dell'amministrazione regionale individuato dal dirigente competente;
- f) da uno psicologo territoriale in rappresentanza dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;
- g) dal coordinatore del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate;
- h) da un rappresentante della struttura sanitaria competente in materia di urgenza (Pronto Soccorso);
- i) dal consigliere regionale di parità;
- j) da un rappresentante del centro antiviolenza;
- k) da un rappresentante della consulta per le pari opportunità;
- l) da un rappresentante del servizio migranti (ex CCIE);
- m) da un rappresentante della Fondazione Caritas;
- n) da un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste.

5. Il Forum può essere integrato, su proposta del coordinatore del gruppo, da altri soggetti competenti nella materia trattata, con particolare riferimento ai rappresentanti delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.

6. Per la valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), il Forum si avvale di un'apposita commissione nominata dal Forum stesso.

7. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri per il funzionamento del Forum e le attività che ad esso competono.

8. La partecipazione alle riunioni del Forum è a titolo gratuito.

9. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Forum presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta, al fine della

valutazione dell'impatto e dell'efficacia di tale attività, nonché le sue osservazioni e proposte in merito allo stato di attuazione delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.

## Art. 5.

*Progetti antiviolenza, iniziative di prevenzione e di informazione*

1. La Regione promuove progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, di educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale e alla non violenza come metodo di convivenza civile.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati:

- a) da enti locali, singoli o associati, da enti pubblici, anche economici, e dall'Azienda USL;
- b) dal centro antiviolenza di cui all'art. 6;
- c) da organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, da cooperative sociali e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere.

3. I progetti antiviolenza presentati di concerto tra più soggetti di cui al comma 2 hanno la priorità.

4. I progetti antiviolenza possono:

- a) essere individualizzati e personali, rivolti a vittime o artefici della violenza e diretti al superamento di una situazione di disagio conseguente a violenza di genere;
- b) prevedere campagne di sensibilizzazione e di informazione riguardo al fenomeno della violenza di genere, rivolte, in particolare, ai giovani e agli adolescenti.

5. I progetti di cui al comma 4, lettera a), sono di competenza degli operatori del servizio di prima accoglienza e delle équipe territoriali e rientrano nell'ambito della presa in carico.

6. La valutazione dei progetti di cui al comma 4, lettera b), è di competenza del Forum, il quale provvede ad attività concertazioni anche con altri soggetti del territorio.


## Art. 6.

*Centro antiviolenza*

1. La Regione riconosce la valenza sociale del centro antiviolenza, già previsto dal programma di attività della consulta per le pari opportunità approvato ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità), e la rilevanza dell'attività di volontariato svolta dal centro stesso nel territorio regionale.

2. Il centro antiviolenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) colloqui con donne vittime di violenza di genere, per individuarne i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili;
- b) colloqui di informazione e orientamento sulla normativa di riferimento, anche con l'apporto di esperti;



c) affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta delle stesse;

d) sostegno nell'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, finalizzati a favorire nuovi progetti di vita;

e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

f) diffusione dei dati elaborati e analisi delle problematiche emerse e delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;

g) formazione e aggiornamento degli operatori del centro antiviolenza.

3. Il centro antiviolenza collabora con gli enti locali, con le strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati, con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, con l'università, e con la rete nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.

4. Il ricorso al centro antiviolenza è coperto da anonimato e segretezza.

5. Le prestazioni del centro antiviolenza sono rese a titolo gratuito.

6. Il centro antiviolenza è dotato di un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità collegato alla rete nazionale antiviolenza.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro antiviolenza.

8. La struttura competente verifica l'andamento e la funzionalità del centro antiviolenza e l'efficacia delle iniziative intraprese.

#### Art. 7.

##### *Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate*

1. La Regione assicura e realizza interventi di prima accoglienza e di supporto alle donne vittime di violenza di genere attraverso il servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, che svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) fornisce la prima accoglienza urgente, anche in situazione di emergenza notturna, alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza di genere;

b) sostiene donne in situazioni di disagio a causa di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia;

c) garantisce la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti negli episodi di violenza di genere o nei maltrattamenti;

d) offre sostegno al fine di favorire l'uscita dalla situazione di disagio, permettendo alle donne vittime di violenza di genere di raggiungere una piena autonomia, anche tramite l'orientamento al lavoro e il reinserimento sociale;

e) costruisce una rete di collaborazione tra i diversi referenti attivi istituzionali e non nella lotta alla violenza di genere.

2. L'accesso al servizio di prima accoglienza per donne maltrattate avviene esclusivamente attraverso una segnalazione telefonica da parte di una delle agenzie cui le donne vittime di violenza di genere possono rivolgersi, quali i servizi socio-sanitari territoriali, l'Azienda USL, le forze dell'ordine, la Fondazione opere Caritas, il centro antiviolenza e il servizio migranti.

3. La struttura competente verifica l'andamento e la funzionalità del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate e l'efficacia delle iniziative intraprese.

#### Art. 8.

##### *Formazione*

1. La Regione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, promuove corsi e iniziative finalizzati alla formazione degli operatori socio-sanitari, regionali e degli enti locali, del centro antiviolenza, del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, dei mediatori interculturali, degli operatori dell'informazione e di ogni altro soggetto coinvolto, negli interventi di prevenzione e di lotta al fenomeno della violenza di genere.

#### Art. 9.

##### *Osservatorio regionale sulla violenza di genere*

1. È istituito, in seno all'osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali, l'osservatorio regionale sulla violenza di genere, di seguito denominato osservatorio.

2. L'osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dal centro antiviolenza, dagli enti locali, dall'Azienda USL, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.


3. La struttura competente, in base all'esito del monitoraggio effettuato dall'osservatorio, predispone annualmente una relazione da trasmettere alla Giunta regionale e al Forum entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. L'osservatorio assolve ad eventuali debiti informativi nei confronti dello Stato e dell'Unione europea.

#### Art. 10.

##### *Cumulabilità dei finanziamenti*

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa europea, statale e regionale per le medesime finalità.



## Art. 11.

*Rinvio*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni altro adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina di cui alla presente legge.

## Art. 12.

*Disposizione transitoria*

1. In attesa della revisione della legge regionale n. 53/2009, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, la sede del centro anti violenza rimane ubicata presso la consulta regionale per le pari opportunità e gli oneri relativi a tale sede, nonché quelli di funzionamento del centro stesso, rimangono a carico del bilancio del consiglio regionale.

## Art. 13.

*Disposizioni finanziarie*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono gestiti direttamente dalla Regione in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea degli interventi.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 304.500 a decorrere dall'anno 2013, di cui annui euro 284.500 a carico del bilancio di previsione della Regione e annui euro 20.000 a carico del bilancio del consiglio regionale. Per l'applicazione dell'art. 5 sono destinati euro 20.000 e per l'applicazione dell'art. 8 sono destinati euro 40.000, di cui euro 20.000 a carico del bilancio del consiglio regionale.

3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura e finanziamento nel bilancio del consiglio regionale e nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.4.2.11. (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 febbraio 2013.

ROLLANDIN

13R00255

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2013, n. 8.

**Legge finanziaria per l'anno 2013.**

*(Pubblicata nel supp. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 9 maggio 2013)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 1.

*Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa*

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

## Art. 2.

*Incentivi, contributi e rapporti con il sistema delle imprese piemontesi*

1. La Giunta regionale presenta, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, un prospetto complessivo di tutte le forme di incentivazione o di contributo corrisposte alle imprese indicando:

- a) finalità dell'intervento;
- b) settore e tipologia di soggetto finanziato;
- c) tipologia di intervento e spese finanziate per investimenti, personale, particolari categorie di assunzioni, ricerca;
- d) dotazione dell'intervento nell'anno in corso e nell'anno precedente;
- e) fonti di finanziamento con dettaglio della quota regionale ed eventuali quote statali o comunitarie;
- f) eventuale legge regionale di riferimento;



g) eventuale programma regionale in cui la misura è inserita.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, presenta una proposta di ristrutturazione complessiva del sistema di incentivazione, ispirata ai seguenti principi:

a) individuazione di un numero limitato di direttrici strategiche per lo sviluppo regionale, individuate, in sede di prima applicazione, nell'internazionalizzazione, nella capitalizzazione, nell'accesso al credito, nei poli di innovazione, nell'imprenditorialità giovanile e nella cooperazione;

b) eliminazione dei contributi non coerenti con le suddette direttrici strategiche;

c) concentrazione delle risorse su un numero limitato di interventi coerenti con le suddette direttrici strategiche;

d) semplificazione degli oneri burocratici e amministrativi per l'accesso alle misure, nonché eliminazione di eventuali barriere all'ingresso non supportate da adeguata motivazione nei confronti di operatori economici;

e) definizione di criteri di valutazione uniformi che comprendono i risultati addizionali in ambito economico e occupazionale legati all'intervento regionale.

3. Gli uffici regionali preposti effettuano una valutazione degli effetti dei contributi e degli incentivi accordati secondo i criteri di cui al comma 2. La Giunta regionale formalizza l'abbandono delle misure delle quali non si sia riscontrata l'efficacia.

4. I principi di cui al comma 2 sono utilizzati dalle direzioni regionali competenti anche ai fini dell'attribuzione di benefici per finalità diverse da quelle dello sviluppo produttivo e imprenditoriale che vanno comunque valutate in ragione dell'impatto in termini di valorizzazione e promozione del territorio regionale.

#### Art. 3.

*Finanziamento alle misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa, nonché al Fondo per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura.*

1. Lo stanziamento di 4.000.000,00 di euro derivante dal fondo rotativo «Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa», istituito ai sensi dell'art. 42, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è destinato al finanziamento dei contributi previsti dal comma 1 del predetto articolo, nonché al finanziamento del «Fondo per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura», istituito ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per le attività produttive) e successive modifiche ed integrazioni, per i contributi previsti dagli articoli 33 e 48 della legge regionale n. 34/2008.

#### Art. 4.

##### *Contenimento delle spese di funzionamento*

1. Entro il 30 giugno 2013 gli amministratori di enti, agenzie, consorzi, società direttamente partecipate o partecipate dalle finanziarie regionali, in cui la Regione sia socio unico o di maggioranza, devono procedere alla verifica dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, al fine di procedere al contenimento delle spese di funzionamento.

2. Contestualmente alla presentazione del bilancio annuale da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Regione deve procedere alla verifica dei documenti presentati e subordinare l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.

#### Art. 5.

*Messa in liquidazione della Tenuta Cannona s.r.l. e CRe.SO s.c.r.l. e partecipazione ad una fondazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura.*

1. Ai fini di concorrere agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Regione promuove la messa in liquidazione della Tenuta Cannona s.r.l. e di CRe.SO s.c.r.l. La Giunta regionale adotta, di concerto con gli altri soci, gli atti necessari al fine di procedere alla messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2013.

2. Allo scopo di garantire continuità e rafforzamento ad una politica regionale di sostegno alla ricerca e all'innovazione in agricoltura, entro la stessa data di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di una fondazione, secondo le procedure previste dal codice civile.


3. La Regione partecipa alla fondazione di cui al comma 2, iscritta nel registro delle personalità giuridiche private tenuto dalla Regione Piemonte, alle seguenti condizioni:

a) la fondazione intervenga per promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare. In particolare la fondazione ha lo scopo di realizzare e sviluppare attività finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese;

b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino, nella fase costituente ovvero successivamente, enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento ai soggetti impegnati nel settore della ricerca e nelle filiere agroalimentari piemontesi;

c) lo statuto preveda organi la cui composizione garantisca una governance snella.

4. La Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari per procedere alla partecipazione alla fondazione ed esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore.



5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio di dotazione iniziale della fondazione e può, altresì, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività.

6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede con le risorse finanziarie iscritte nelle UPB DB11201 e DB11202 individuate secondo le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

#### Art. 6.

##### *Accordo di programma Regione Piemonte - Provincia di Torino - Comuni di Nichelino e Vinovo*

1. Al fine di poter dare attuazione all'accordo di programma «Realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata "Localizzazione I2" nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi», di cui al repertorio n. 13483 del 16 maggio 2008, la Regione Piemonte, a copertura degli impegni finanziari, iscrive sul bilancio previsionale 2013-2015, nell'UPB DB12032, la somma di 6.400.000,00 euro suddivisi in 900.000,00 euro nel 2013, 2.500.000,00 euro nel 2014 e 3.000.000,00 euro nel 2015.

#### Art. 7.

##### *Ripiano debiti della Regione e delle aziende sanitarie regionali*

1. Ai fini del ripiano dei debiti della Regione, ivi inclusi i residui passivi nei confronti degli enti locali piemontesi, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.

2. Ai fini del ripiano dei debiti delle aziende sanitarie regionali, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013, secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 5 del medesimo articolo.

3. A partire dal 2014 quota parte del gettito dell'aliquota regionale dell'addizionale regionale IRPEF è destinata alla restituzione delle somme incassate a valere sull'anticipazione di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 8.

##### *Erogazione fondi all'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino le somme a copertura degli esborsi, stimati in euro 15.000.000,00, relativi alle obbligazioni contratte,

nell'esercizio dell'attività ospedaliera, dall'Ente Ordine Mauriziano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, e fino alla data della costituzione dell'Ente Ordine Mauriziano in Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2013, con lo stanziamento di 7.000.000,00 di euro nell'UPB DB20151 e, per gli anni successivi, con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale dell'11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

#### Art. 9.

##### *Partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale*

1. La partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso la Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

2. Le norme regionali in contrasto ed in deroga alle disposizioni previste dal comma 1 sono abrogate.

#### Art. 10.

##### *Finanziamento agli interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle attività formative erogate dal sistema della formazione professionale regionale attraverso le azioni del «Piano nazionale scuola digitale».*

1. Lo stanziamento di 400.000,00 euro, derivante dal Fondo rotativo per le Agenzie formative istituito ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009), è destinato al finanziamento di interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle attività formative, erogate dal sistema della formazione professionale regionale attraverso le azioni del «Piano nazionale scuola digitale», previsti dall'art. 27, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

#### Art. 11.

##### *Diritti di istruttoria*

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di particolare complessità finalizzate al rilascio delle autorizzazioni preventive o di altri provvedimenti tesi a conferire un vantaggio a chi ne fa istanza, nelle materie previste dalle leggi regionali di settore, la Regione Piemonte stabilisce la corresponsione di diritti di istruttoria.



2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con apposito regolamento disciplina le fattispecie di procedimento, al fine di stabilire: *a)* le attività asseguibili alla corresponsione di diritti di istruttoria; *b)* la definizione dei criteri per la determinazione della corresponsione dei diritti di istruttoria, tenuto conto della tipologia, dei volumi e del costo degli interventi; *c)* le modalità attuative della riscossione; *d)* gli utilizzi previsti delle somme introitate.

3. Le risorse di cui al comma 1 vengono introitate sull'UPB DB0902 titolo III (Entrate extra-tributarie) del bilancio regionale.

#### Art. 12.

##### *Impianti olimpici di proprietà regionale*

1. Gli impianti olimpici di innevamento programmato, come individuati all'art. 29, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di proprietà regionale, di cui all'art. 16 della medesima legge, sono trasferiti ai comuni oppure, se già costituite, alle unioni di comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle medesime piste.

2. Gli impianti insistenti su più ambiti comunali sono trasferiti ai comuni in regime di comproprietà in quote proporzionali alla dimensione degli impianti gravanti sui rispettivi territori o alle corrispondenti unioni di comuni, ove già costituite. La gestione degli impianti è unitaria ed è effettuata in forma associata.

3. Ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 è data attuazione con decreti del Presidente della Giunta regionale che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, vengono trascritti a cura e a spese della Regione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

4. I comuni subentrano alla Regione nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti sino alla loro naturale scadenza.

5. Per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato annualmente sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tale contributo può essere incrementato in relazione ad eventuali esigenze di revisione degli impianti.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti e, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, quelli da assumere per la produzione della neve artificiale e per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti fino all'entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino al loro completo trasferimento ed esercizio da parte dei comuni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si fa fronte con le risorse di cui all'UPB DB18091 individuate secondo le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

#### Art. 13.

##### *Aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a)* per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,40 per cento;
- b)* per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro mila: 0,90 per cento;
- c)* per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,00 per cento;
- d)* per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 1,07 per cento;
- e)* per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,40 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,00 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,07 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la progressività a cui è informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

#### Art. 14.

##### *Norme in materia pensionistica*

1. Per gli anni 2013 e 2014, stante l'attuale situazione economico - finanziaria, al fine di pervenire ad una riduzione dei costi del personale e per favorire l'ottimizzazione delle strutture organizzative, la Regione, gli enti strumentali, gli enti ausiliari, le agenzie regionali e le aziende del servizio sanitario regionale per il personale del ruolo non sanitario, possono valersi della disposizione di cui all'art. 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.



2. I posti che si liberano in corso d'anno per effetto dell'attuazione delle misure di cui al comma 1 vengono soppressi con rideterminazione annuale delle dotazioni organiche.

Art. 15.

*Incentivo all'utilizzo del lavoro a tempo parziale*

1. La Regione Piemonte promuove e incentiva l'utilizzo da parte del personale regionale di tipologie di lavoro a tempo parziale nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti.

Art. 16.

*Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale*

1. Al fine di favorire i processi di riorganizzazione degli uffici regionali e di razionalizzazione dell'utilizzo del personale senza aumentare la relativa spesa, la Regione Piemonte, negli anni 2013 e 2014, può proporre al personale dell'area dirigenziale e delle categorie la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.

2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 i dipendenti a tempo indeterminato, in servizio nei ruoli regionali al 1° gennaio 2013, con un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno venti anni. La risoluzione anticipata non si applica ai dipendenti che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro per trasferimento o instaurazione di rapporto di lavoro presso altra pubblica amministrazione.

3. L'accettazione da parte dell'amministrazione regionale delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è subordinata all'aderenza delle medesime alle esigenze organizzative e finanziarie della Regione, nonché al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale definiscono, sentita la commissione consiliare competente, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare ai dipendenti regionali, previa attuazione delle relazioni sindacali.

5. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è corrisposta in quote semestrali.

6. I posti in organico occupati dai dipendenti, sia dell'area dirigenziale che delle categorie, lasciati vacanti a seguito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sono soppressi.

7. La deliberazione di cui al comma 4 stabilisce l'ulteriore caso di esclusione dal beneficio della risoluzione anticipata e la non corresponsione della relativa indennità supplementare:

a) per l'entrata in vigore di disposizioni legislative che consentono l'applicazione, nei confronti dei dipendenti della Regione Piemonte e degli enti dipendenti e

strumentali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95/2012 della risoluzione unilaterale, senza necessità di motivazione, disciplinata dall'art. 72, comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all'UBP DB07051 individuate secondo le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

Art. 17.

*Incentivazione della mobilità individuale del personale dipendente a seguito del procedimento di riassetto dei livelli di governo.*

1. La Regione persegue fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica anche attraverso il riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte.


2. Nell'ambito del percorso intrapreso con l'approvazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), basato su misure di riorganizzazione dell'esercizio di funzioni e dei servizi comunali da gestire in forma associata, i comuni possono proporre accordi con la Regione Piemonte aventi ad oggetto procedimenti di mobilità volontaria di personale regionale, qualora si ravvisi l'esigenza di rafforzare e rendere organico, attraverso l'acquisizione di personale qualificato, l'esercizio di funzioni e servizi da parte dell'ente locale.

3. Nell'ottica di un miglior governo delle risorse e di una complessiva razionalizzazione organizzativa, la Regione promuove, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), attraverso la copertura dei posti vacanti degli organici degli enti locali, la mobilità individuale verso gli enti locali stessi del proprio personale che trova vantaggio nel trasferimento nell'ente locale più vicino al luogo di residenza con il miglioramento della gestione dei tempi di vita e di lavoro.

4. L'incentivazione è stabilita in termini finanziari attraverso il trasferimento delle risorse relative al trattamento economico del dipendente trasferito nella misura del 50 per cento per il periodo fino a cinque anni consecutivi.

5. Il personale trasferito mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.

6. La Giunta regionale definisce, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali, i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 3, le modalità relative alla definizione degli oneri economici diretti e riflessi e delle forme di incentivazione finanziaria, in conformità a quanto previsto al comma 4.



7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato di cui al comma 3 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008 nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa connessa ai trasferimenti di personale agli enti locali.

8. I processi di mobilità del personale di cui al comma 3 non rilevano altresì ai fini di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa connessa ai trasferimenti di personale agli enti locali.

9. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte con le risorse di cui all'UPB DB07051 individuate secondo le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

#### Art. 18.

##### *Prestazioni straordinarie*

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 1° aprile 1999, alle particolari attività e agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

#### Art. 19.

##### *Piano di riordino delle Agenzie territoriali per la casa*

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2013, un disegno di legge relativo al piano di riordino delle Agenzie territoriali per la casa sulla base dei criteri di economicità, efficacia ed omogeneità.

#### Capo II

##### MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

#### Art. 20.

##### *Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50*

1. L'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico) è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Indennità e missioni*). — 1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità mensile pari a 4.315,855 euro.

2. Al difensore civico è corrisposto il trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali.»

2. La legge regionale 4 febbraio 2008, n. 4 (Modifica dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 «Istituzione dell'ufficio del difensore civico» è abrogata.

#### Art. 21.

##### *Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali presentano documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale nel periodo dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 58/1978 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo sono annualmente definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente.


1-ter. A sostegno di specifiche tipologie di attività di carattere culturale e a seguito della individuazione di idonee risorse finanziarie, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è facoltà della Giunta regionale approvare con deliberazione eventuali bandi per l'assegnazione di contributi annuali.»

#### Art. 22.

##### *Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5*

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle Case di Cura private) è sostituito dal seguente:

«2. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio piemontese sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.»



## Art. 23.

*Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è inserito il seguente: «1-bis. I servizi minimi di cui al comma 1 devono assicurare in particolare, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale:

- a) l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;
- b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;
- e) la necessità di trasporto delle persone con disabilità.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2000 è inserito il seguente:

«2.1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara.».

## Art. 24.

*Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni) è sostituito dal seguente:

«1. L'indennità mensile di funzione ai componenti del CO.RE.COM., per dodici mensilità, è così determinata:

- a) al Presidente un importo pari a 2.589,51 euro;
- b) al Vicepresidente un importo pari a 1.726,34 euro;
- c) all'altro componente un importo pari a 1.726,34 euro.».

2. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 1/2001 è sostituito dal seguente:

«4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato moltiplicando la distanza tra la sede istituzionale dell'ente locale di appartenenza e la sede di svolgimento delle sedute per un quinto del costo di un litro di benzina.».

## Art. 25.

*Inserimento del Capo III-Bis nella legge regionale 11 aprile 2001, n. 7*

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale dell'11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), è inserito il seguente:

«Capo III-Bis - Collegio dei revisori dei conti.

Art. 40-bis (Istituzione del collegio dei revisori dei conti). — 1. È istituito, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'art. 70-bis dello statuto, il collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, che opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

2. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), in ordine all'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione dei gruppi consiliari. «Art. 40-ter (Composizione e nomina del collegio). — 1. Il collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del presidente del consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 40-octies e previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti come definiti ai sensi del medesimo art. 40-octies. All'estrazione a sorte provvede l'ufficio di presidenza.

2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Art. 40-quater (Pareri obbligatori). — 1. Il collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato alla relazione ai disegni di legge.

2. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni.

3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale ne attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I pareri del collegio sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge, dando atto di ciò nella relazione.

5. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.



Art. 40-*quinquies* (*Altre funzioni del collegio*). — 1. Il collegio, oltre a quanto stabilito dall'art. 40-*quater*: a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale; b) vigila, nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno; d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge; e) riferisce alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

2. Il consiglio regionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno, può richiedere al collegio pareri in ordine a provvedimenti legislativi o deliberativi in materia di bilancio, assestamento e rendiconto. I pareri sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere.

3. Ai fini dell'attività del collegio per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 gli uffici del consiglio regionale forniscono il necessario supporto tecnico.

Art. 40-*sexies* (*Modalità di esercizio delle funzioni*). — 1. I componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti necessari a garantire l'adempimento delle funzioni di cui all'art. 40-*quinquies*.

2. Il collegio, se richiesto, interviene alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione dei disegni di legge di cui all'art. 40-*quater*, comma 1.

3. La Giunta regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 40-*septies* (*Funzionamento del collegio*). — 1. Le funzioni del collegio sono esercitate collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

4. I singoli componenti possono eseguire, anche individualmente, le ispezioni e i controlli di natura contabile necessari all'adempimento delle funzioni di cui all'art. 40-*quinquies*, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali attività, in apposita seduta collegiale, da convocarsi tempestivamente.

5. Il collegio approva il verbale delle sedute, comprensivo delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della

Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. I verbali sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente.

7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 40-*octies*. (*Elenco regionale dei revisori dei conti*). — 1. Ai fini dell'art. 40-*ter*, è istituito, presso il consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 138/2011.

3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale recepisce i criteri per l'iscrizione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e definisce le modalità di tenuta dell'elenco.

4. L'elenco è periodicamente aggiornato ed è pubblicato nel sito web del consiglio regionale.

Art. 40-*novies* (*Durata della carica*). — 1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, egli dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di: a) dimissioni volontarie; b) decadenza; c) revoca.


4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'art. 40-*duodecies*.

5. Il componente del collegio è revocabile per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale.

Art. 40-*decies* (*Responsabilità*). — 1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui acquisiscono conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 40-*undecies* (*Indennità e rimborso spese*). — 1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del collegio, al netto di I.V.A. e oneri.

2. Nei casi di cui all'art. 40-*novies*, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.



3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 40-duodecies (*Cause di esclusione e incompatibilità*). — 1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e di società o enti di cui alla lettera a) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o a società o enti di cui al comma 1, lettera a) da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del collegio durante il loro mandato non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti di cui al comma 1, lettera a).

4. L'incarico di revisore dei conti non è cumulabile con altro incarico di revisore presso le province o i comuni, con popolazione superiore a quindicimila abitanti, ricadenti nel territorio regionale.

Art. 40-terdecies (*Disposizione finanziaria in materia di collegio dei revisori dei conti*). — 1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del collegio, stimati su base annua in 95.000,00 euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'UPB DB05001.

2. Per il biennio 2014-2015, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8.»

#### Art. 26.

##### *Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) la parola «prevalente» è sostituita da «totale»; le parole da «possono partecipare» fino a «oggetto sociale» sono eliminate.

2. L'art. 3 della legge regionale n. 13/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Comitato di indirizzo*). — 1. La Giunta regionale approva le linee di indirizzo a cui si uniforma il programma di attività della società, previo parere della commissione consiliare competente che deve essere espresso nei trenta giorni successivi all'invio. Decorso tale termine la Giunta adotta tali linee di indirizzo.

2. Un comitato di consultazione, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, rappresentativo delle associazioni economiche di categoria e degli enti che a vario titolo operano nel campo dell'internazionalizzazione, esprime proposte per l'elaborazione delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Le modalità di funzionamento del comitato di consultazione sono demandate ad apposita delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.»

3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2006 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2006 le parole da «previste nell'ambito» fino a «anni 2006-2008» sono eliminate; le parole da «a partire» fino a «sono richiesti» sono eliminate; la parola «UPB S1041» è sostituita dalla «UPB SB01031»; le parole da «e UPB 17041» fino a «anni 20062008» sono eliminate.

#### Art. 27.

##### *Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 25*

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) è sostituito dal seguente: «1. Ai componenti della commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a 220 euro e un rimborso spese calcolato moltiplicando la distanza, andata e ritorno, tra la residenza e la sede della riunione con il costo chilometrico medio d'esercizio riferito ad un'auto-vettura a benzina di segmento di tipo D definito annualmente dall'Ufficio di Presidenza sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I.»

#### Art. 28.

##### *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37*


1. I commi 6 e 7 dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) sono abrogati.

2. L'art. 25 della legge regionale n. 37/2006 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 37/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui al numero d'ordine 18 del Titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) vengono rideterminate come nell'allegata tabella A».

4. Il comma 5 dell'art. 27 della legge regionale n. 37/2006 è abrogato.



5. L'art. 32 della legge regionale n. 37/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Norma finanziaria*). — 1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 1 dell'art. 27, ed introitate su appositi capitoli dell'UPB DB0902, sono iscritte prioritariamente ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 14 giugno 1990, n. 158 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB1111, relativi alle materie inerenti alla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca di seguito specificate:

a) spese per iniziative di divulgazione in materia di pesca;

b) spese per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale e per studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca e per rimborsi e gettoni di presenza ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico;

c) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;

d) spese per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne in merito alla tutela della fauna ittica;

e) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte mediante lo specifico fondo istituito dall'art. 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DB05011.

3. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui all'art. 27, comma 1, sono versate alla Regione e le soprattasse sono versate alla provincia di residenza del pescatore.

4. Alle spese relative alla pianificazione regionale e per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca si provvede in deroga all'art. 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'amministrazione regionale).

5. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).».

6. Nel testo della legge regionale n. 37/2006 le parole «istruzioni operative di dettaglio» e «istruzioni operative» sono ovunque soppresse.

#### Art. 29.

##### *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38*

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è abrogata.

2. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 38/2006, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Sospensione dell'autorizzazione*). — 1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'art. 5, comma 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'art. 21, comma 2.».

3. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza l'autorizzazione o quando questa è stata revocata o sospesa o senza i requisiti di cui all'art. 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 12.000,00 euro.».

4. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 38/2006, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro, ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'art. 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2006, è inserito il seguente:

«1-bis. La riqualificazione degli operatori in attività costituisce requisito indispensabile per ottenere il marchio regionale di qualità di cui all'art. 23. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua specifici percorsi di formazione, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale.».

#### Art. 30.

##### *Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica in ambito regionale, di migliorare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza degli acquisti, nonché di ottimizzare le relative procedure mediante la centrale di committenza regionale, alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. S.C.R. - Piemontè. Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte ARES - Piemonte) sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2007 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla SCR-Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'art. 3».



3. All'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 19/2007 le parole «le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza “sono soppresse e sostituite dalle seguenti parole” le funzioni di cui al comma 1».

4. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2007 sono soppresse le seguenti parole «previa autorizzazione della Giunta regionale».

5. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2007 dopo le parole «sistemi dinamici di acquisizione» sono aggiunte le seguenti «ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale».

6. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2007 dopo le parole «di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori» sono aggiunte le seguenti «la stipula di convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2000”) di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo».

7. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Fermi gli ulteriori vincoli previsti della normativa statale e regionale di utilizzazione dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”), per le funzioni di cui all'art. 2, la Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera *a*), ricorrono agli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A. I soggetti di cui al comma 1, lettera *b*), hanno facoltà di ricorrere alla SCR-Piemonte S.p.A.».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2007 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le attività indicate all'art. 2 è stabilito un meccanismo di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario degli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A. il quale è tenuto a versare una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'applicazione della commissione, nonché per la definizione dell'entità della stessa.».

9. I commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2007 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio di sorveglianza ed il consiglio di gestione ai sensi dell'art. 2409-octies e seguenti del codice civile.

2. Il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o, in alternativa, può nominare uno o più direttori generali.».

10. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2007 le parole «amministrazione, previo parere della Giunta regionale» sono sostituite dalla seguente «gestione».

#### Art. 31.

##### *Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28*

1. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) è sostituito dal seguente:

«5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'art. 27, che definisce:

- a*) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;
- b*) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;
- c*) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;
- d*) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;
- e*) la percentuale di rimborso della spesa;
- f*) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
- g*) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2007 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento, l'importo minimo, i termini di presentazione delle istanze e di erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1.».

#### Art. 32.

##### *Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2*

1. Al comma 2-bis dell'art. 20 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), dopo le parole «Corpo della Guardia di Finanza», sono aggiunte le parole «al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 2/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti di cui all'art. 45, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2 per le medesime piste.».



## Art. 33.

*Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il capitale ricavato dalle suddette sanzioni dovrà essere reimpiegato prioritariamente nel settore agricolo, tramite aiuti finanziari a soggetti pubblici o privati che adoperano in tale settore».

2. Al comma 7-bis dell'art. 61 della legge regionale n. 22/2009, dopo le parole «enti strumentali», sono inserite le seguenti «ed ausiliari».

3. Dopo il comma 7-bis dell'art. 61 della legge regionale n. 22/2009 è aggiunto il seguente:

«7-ter. Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali ed ausiliari, che abbia terminato il periodo di esonero supplementare di cui al comma 7-bis e non ha visto accolta la propria istanza per l'accesso ai benefici per i cosiddetti lavoratori salvaguardati ai sensi dell'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201/2011 e del decreto interministeriale 1° giugno 2012, continua ad essere corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento, oltre al versamento dei contributi a carico delle rispettive amministrazioni. La corresponsione del suddetto trattamento economico cessa sia in caso di maturazione del diritto a pensione sia nell'ipotesi di riconoscimento dei benefici dei cosiddetti lavoratori salvaguardati.»

## Art. 34.

*Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38*

1. La rubrica del titolo III della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi del mercato interno), è sostituita dalla seguente «Disciplina delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia».

2. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 38/2009 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Attività di tintolavanderia). — 1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di tintolavanderia, nella SCIA di cui al comma 1, è designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa,

che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia ed è titolare di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia).

3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 84/2006, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.»

## Art. 35.

*Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2010, n. 3*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 17 dicembre 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è inserito il seguente:


«2-bis. In relazione alle finalità statutarie, l'attività istituzionale delle A.T.C. inerente gli alloggi di edilizia sociale non può configurarsi di tipo commerciale, in quanto connessa all'esercizio di funzioni dirette alla salvaguardia della coesione sociale e alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2010 è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di liquidazione della A.T.C. ai sensi dello statuto, l'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto alla Regione o, su indicazione della stessa, ad enti non commerciali svolgenti analoga attività istituzionale.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 3/2010 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alle A.T.C. non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti lavoratori o collaboratori. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti in via esclusiva per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, mediante incremento del patrimonio residenziale e dei relativi servizi, oltreché per la riqualificazione dell'esistente patrimonio immobiliare di edilizia sociale.»



## Art. 36.

*Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25*

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2010 n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:

«1. Gli importi di cui all'allegato B della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) sono così modificati:

- a) per l'esercizio finanziario 2011: 1.650.000,00 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2012: 3.210.009,00 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2013: 4.000.000,00 euro;
- d) per l'esercizio finanziario 2014: 1.850.000,00 euro.».

## Art. 37.

*Modifica alla legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 16*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi) è aggiunto il seguente:

«5-bis. Quanto previsto dal comma 5 non si applica ai gruppi consiliari che non possono predisporre la nota ripilogativa in quanto i necessari documenti contabili non sono nella disponibilità del Presidente del gruppo consiliare o dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo stesso per ragioni indipendenti dalla loro volontà».

## Art. 38.

*Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18*

1. L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Finanziamento straordinario per la ferrovia in concessione denominata Torino-Ceres*). — 1. Per gli anni finanziari 2013-2014-2015 è autorizzata una spesa complessiva di 18.000.000,00 di euro da utilizzarsi per il completamento e il funzionamento della ferrovia Torino-Ceres, secondo la seguente scadenza temporale:

- per l'anno 2013, 6.000.000,00 di euro;
- per l'anno 2014, 6.000.000,00 di euro;
- per l'anno 2015, 6.000.000,00 di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nel triennio 2013-2015 sull'UPB DB12022.».

2. L'art. 11 della legge regionale n. 18/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia*). — 1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario massimo pari a 3.500.000,00 di euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto annualmente per un importo non superiore a 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo.

3. L'amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo, da contrarsi da parte della «Fondazione Stadio Filadelfia», costituita ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

4. La garanzia di cui al comma 3 è concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture anche in funzione delle esigenze della collettività locale, siano regolati con convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DB18112, secondo le modalità di cui al comma 2, mentre agli eventuali oneri di cui al comma 3 si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB DB09022. Tali risorse sono individuate secondo le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all'art. 4 della legge regionale 7/2001.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2012 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress), individuandolo tra i dirigenti regionali, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti. Dal 1° luglio 2013 cessano i rapporti di lavoro e le collaborazioni a vario titolo in essere alla medesima data.

2-ter. La gestione liquidatoria ha una durata di diciotto mesi. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'Aress e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale.».



*Capo III*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 39.

*Disposizioni transitorie*

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale, di cui all'art. 22, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla definizione dei requisiti delle case di cura private di cui all'allegato A della legge regionale n. 5/1987, nonché quelle contenute in altri specifici provvedimenti amministrativi.

2. La rideterminazione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca, di cui all'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 37/2006, come sostituito dall'art. 28 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti della Giunta regionale è data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 30, ivi inclusa l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale della SCR-Piemonte S.p.A.

4. Le tintolavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno ancora individuato il responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2 della legge regionale n. 38/2009, come inserito dall'art. 34 della presente legge, provvedono alla sua designazione entro il 30 settembre 2015 mediante una comunicazione al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono proseguire nell'attività.

5. A causa della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 i vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali previsti dalla legislazione regionale non trovano applicazione e le relative somme introitate sono considerate a libera destinazione e finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.

## Art. 40.

*Norme finali in merito all'Aress*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni, tra quelle esercitate dall'Aress ai sensi dell'art. 24, comma 2 della legge regionale n. 18/2012, che sono trasferite all'Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte (I.R.E.S.), il quale le esercita secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche economico e sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12).

2. Per le finalità di cui al comma 1, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'IRES recluta le necessarie risorse professionali.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante un finanziamento a valere sull'accantonamento del fondo sanitario.

## Art. 41.

*Norma finale in merito al collegio dei revisori dei conti*

1. In sede di prima applicazione del Capo III-Bis della legge regionale n. 7/2001, come introdotto dall'art. 25 della presente legge, ai fini della presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 40-octies della legge regionale n. 7/2001, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet del Consiglio regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1, è costituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto dall'art. 40-octies della legge regionale n. 7/2001.

3. Il Presidente del consiglio regionale nomina i componenti del collegio, secondo le modalità di cui all'art. 40-ter della legge regionale n. 7/2001, entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.

4. L'insediamento del collegio avviene entro trenta giorni dall'avvenuta nomina.

*Capo IV*

## ENTRATA IN VIGORE

## Art. 42.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 maggio 2013

COTA

(Omissis).

13R00279



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2013, n. 11.

**Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 5 del 17 aprile 2013)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari).*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Provincia, in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, può stabilire l'applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.»

Art. 2.

*Modifica all'art. 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013).*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 50/2012, è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale assume il provvedimento di cui all'art. 5-bis, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 30 settembre 2013. Decorso tale termine i lavori relativi agli interventi di cui all'art. 6-bis, comma 1, della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sempre soggetti all'autorizzazione simultanea di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 3.

*Interpretazione autentica dell'art. 26 della legge regionale n. 50/2012*

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 50/2012 è da intendersi nel senso che le disposizioni di cui agli articoli 6, 6-bis, 7 e 7-bis della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sospese fino all'adozione del provvedimento di cui all'art. 5-bis, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge.

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione alle funzioni amministrative ed organizzative connesse alle attività di cui al comma 3, la Giunta regionale può con proprio provvedimento assentire in concessione, senza corrispettivo ed in assenza di oneri diretti ed indiretti a carico della Regione, automezzi di proprietà regionale ad enti pubblici ovvero a soggetti privati che operano senza fini di lucro, da utilizzare nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa Giunta regionale.»

2. Al comma 11 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «un unico liquidatore regionale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più liquidatori dipendenti regionali».

Art. 5.

*Autorizzazione alla Giunta regionale all'accesso alle anticipazioni di somme previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali).*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di somme previste dal decreto-legge n. 35/2013.



Art. 6.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 aprile 2013

BURLANDO

13R00278

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 aprile 2013, n. 9.

**Prestazione energetica nell'edilizia - norma transitoria.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II del 9 aprile 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dd. 25 marzo 2013, n. 489

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Abrogazione di norme*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, è abrogato.

Art. 2.

*Norma transitoria*

1. Alle richieste di concessione edilizia, presentate fino alla data d'entrata in vigore di questo decreto possono applicarsi il decreto del Presidente della Provincia del 29 settembre 2004, n. 34, nonché le deliberazioni della Giunta provinciale del 15 giugno 2009, n. 1609 (Riquilificazione energetica di edifici esistenti con ampliamento), del 30 giugno 2008, n. 2299 (Rendimento energetico) e del 27 luglio 2009, n. 1969 (Certificato energetico per appartamenti).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 aprile 2013

DURNWALDER

13R00263

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2013, n. 065/Pres.

**Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2013)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), in base al quale l'Amministrazione regionale, al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, realizza proprie iniziative, promuove e sostiene interventi a ciò finalizzati e sostiene iniziative proposte da enti locali, da associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale, dal terzo settore e da altri soggetti pubblici e privati, diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il "Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)", emanato con proprio decreto 17 marzo 2010, n. 034/Pres.;



Ritenuto opportuno provvedere a una rivisitazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano il sostegno ai soggetti che promuovono iniziative in materia di pari opportunità tra donna e uomo, allo scopo di assicurare una maggior efficacia e flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di tener conto delle sopravvenute modifiche dell'organizzazione degli uffici regionali competenti in materia;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 438, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)";

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità n. 1615 del 28 marzo 2013 con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 438;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

**Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, ai fini di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, definisce e disciplina ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo.

Art. 2.

*Beneficiari*

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:

a) gli enti locali della regione di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

b) altri soggetti pubblici;

c) associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale, composte esclusivamente da donne, le cui finalità rientrino fra quelle previste nella legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

d) soggetti privati del terzo settore;

e) altri soggetti privati.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono:

a) avere residenza, sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

b) svolgere la propria attività nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

c) essere iscritti ad albi o registri, se previsto dalla legge quale condizione necessaria per accedere a contributi pubblici.


3. I soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti di cui al comma 2, possono presentare domanda di contributo per il sostegno delle iniziative di cui al presente regolamento, in forma singola o associata.

4. In caso di domanda presentata in forma associata:

a) il soggetto richiedente assume la funzione di capofila, responsabile dell'attuazione dell'iniziativa e destinatario del contributo;

b) l'associazione del soggetto capofila con gli altri soggetti e gli accordi tra di essi intercorsi, riguardanti in particolare le responsabilità di ciascun associato, i mezzi e contributi messi a disposizione da ciascuno per la realizzazione delle iniziative, nonché la suddivisione degli oneri finanziari, devono risultare da atto scritto, allegato alla domanda presentata.

5. Ciascun soggetto può presentare ogni anno una sola domanda di contributo, in forma singola o in qualità di capofila e per una sola delle tipologie di iniziative di cui all'art. 3, comma 1, pena l'esclusione di tutte le richieste presentate.



6. Non sono ammesse domande di contributo presentate da soggetti che, in forma singola o in qualità di capofila, abbiano in corso, all'atto di presentazione della domanda, progetti o iniziative già finanziati ai sensi del presente Regolamento ovvero del Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 17 marzo 2010, n. 54, salvo che i medesimi siano già stati integralmente rendicontati.

### Art. 3.

#### *Tipologie, contenuti e durata delle iniziative ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo iniziative, proposte e attuate dai soggetti di cui all'art. 2, rientranti in una delle seguenti tipologie:

a) iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi attraverso azioni volte a valorizzare l'apporto di genere nonché attraverso azioni volte a contrastare gli stereotipi di genere nei diversi ambiti che riguardano la vita economica, sociale e culturale del territorio regionale;

b) iniziative dirette a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo attraverso azioni positive volte a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono il raggiungimento della parità di genere nei diversi ambiti che riguardano la vita economica, sociale e culturale del territorio regionale.

2. Le iniziative da ammettere a contributo devono, a pena di inammissibilità:

a) avere finalità specifiche pertinenti e coerenti con gli obiettivi e le finalità individuati alle lettere a) o b) del comma 1;

b) riguardare attività da svolgersi sul territorio regionale ovvero avere quali destinatari cittadine e cittadini residenti nel territorio della regione;

c) rispettare integralmente tutte le prescrizioni individuate e disciplinate nel dettaglio dal presente regolamento.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), devono, in particolare, prevedere ed indicare:

a) l'ambito specifico nel quale si intende agire per diffondere la cultura del rispetto tra i sessi;

b) le azioni che si intendono realizzare e le modalità specifiche attraverso le quali dette azioni si propongono di valorizzare l'apporto della diversità o contrastare gli stereotipi di genere.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b) devono, in particolare, prevedere ed indicare:

a) un'analisi di contesto relativa all'ambito in cui si inserisce l'iniziativa e al target di genere individuato, con particolare attenzione all'evidenziazione della situazione di svantaggio e degli ostacoli che tale target incontra per il raggiungimento della parità di genere nell'ambito individuato;

b) le azioni positive che si intendono realizzare e le modalità specifiche attraverso le quali tali azioni si propongono di promuovere il superamento delle condizioni di svantaggio e la rimozione degli ostacoli individuati.

5. Le iniziative di cui al comma 1 devono, inoltre, prevedere ed indicare:

a) i destinatari, diretti ed indiretti;

b) il cronoprogramma inerente fasi e tempi di realizzazione delle azioni previste;

c) una valutazione ex ante sulla fattibilità ed immediata cantiabilità dell'iniziativa, nella quale siano evidenziati tutti gli elementi e strumenti che le garantiscono;

d) una valutazione ex ante sull'efficacia dell'iniziativa, cioè sulla capacità di incidere e indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento e a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre eventuali effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente;

e) una descrizione dei caratteri di originalità ed innovatività, in relazione all'ambito di riferimento;

f) nel caso di presentazione della richiesta di contributo in forma associata, i contenuti della collaborazione dei soggetti e le competenze e risorse messi in campo da ciascuno di essi, come indicate negli accordi interscambiati;

g) il piano finanziario dell'iniziativa presentata, con indicazione analitica dei costi previsti, comprensivi di IVA, suddivisi per voci di spesa, compresi quelli imputabili ad altri eventuali contributi o finanziamenti pubblici o privati già concessi, nonché quelli imputabili alle quote di cofinanziamento prescritto a carico del soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d).

6. Non sono ammesse iniziative già programmate ed attuate a livello regionale o afferenti ad altre linee contributive specifiche, e in particolare relative:

a) al sostegno a percorsi aziendali di riorganizzazione del lavoro al fine di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi della famiglia analoghi a quelli già previsti e finanziati con i bandi "Family friendly" a valere sull'Asse 2, Obiettivo 2 del Fondo Sociale Europeo;

b) alla realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà, per i quali sono già previsti contributi ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale 16 agosto 2000 n. 17 per la concessione dei contributi per la «realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà», emanato con decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001, n. 454;

c) all'apertura di sportelli di conciliazione o erogazione di incentivi aventi caratteristiche analoghe a quelli già previsti e finanziati dal programma regionale Si.Con.Te., approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2013, n. 24;

d) all'attivazione di corsi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale analoghi a quelli già offerti da Università oppure già offerti da enti di formazione accreditati ed inseriti nel catalogo regionale della formazione;

e) all'attivazione di servizi educativi rivolti all'infanzia o servizi a sostegno delle persone anziane o disabili.

7. In relazione a quanto previsto al comma 6, lettere c), d), e), sono invece sempre ammesse:

a) le azioni che attuino sinergie con il programma regionale Si.Con.Te, quali, in particolare, la pubblicizzazione dell'attività degli sportelli, dei servizi o degli incentivi offerti, nonché forme di accompagnamento all'utilizzo di tali servizi;

b) le azioni tese a favorire le opportunità di accesso ai corsi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale offerti da Università o da enti di formazione accreditati, oppure l'attivazione di brevi workshop o seminari per il rafforzamento di competenze specifiche o trasversali;

c) le azioni che attuino sinergie con i servizi educativi rivolti all'infanzia o i servizi a sostegno delle persone anziane o disabili, oppure di forme di integrazione dei servizi stessi, nel rispetto della normativa di settore.

8. Ciascuna iniziativa può avere durata massima di dodici mesi, a partire dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 8, comma 4. Eventuali proroghe possono essere autorizzate dal Direttore del Servizio competente in materia di pari opportunità, di seguito denominato Direttore di Servizio, entro il limite massimo di ulteriori sei mesi rispetto alla durata prevista, a condizione che la richiesta di proroga sia adeguatamente motivata e sia presentata entro la data di scadenza dell'iniziativa originariamente prevista.

### Art. 4.

#### *Ammontare delle risorse e misura del contributo*


1. Per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera a):

a) l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili è pari al 35% delle risorse allocate sul capitolo di pertinenza;

b) il costo complessivo da ammettere a contributo è calcolato sulla base del totale dei costi ammissibili;

c) il contributo non può essere richiesto in misura superiore al 70% del costo complessivo da ammettere a contributo e comunque non può essere superiore all'importo di euro diecimila;

d) la rimanente quota, stabilita nella misura minima del 30%, è a carico del soggetto richiedente e degli eventuali soggetti associati, a titolo di cofinanziamento, ovvero può essere coperta in tutto o in parte da altri contributi pubblici o privati esclusi quelli a valere su fondi regionali.



2. Per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b):

a) l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili è pari al 65% delle risorse allocate sul capitolo di pertinenza;

b) il costo complessivo da ammettere a contributo è calcolato sulla base del totale dei costi ammissibili;

c) il contributo non essere richiesto in misura superiore al 90% del costo complessivo da ammettere a contributo e comunque non può essere superiore all'importo di euro ventimila;

d) la rimanente quota, stabilita nella misura minima del 10%, è a carico del soggetto richiedente e degli eventuali soggetti associati, a titolo di cofinanziamento;

e) non è ammessa la cumulabilità con altri contributi pubblici o privati.

#### Art. 5.

##### *Costi ammissibili*

1. I costi ammissibili a contributo sono i seguenti:

a) per la voce relativa alle risorse umane, sono ammissibili i costi per personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusiva per attività riferite all'iniziativa proposta; i costi per attività svolte dal personale contrattualizzato dal beneficiario non in via temporanea ed esclusiva per attività riferite all'iniziativa sono ammissibili soltanto se imputati a titolo di cofinanziamento;

b) per la voce relativa all'acquisizione di materiali e beni strumentali, sono ammissibili esclusivamente i costi per l'acquisto di materiali di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta; questa tipologia di spese non può superare la misura massima del 30% dei costi ammissibili;

c) per la voce relativa a forniture di servizi, sono ammissibili a contributo i costi per la fornitura di servizi specificamente individuati a diretto favore dell'iniziativa presentata.

2. L'IVA è riconosciuta solo qualora non sia deducibile e rappresenti un costo indetraibile per il beneficiario.

#### Art. 6.

##### *Modalità e termini di presentazione della domanda*

1. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di pari opportunità, di seguito denominato Servizio.

2. La domanda, a pena di inammissibilità:

a) è presentata avvalendosi del modulo di domanda, approvato con decreto del Direttore di Servizio in base allo schema di cui all'allegato A e reso disponibile sul sito internet della Regione;

b) è consegnata a mano o deve comunque pervenire, se trasmessa a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno; nel solo caso di invio a mezzo di posta raccomandata fa fede la data del timbro postale di partenza e la domanda si considera ammissibile se pervenuta entro 15 giorni dalla scadenza del termine;

c) è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, mediante sottoscrizione digitale nel caso di invio a mezzo PEC ovvero, in caso di invio con modalità diversa, mediante sottoscrizione autografa, corredata da copia fronte retro di un documento d'identità;

d) contiene tutte le informazioni richieste, nonché, nel caso di presentazione della richiesta di contributo in forma associata, è accompagnata da copia dell'atto scritto contenente gli accordi di cui all'art. 2, comma 4, lettera b).

#### Art. 7.

##### *Modalità di selezione e valutazione delle iniziative*

1. Il Servizio competente in materia di pari opportunità, come previsto dall'art. 36, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) effettua l'attività istruttoria inerente le domande dirette a verificare, in particolare:

a) l'ammissibilità della domanda di contributo ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6;

b) l'ammissibilità dei costi ai sensi dell'art. 5.

2. In fase istruttoria gli uffici possono chiedere integrazioni e chiarimenti cui deve essere fornita risposta entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena decadenza della domanda.

3. Le iniziative ammissibili sono selezionate mediante procedura valutativa comparata, nell'ambito di due specifiche graduatorie, una per iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), (di seguito denominata "tipologia a") e una per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) (di seguito denominata "tipologia b").

4. La selezione è effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di pari opportunità e composta dal Direttore centrale o dal Direttore del Servizio competente in materia di pari opportunità, che la presiede, e da almeno due funzionari del Servizio stesso. In relazione alle caratteristiche tipologiche delle iniziative presentate, la Commissione può essere integrata con altri componenti individuati tra i dipendenti degli uffici regionali competenti per materia.

5. La valutazione delle iniziative è effettuata in base ai seguenti criteri ed indicatori di punteggio:

a) fino ad un massimo di 20 punti per la complessità e completezza, valutate:

1) per la tipologia a), in relazione all'organicità delle azioni che si intendono realizzare nonché alla coerenza tra l'ambito su cui l'iniziativa si propone di agire e le azioni proposte;

2) per la tipologia b), in relazione all'eshaustività dell'analisi di contesto e alla coerenza tra le azioni positive proposte ed il superamento della situazione di svantaggio e degli ostacoli individuati;

b) fino ad un massimo di 10 punti per la fattibilità e immediata cantierabilità dell'iniziativa, valutate in relazione alla valutazione ex ante proposta, all'evidenza di elementi e strumenti che le garantiscono e al cronoprogramma previsto;

c) fino ad un massimo di 10 punti per l'efficacia, valutata in relazione alla capacità, individuata ex ante, di incidere ed indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento ed a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente;

d) fino ad un massimo di 10 punti per l'originalità e il carattere innovativo, valutati sulla base dei caratteri di originalità e innovatività dell'iniziativa presentata in relazione all'ambito di riferimento;

e) fino ad un massimo di 10 punti nel caso di presentazione della domanda in forma associata, valutata sulla base dei contenuti degli accordi intercorsi e del concreto apporto previsto da parte di ogni soggetto alla realizzazione dell'iniziativa;

f) fino ad un massimo di 10 punti per l'economicità, valutata in relazione al piano finanziario e alla congruità delle spese preventivate.

6. In caso di parità di punteggio è collocata prima in graduatoria l'iniziativa avente il punteggio maggiore relativamente al criterio di cui alla lettera a) e, in caso di ulteriore parità, relativamente, nell'ordine, ai criteri di cui alle lettere b), c), d), e), f).

#### Art. 8.

##### *Graduatorie e concessione dei contributi*

1. A seguito della selezione e valutazione delle iniziative, il Servizio redige le graduatorie di cui all'art. 7, comma 3.

2. Sono utilmente collocate nelle graduatorie secondo l'ordine delle graduatorie stesse e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, le iniziative che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a punti 35.

3. Al fine di provvedere alla concessione del contributo, è data preventiva comunicazione della collocazione in posizione utile in graduatoria ai soggetti interessati i quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, trasmettono, a pena decadenza della domanda di contributo:

a) una dichiarazione di accettazione del contributo;

b) il Codice Unico del Progetto, se previsto dalla normativa vigente;

c) il numero del conto corrente dedicato;

d) l'eventuale richiesta di erogazione dell'acconto di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);



e) per i soggetti che hanno natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli eventuali aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in corso e durante i due esercizi finanziari precedenti.

4. La concessione del contributo e l'eventuale erogazione dell'acconto di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), è disposta con decreto del Direttore del Servizio, entro centoventi giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, nella misura richiesta dal beneficiario ed entro i limiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2. La concessione è disposta sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con la possibilità di disporre un finanziamento parziale a favore del beneficiario per il quale le risorse disponibili non riescano a coprire del tutto il contributo concesso.

5. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da revocche o rinunce ai contributi concessi, il Direttore del Servizio dispone l'eventuale integrazione del finanziamento parziale concesso e provvede allo scorrimento della graduatoria.

#### Art. 9.

##### *Variazioni e obblighi del beneficiario*

1. Eventuali variazioni alle azioni previste dall'iniziativa, ed in particolare al cronoprogramma e al piano finanziario, che si rendessero eventualmente necessarie nella fase di attuazione delle iniziative, devono essere comunicate e autorizzate dal Direttore del Servizio, a pena di revoca del contributo ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b).

2. Entro sei mesi dalla data di accettazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio competente una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle azioni previste e sullo stato di avanzamento finanziario.

#### Art. 10.

##### *Erogazione, rendicontazione e controlli*

1. Il contributo viene erogato, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità e crescita, con le seguenti modalità:

a) a titolo di acconto, nella misura del settanta per cento dell'importo concesso e su richiesta del beneficiario, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4;

b) a saldo del contributo, calcolato sulle spese ammesse ed effettivamente sostenute, previa presentazione, da parte del soggetto beneficiario ed entro novanta giorni dal ricevimento della stessa, di:

1) una rendicontazione, effettuata ai sensi del capo III, del titolo II della legge regionale n. 7/2000, delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, in relazione sia al contributo concesso che al cofinanziamento prescritto, ovvero, nel solo caso delle associazioni di volontariato, in relazione al solo contributo concesso, come previsto dall'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 7/2000;

2) una relazione finale sull'attività svolta, redatta in base al modello che verrà predisposto e reso disponibile dal Servizio, concernente anche aspetti di dettaglio sulle azioni realizzate e le spese sostenute che attestino il conforme svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato.

2. Ai fini della rendicontazione, nel caso il cofinanziamento sia coperto, in tutto o in parte, dai costi delle attività svolte dal personale dipendente del beneficiario o dei soggetti associati, è necessario indicare il nominativo e la qualifica, il numero di ore di impegno complessivo, il costo medio della retribuzione oraria e gli estremi della lettera di incarico od altro atto con il quale detto personale dipendente è stato individuato ed assegnato alle attività previste dall'iniziativa.

3. La rendicontazione delle spese e la relazione finale sono presentati nel termine stabilito dal decreto di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine per ulteriori trenta giorni, purché motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il Servizio può, in qualsiasi momento, chiedere riscontro del conforme svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato.

#### Art. 11.

##### *Revoca*

1. Comportano la revoca dei contributi di cui al presente regolamento:

a) la formale rinuncia del soggetto beneficiario;

b) l'accertamento di non conforme svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato;

c) la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 75 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in forma di dichiarazioni sostitutive.

2. Il Servizio comunica agli interessati la revoca del provvedimento di concessione.

3. Si applica quanto previsto al capo II del titolo III, ed in particolare agli articoli 49 e 51, della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 12.

##### *Publicità*

1. Negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale divulgativo relativo all'iniziativa ammessa a contributo devono esser riportati il logo della Regione e la dicitura "realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

#### Art. 13.

##### *Regime di aiuto*

1. Per i soggetti che hanno natura di impresa, il contributo di cui al presente Regolamento è concedibile quale aiuto de minimis nei limiti del massimale previsto e nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

#### Art. 14.

##### *Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 15.

##### *Abrogazioni e norme transitorie*

1. È abrogato il Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 17 marzo 2010, n. 54.

2. Le domande eventualmente presentate a valere sul Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 54/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono archiviate e ne viene data comunicazione agli interessati. Rimane salva la possibilità per gli interessati di presentare domanda ai sensi del presente regolamento.

#### Art. 16.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.  
(*Omissis*).

13R00219



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2013, n. 066/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà individuale, psicologica e morale dell'individuo).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2013)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo) ai sensi della quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove la realizzazione di progetti di sostegno del cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, prevenendo e contrastando l'induzione alla dipendenza tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo e promuove politiche volte a sostenere ed assistere, sotto il profilo educativo, psicologico e legale, le vittime della dipendenza psicologica che rientrano nei casi previsti dalla presente legge;

Visti, in particolare, i seguenti articoli della succitata legge regionale n. 11/2012:

Art. 2, il quale prevede che i progetti volti ad attuare le finalità della legge in questione possono essere presentati da associazioni di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale almeno da tre anni, che abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche in merito alla prevenzione e al contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, nonché da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti e da gruppi anche apparentemente religiosi e che prevede, inoltre, che i progetti in parola possono anche prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a ciò preposti;

Art. 3, il quale prevede che gli sportelli, istituiti ai sensi del succitato art. 2, garantiscono la presenza di personale con adeguate qualifiche ed esperienze professionali per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori;

b) indicazione alla vittima e ai suoi familiari di percorsi di aiuto e sostegno nonché soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo;

c) organizzazione di un'attività di informazione sul territorio volta a prevenire il fenomeno d'induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona;

Art. 4, il quale prevede che, nei casi di necessità, determinati da indisponibilità economica o particolare incapacità a reagire del soggetto vittima di abusi, lo stesso o i suoi familiari, qualora titolati a sensi di legge, possono richiedere il sostegno della Regione per i costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale necessarie alle vittime degli abusi per uscire dalla situazione di dipendenza e che tale richiesta è accettata qualora:

a) vi sia il parere favorevole vincolante di uno degli sportelli di cui al succitato art. 3;

b) il reddito familiare complessivo della vittima di abusi sia inferiore a 30.000 euro lordi moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo, ovvero la vittima sia minorenne;

Art. 5, il quale prevede che, con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle qualifiche e ai requisiti minimi di esperienza del personale e delle associazioni;

b) i criteri e le modalità di concessione dei contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Visti:

l'art. 18, comma 3 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;


l'art. 30, comma 1, lettera c), del regolamento interno del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato il 6 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione - 1° Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce alla Terza Commissione consiliare la competenza in materia di tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, correlazioni all'estero, previdenza complementare e integrativa;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5, della legge regionale n. 11/2012 sopra citata, per l'approvazione del suddetto regolamento è necessario acquisire preliminarmente il parere della Terza Commissione consiliare la quale è competente sulla materia oggetto del presente regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 14 marzo 2013 con la quale è stato approvato in via preliminare il testo del Regolamento recante criteri e modalità per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'art. 5, della legge regionale 31 maggio 2012, n. n (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà individuale, psicologica e morale dell'individuo);

Visto il parere favorevole, rilasciato dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 18 marzo 2013, sul testo del Regolamento in questione, approvato in via preliminare con la deliberazione della Giunta regionale n. 371/2013 sopra citata;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 28 marzo 2013, con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento recante criteri e modalità per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà individuale, psicologica e morale dell'individuo)";

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà individuale, psicologica e morale dell'individuo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

**Regolamento recante criteri e modalità per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà individuale, psicologica e morale dell'individuo).**

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo), disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dipendenza indotta da singoli, da organizzazioni indipendenti o da gruppi, anche apparentemente religiosi, tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno e l'assistenza delle vittime di tale dipendenza.

Art. 2.

*Interventi oggetto di contributo*

1. Sono oggetto di contributo:

a) i progetti, disciplinati dal capo II, rivolti alla prevenzione e al contrasto sul territorio dei fenomeni di induzione illecita della volontà dell'individuo anche attraverso l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto presso sportelli a ciò preposti, presentati dalle associazioni di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro, in possesso dei requisiti indicati all'art. 3;

b) gli interventi, disciplinati dal capo III, relativi al sostegno dei costi per la terapia psicologica e l'assistenza legale conseguenti al fenomeno di induzione illecita della volontà dell'individuo, nei casi di necessità determinati da indisponibilità economica o da particolare incapacità a reagire del soggetto vittima di abusi.

*Capo II*

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELL'INDUZIONE ALLA DIPENDENZA

Art. 3.

*Requisiti dei beneficiari*

1. Sono destinatari dei contributi di cui al presente capo le associazioni di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza nell'atto costitutivo, nello statuto o nell'accordo fra gli aderenti, di finalità coerenti con le attività di prevenzione e di contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona;

b) operatività sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo nel campo della prevenzione e del contrasto delle forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona e da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo, attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti o da gruppi anche apparentemente religiosi;

c) iscrizione al registro regionale del volontariato o delle associazioni di promozione sociale.

Art. 4.

*Requisiti dei progetti*

1. I progetti, presentati dalle associazioni in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, sono rivolti alla prevenzione e al contrasto della dipendenza indotta da singoli, da organizzazioni indipendenti o da gruppi, anche apparentemente religiosi, tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, i progetti possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a ciò preposti, aventi le caratteristiche indicate all'art. 5.

3. Ogni progetto deve indicare:

a) gli obiettivi da perseguire in coerenza con le finalità di cui al comma 1;

b) le azioni e le iniziative che si intendono realizzare per il raggiungimento degli obiettivi;

c) le fasi del progetto, i tempi di realizzazione e i risultati attesi, con particolare riferimento all'impatto territoriale e gli indicatori che si intendono utilizzare per la valutazione del raggiungimento dei risultati;

d) la tipologia e il numero dei soggetti destinatari del progetto;

e) i prodotti informativi e divulgativi che si intendono realizzare e l'eventuale organizzazione di manifestazioni e convegni;

f) le risorse strutturali e strumentali messe a disposizione per la realizzazione del progetto;

g) le professionalità degli operatori o dei collaboratori coinvolti nel progetto, con espressa indicazione dei nominativi, delle qualifiche, delle esperienze professionali e dei curricula vitae coerenti con le attività del progetto;

h) le eventuali collaborazioni previste con particolare riferimento a quelle con le Aziende per i Servizi Sanitari regionali, con i Servizi Sociali dei Comuni e con gli altri enti territoriali, corredate dalla documentazione di convenzioni, intese o accordi raggiunti o in via di definizione;

i) il piano finanziario, con indicazione del costo massimo preventivato per la realizzazione del progetto, suddiviso analiticamente per le singole voci di spesa;



j) l'eventuale attivazione di centri di sostegno e di aiuto, corredata da un piano dettagliato comprendente:

- 1) le modalità organizzative con espressa indicazione degli orari di apertura e delle giornate di funzionamento settimanali e annuali;
- 2) le professionalità degli operatori e dei professionisti impiegati, con espressa indicazione dei titoli, della disponibilità oraria e delle mansioni affidate;
- 3) le risorse strutturali e strumentali messe a disposizione.

#### Art. 5.

##### *Requisiti dei centri di sostegno e aiuto*

1. I progetti di cui al presente capo possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e aiuto presso sportelli a ciò preposti, gestiti dalle associazioni individuate all'art. 3, per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) colloqui con la vittima o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori;

b) indicazione alla vittima o ai suoi familiari dei percorsi di aiuto e delle soluzioni di uscita dalle forme di manipolazione e controllo;

c) organizzazione di attività di informazione sul territorio volte a prevenire il fenomeno della manipolazione e del controllo nella vita di relazione della persona;

d) rilascio del parere vincolante, previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) della legge regionale n. 11/2012, sulle richieste di contributo per il sostegno dei costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale.

2. Le attività indicate al comma 1, lett. a), b), d) sono svolte da personale in possesso dei seguenti requisiti e qualifiche:

a) per le attività di consulenza di tipo psicologico, un'esperienza attestata nel settore del counselling e una delle seguenti lauree: psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione e della formazione sociale;

b) per le attività di consulenza di tipo giuridico, laurea in scienze giuridiche.

3. Ogni centro dispone di un'unica sede che deve essere ubicata nel territorio della regione e essere dotata delle risorse strutturali e logistiche necessarie. La sede deve essere nella disponibilità dell'associazione ed essere costituita almeno da:

a) un locale dedicato all'organizzazione e alla gestione del servizio fornito agli utenti;

b) un locale deputato all'effettiva e diretta attività di ascolto, erogata attraverso colloqui individuali.

#### Art. 6.

##### *Spese ammissibili*

1. L'ammissibilità a contributo dei costi indicati al comma 2 è subordinata al rispetto dei principi di diretta riferibilità, di stretta inerenza e di proporzionalità rispetto all'attività del progetto, compresa l'eventuale attivazione di centri di sostegno e di aiuto.

2. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) stipendi e compensi corrisposti al personale impiegato per la realizzazione delle attività previste nel progetto, comprese le prestazioni professionali e le prestazioni d'opera occasionale e le spese per la stipula di contratti di assicurazione a favore dei soggetti che prestano attività di volontariato nell'ambito delle iniziative previste dal progetto;

b) spese per la realizzazione di ricerche e studi compreso l'acquisto, anche mediante abbonamento, di libri, pubblicazioni o banche dati specializzate;

c) acquisizione di servizi concernenti la realizzazione di iniziative di comunicazione o di attività divulgative e promozionali;

d) spese per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni e convegni riguardanti:

1) redazione e stampa di materiale divulgativo;

2) locazione degli spazi e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative, qualora tenute in locali diversi da quelli di cui alla successiva lettera e);

3) compensi a relatori non facenti parte dell'associazione e rimborsi dei costi per trasferte, pasti e pernottamenti;

4) servizi di catering;

e) spese di locazione dei locali destinati allo svolgimento delle attività previste nei progetti, compresa l'eventuale attivazione di centri di sostegno e di aiuto. Nel caso di locazione di beni immobili, il costo rendicontabile deve essere rapportato al periodo di effettivo ed esclusivo utilizzo del bene per l'attività progettuale, moltiplicando il canone annuale per il numero dei giorni di utilizzazione dell'immobile per l'attività progettuale e suddividendo il prodotto per 365. Nel caso l'immobile in locazione non sia interamente utilizzato ai fini dell'attività progettuale, essendo l'attività svolta solo in alcuni locali, la quota del canone di effettivo ed esclusivo utilizzo annuale, ottenuta dall'applicazione della precedente formula, deve essere rapportata al numero di metri quadri di effettivo utilizzo, moltiplicando la suddetta quota di effettivo utilizzo annuale per i metri quadri dei locali utilizzati per il progetto e suddividendo il prodotto per il totale dei metri quadri complessivi;

f) spese di cancelleria fino a un massimo di 500 euro.

#### Art. 7.

##### *Modalità di presentazione della domanda*

1. Le associazioni in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 presentano la domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, di seguito denominata Direzione competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, contiene:

a) la relazione sull'attività di prevenzione e di contrasto alle forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, svolta nel corso del triennio precedente alla richiesta di contributo;

b) la descrizione della proposta progettuale contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 3;

c) il preventivo dettagliato delle spese previste per l'attività oggetto della richiesta di contributo.

3. La domanda è, inoltre, corredata dall'indicazione delle modalità di pagamento del contributo, redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo il modello di cui all'allegato C al presente regolamento.

#### Art. 8.

##### *Richiesta di integrazioni*

1. Al fine di valutare l'ammissibilità delle domande, la Direzione competente svolge l'istruttoria delle domande pervenute e chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

#### Art. 9.

##### *Intensità dei contributi*

1. I contributi di cui al presente Capo, sono determinati nella misura del novanta per cento della spesa ammessa, fino ad un massimo di:

a) diecimila euro per i progetti che prevedono esclusivamente attività di promozione, prevenzione e contrasto dei fenomeni di induzione illecita della volontà;

b) cinquantamila euro per i progetti che prevedono oltre alle attività di cui alla lettera a) anche l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto presso sportelli a ciò preposti;

c) i contributi di cui alle lettere a) e b) sono aumentati per un massimo di trentamila euro per l'organizzazione e la realizzazione sul territorio regionale di manifestazioni e convegni di particolare rilevanza sociale inerenti a tematiche sulla prevenzione e sul contrasto dei fenomeni di induzione e illecita della volontà.



## Art. 10.

*Modalità e criteri di valutazione delle domande di contributo*

1. La Direzione competente procede alla valutazione delle domande ammesse mediante predisposizione di una graduatoria redatta sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun progetto in relazione ai seguenti criteri:

a) integrazione del progetto con la rete dei servizi territoriali e livello di apporto al sistema dei servizi sociosanitari regionali:

1) attribuzione di 5 punti a fronte di convenzioni o accordi di collaborazione previsti e in via di definizione con le Aziende per i Servizi sanitari regionali, con i Servizi sociali dei Comuni e con gli altri enti territoriali;

2) attribuzione di 10 punti a fronte di ogni convenzione o accordo di collaborazione già stipulato con le Aziende per i Servizi sanitari regionali, con i Servizi sociali dei Comuni e con gli altri enti territoriali;

b) sistematicità degli interventi che si intendono realizzare nel corso del progetto:

1) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 in relazione al numero dei soggetti destinatari del progetto e alla quantità e qualità degli interventi previsti da valutare in relazione agli obiettivi indicati nel progetto;

2) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 in relazione alle professionalità degli operatori coinvolti nel progetto, misurabile in termini di curriculum e di attività già svolte da valutare in relazione agli obiettivi indicati nel progetto;

c) attivazione di centri di sostegno e aiuto rivolti alle vittime degli abusi e ai loro familiari presso sportelli a ciò preposti e relative modalità organizzative e operative:

1) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 in relazione alle professionalità degli operatori presenti allo sportello misurabile in termini di qualifiche e di esperienze professionali coerenti con le mansioni affidate;

2) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 in relazione alle modalità operative con riguardo alla durata delle giornate di apertura settimanale e annuali e all'orario di apertura giornaliero dello sportello.

2. Sono collocate in graduatoria le domande che hanno ottenuto almeno 20 punti. In caso di parità in graduatoria, viene applicato l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

3. La graduatoria, approvata con decreto del Direttore competente, rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno della sua approvazione e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale periodo di tempo.

## Art. 11.

*Concessione ed erogazione dei contributi*

1. Entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo, la Direzione competente provvede alla concessione dei contributi secondo l'ordine di graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande collocate in graduatoria, l'ultima domanda finanziabile può essere sostenuta per un importo inferiore alla percentuale prevista dall'art. 9.

3. Il decreto di concessione dispone altresì l'erogazione di un importo non superiore al settanta per cento dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione. Il saldo del contributo viene corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione.

4. I contributi concessi sono utilizzabili esclusivamente per la realizzazione dei progetti previsti e indicati nella documentazione allegata alla richiesta di contributo. Eventuali variazioni o modifiche devono essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della direzione competente.

5. I beneficiari dei contributi sono tenuti a comunicare alla Direzione competente l'avvio delle attività progettuali e l'attivazione dei centri di sostegno e aiuto eventualmente previsti.

## Art. 12.

*Rendicontazione dei contributi*

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente capo trasmettono entro il termine fissato dal decreto di concessione la documentazione prevista dall'art. 43, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In sede di rendicontazione i beneficiari dei contributi allegano altresì una relazione sulle attività e sui progetti finanziati che evidenzia, in particolare, gli obiettivi raggiunti.

3. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati gli altri contributi eventualmente ottenuti per la stessa attività, la cui somma non deve superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario dei contributi regionali di cui al presente regolamento. Qualora la somma degli altri contributi superi l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, si procede alla rideterminazione del contributo regionale.

4. La mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione comporta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'art. 49, della legge regionale n. 7/2000.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere prorogato una sola volta per particolari esigenze valutate dalla Direzione competente.

6. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, la Direzione competente provvede all'approvazione della documentazione inviata e all'erogazione del saldo del contributo concesso.

*Capo III*CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI COSTI  
DI TERAPIA PSICOLOGICA E DI ASSISTENZA LEGALE

## Art. 13.

*Requisiti dei beneficiari e oggetto dei contributi*

1. Sono destinatari dei contributi di cui al presente capo le persone vittime di manipolazioni e di controllo psicologico in presenza delle seguenti condizioni:

a) le vittime sono minorenni ovvero con un reddito familiare complessivo inferiore a 30.000,00 euro lordi annui moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo familiare;

b) è rilasciato parere favorevole da uno dei centri di sostegno e aiuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 11/2012.


## Art. 14.

*Spese ammissibili e intensità dei contributi*

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, purché strettamente connesse all'assistenza legale e alla terapia psicologica necessarie alle vittime degli abusi per uscire dalla situazione di dipendenza, in particolare:

a) gli emolumenti da corrispondere a professionisti legali per l'assistenza legale;

b) gli emolumenti da corrispondere a professionisti abilitati per l'assistenza e la terapia psicologica.



2. I professionisti legali e quelli abilitati per l'assistenza e la terapia psicologica ai quali sono riferiti i contributi di cui al presente Capo, non devono avere alcun rapporto di collaborazione o dipendenza con i centri di sostegno e aiuto che hanno espresso il parere favorevole previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 11/2012.

3. I contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa ammessa e non possono superare:

a) l'importo di euro diecimila per le spese riferite all'assistenza legale;

b) l'importo di euro duemila per le spese riferite all'assistenza e alla terapia psicologica.

#### Art. 15.

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti indicati all'art. 13 o coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela ovvero l'amministrazione di sostegno.

2. La domanda, redatta secondo l'allegato D al presente regolamento e in regola con l'imposta di bollo, è presentata alla Direzione competente entro il 30 giugno di ogni anno. Le domande presentate dopo la scadenza del termine sono prese in considerazione nell'anno successivo.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione sulla situazione del soggetto vittima di manipolazioni e controllo psicologico e parere favorevole sulla necessità degli interventi oggetto di richiesta di contributo espresso da uno dei centri di sostegno e aiuto come previsto dall'art. 4, della legge regionale n. 11/2012;

b) relazione, redatta dai professionisti indicati all'art. 14, sulle attività di rispettiva competenza che si ritengono necessarie per svolgere l'assistenza legale o psicologica a favore del soggetto vittima di manipolazioni e controllo psicologico e relativo preventivo di spesa;

c) dichiarazione, redatta dai professionisti indicati all'art. 14, attestante l'assenza di rapporti di collaborazione o dipendenza con i centri di sostegno e aiuto che hanno espresso il parere favorevole previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 11/2012;

d) per le vittime non minorenni, copia delle dichiarazioni dei redditi del soggetto vittima di manipolazioni e controllo psicologico e di ciascuno dei componenti del nucleo familiare riferite all'anno di presentazione della domanda;

e) indicazione delle modalità di pagamento redatta secondo il modello di cui all'allegato B al regolamento;

f) consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) redatto secondo il modello di cui all'allegato E al regolamento.

4. Al fine di valutare l'ammissibilità delle domande, la Direzione competente svolge l'istruttoria delle domande pervenute e chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

#### Art. 16.

##### *Concessione ed erogazione dei contributi*

1. Entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo, la Direzione competente provvede all'adozione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al presente capo fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse si procede alla ripartizione proporzionale dei fondi tra tutte le richieste presentate.

3. Il decreto di concessione dispone altresì l'erogazione di un importo non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione. Il saldo del contributo viene corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione.

4. I contributi concessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività indicate nella documentazione allegata alla richiesta di contributo. Eventuali variazioni o modifiche devono essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della direzione competente. Non sono ammissibili variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

#### Art. 17.

##### *Rendicontazione dei contributi*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, della legge regionale n. 7/2000, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente capo trasmettono, entro il termine fissato dal decreto di concessione, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

2. La mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione comporta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite secondo quanto previsto dall'art. 49, della legge regionale n. 7/2000.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta per particolari esigenze valutate dalla Direzione competente.

4. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulta inferiore alla spesa ammessa si procede alla rideterminazione del contributo.

5. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, la Direzione competente provvede all'approvazione della documentazione inviata e all'erogazione del saldo del contributo concesso.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 18.

##### *Modifiche degli allegati*

1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale competente.

#### Art. 19.

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 20.

##### *Norma transitoria*

1. Per l'anno 2013, le domande di contributo di cui al capo II sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. La Direzione competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, provvede alla concessione dei contributi.


#### Art. 21.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

13R00240



LEGGE REGIONALE 4 aprile 2013, n. 4.

**Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Capo I*

FINALITÀ

Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce la centralità rivestita dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI) nel sistema produttivo regionale e ne supporta lo sviluppo in attuazione dei principi dello Small Business Act per l'Europa (SBA) di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, tramite gli incentivi previsti dal titolo II e la revisione normativa prevista dal titolo III, dal titolo IV e dal titolo V della presente legge.

TITOLO II

INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO E IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E PER IL SUPPORTO DELLE RETI D'IMPRESA

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

*Finalità e oggetto*

1. In attuazione, in particolare, del principio 8 «Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione» dello SBA, e dei principi 3.3.2 «Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati» e 3.3.3. «Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse», la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.

2. Per il conseguimento della finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

a) per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati adottando gli interventi di cui all'art. 9, secondo la disciplina del capo II;

b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III.

Art. 3.

*Azioni per una politica a favore delle PMI*

1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle PMI del Friuli-Venezia Giulia e di rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:

a) la semplificazione del contesto normativo di riferimento, la rimodulazione degli oneri amministrativi e burocratici, da definire anche attraverso la consultazione con le associazioni di cui all'art. 4;

b) l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure di sviluppo delle PMI, improntata ai principi di chiarezza e snellezza, nonché alla gradualità degli oneri burocratici e amministrativi che tenga conto della dimensione delle imprese, del numero di addetti e del settore merceologico di attività;

c) la progressiva estensione dell'uso di strumenti tecnologici nei rapporti tra Regione e imprese e dell'interoperatività tra le banche dati;

d) la diffusione delle informazioni attinenti i requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa e di quelle relative agli incentivi pubblici e all'accesso ai finanziamenti agevolati;



e) il coordinamento e l'indirizzo degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione e degli enti e società partecipate al fine di assicurare alle imprese e alle società fornitrici di beni e servizi la certezza e la trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;

f) la promozione della sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle PMI, nonché alle imprese giovanili e a quelle femminili, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e a incentivare la partecipazione delle imprese al capitale di rischio.

2. Trovano applicazione nei rapporti con le PMI le disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come richiamate dall'art. 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 4.

##### *Consultazione*

1. La Regione valorizza il metodo della consultazione nella definizione delle politiche di promozione dello sviluppo delle PMI finalizzata a facilitarne l'accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonché al sostegno delle opportune forme di collegamento con il mondo della ricerca.

2. La politica di consultazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le associazioni regionali di categoria o intercategoriale che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparenamento e con associazioni regionali di categoria aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale e, ove ne ricorra l'ipotesi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. In particolare la Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei loro organismi operativi.

#### Art. 5.

##### *Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e della relativa normativa di attuazione, si intende per:


a) PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, in base alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante «Indicazioni e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3 della legge regionale n. 7/2000»);

b) manager a tempo: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;

c) commercio elettronico: conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico, consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva;

d) consulente per l'internazionalizzazione: la figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attività quali: supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e incoming di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;

e) consulente per la strategia aziendale: tale figura svolge attività quali: affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;



f) contratto di rete: il contratto definito dall'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e razioneizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009;

g) progetto di aggregazione: progetto delle PMI rivolto al sostegno dell'economia territoriale che prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di contratti di rete finalizzati:

- 1) all'aumento della competitività sui mercati delle imprese aggregate;
- 2) alla razionalizzazione dei costi;
- 3) allo studio, allo sviluppo, all'implementazione e alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione e/o alla commercializzazione di prodotti;
- 4) allo scambio di conoscenze funzionali relative all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e/o di servizio.

#### Art. 6.

##### *Delega di funzioni*

1. La gestione degli incentivi di cui al presente titolo, capi II e III, può essere delegata all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive.

3. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, le direttive al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate.

4. Per l'attività di gestione degli incentivi Unioncamere FVG riceve il rimborso delle spese mediante trattenuta di un importo percentuale all'ammontare del contributo concesso.

5. Le modalità attuative del rimborso, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.

#### *Capo II*

##### INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI

##### DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

#### Art. 7.

##### *Interventi a favore della competitività delle PMI*

1. In attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo la disciplina del presente capo.

#### Art. 8.

##### *Soggetti beneficiari*

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI attive e con sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale.

#### Art. 9.

##### *Iniziative finanziabili*

1. Sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative articolate in progetto realizzate dalle PMI atte a perseguire gli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività:

- a) attività finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;
- b) introduzione di una certificazione di qualità;
- c) ricorso a un manager a tempo;
- d) ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;
- e) ricorso al consulente per la strategia aziendale.

#### Art. 10.

##### *Regolamento di attuazione*

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi.

2. Il regolamento stabilisce anche:

- a) la disciplina delle eventuali variazioni, da parte delle PMI beneficiarie, al progetto presentato e alle iniziative di cui all'art. 9;
- b) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo;
- c) le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 11.

##### *Procedimento*

1. Le domande di ammissione dell'incentivo sono articolate in un progetto, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, e sono corredate della documentazione prevista dal regolamento di cui all'art. 10, comma 1.

2. Gli incentivi previsti dal presente capo sono concessi alle PMI con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 10, comma 1.

3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000.

4. L'entità degli incentivi concessi a ciascuna PMI non eccede i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.



## Art. 12.

*Disciplina dei controlli e obblighi dei beneficiari*

1. Le ispezioni e i controlli nei confronti delle PMI beneficiarie sono effettuati conformemente a quanto disposto dal titolo III, capo I, della legge regionale n. 7/2000 e delle relative modalità attuative, come recepite nel regolamento di cui all'art. 10, comma 1.

2. Il rispetto degli obblighi dei beneficiari, disciplinati dettagliatamente nel regolamento di cui all'art. 10, comma 1, è attestato annualmente secondo le modalità e gli effetti disposti dall'art. 45 della legge regionale n. 7/2000.

## Capo III

## INTERVENTI PER IL SUPPORTO ALLE RETI DI IMPRESA

## Art. 13.

*Interventi per il supporto alle reti di impresa*

1. In attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi in conto capitale, per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, secondo la disciplina del presente capo.

## Art. 14.

*Regime di aiuto*

1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente capo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

## Art. 15.

*Regolamento di attuazione*

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili.

## Art. 16.

*Soggetti beneficiari*

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o microimprese.

2. Le imprese beneficiarie devono essere attive e avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.

3. Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le imprese sono ammissibili senza limitazioni di settore o attività.

4. Il progetto di aggregazione identifica l'impresa capofila che si correla con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o con Unioncamere FVG nell'ipotesi di delega di cui all'art. 6.

5. Gli incentivi sono destinati a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto di aggregazione in relazione alla quota parte di spese sostenute dalla stessa per il progetto.

## Art. 17.

*Fasi progettuali*

1. Il progetto di aggregazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- a) fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;
- b) fase di predisposizione;
- c) fase di realizzazione.

## Art. 18.

*Fase propedeutica del progetto di aggregazione*

1. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione, promossa e realizzata tramite le associazioni di cui all'art. 4, comma 2, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), diffonde la conoscenza e la cultura delle reti d'impresa, garantisce la condivisione degli obiettivi del progetto da parte dei partecipanti e definisce:

- a) il programma di lavoro e la valutazione dei rischi e la sostenibilità del progetto;
- b) i ruoli e le responsabilità;
- c) le procedure di gestione.

2. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni azienda partecipante all'aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.


3. La fase propedeutica è facoltativa per le reti già costituite.

## Art. 19.

*Fase di predisposizione del progetto di aggregazione*

1. Nella fase di predisposizione è redatto il progetto di aggregazione che riguarda, alternativamente:

- a) lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita;
- b) la stipula di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.



2. Il progetto di aggregazione è redatto prevedendo almeno una delle azioni di seguito riportate:

a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;

b) processi di internazionalizzazione;

c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;

d) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;

e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;

f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;

g) creazione e promozione dei marchi di rete.

Art. 20.

#### *Fase di realizzazione del progetto di aggregazione*

1. Nella fase di realizzazione le PMI coinvolte nel progetto di aggregazione danno concreta attuazione alle azioni attese secondo quanto definito nel progetto medesimo, ai sensi dell'art. 19, comma 2.

Art. 21.

#### *Limiti di spesa e incentivo*

1. L'intensità massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse.

2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non è finanziabile, è pari a 20.000 euro.

4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000, nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sarà svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.

Art. 22.

#### *Premialità alle imprese in rete*

1. L'Amministrazione regionale riconosce un punteggio premiale alle imprese che aderiscono ai contratti di rete mediante l'adeguamento dei procedimenti valutativi nell'ambito delle rispettive linee contributive in essere nei settori di competenza delle attività produttive.

TITOLO III

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE AL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO

#### *Capo I*

FINALITÀ

Art. 23.

#### *Finalità*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e in attuazione, in particolare, del principio 4 «Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI» dello SBA, la Regione attua le semplificazioni amministrative per il settore dell'artigianato previste dal presente titolo.

#### *Capo II*

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 24.

#### *Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 12/2002*

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole «introitate e» sono soppresse.

Art. 25.

#### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 12/2002*


1. All'art. 12 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «sono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere iscritti»;

b) al comma 2 le parole «sono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere iscritti»;

c) al comma 3 la parola «Sono» è sostituita dalle seguenti: «Possono essere»;

d) al comma 4 dopo le parole «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «iscritti nella separata sezione dell'A.I.A.».



## Art. 26.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002*

1. All'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «Camera di commercio» sono inserite le seguenti: «della regione Friuli-Venezia Giulia»;

b) al comma 5 le parole «nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività».

## Art. 27.

*Modifica all'art. 14-bis della legge regionale n. 12/2002*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 12/2002 è inserito il seguente:

«2-bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:

a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 14-ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.»

## Art. 28.

*Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 12/2002*

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'art. 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'art. 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'art. 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;

d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 5;

e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:

- 1) superamento dei limiti dimensionali;
- 2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
- 3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
- 4) trasformazione della forma giuridica della società;
- 5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'art. 10, comma 1, lettera b), e dall'art. 10, comma 2;
- 6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'art. 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
- 7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'art. 24, comma 4.»

*Capo III*

## COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

## Art. 29.

*Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 12/2002*

1. All'art. 21 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2 le parole «al riconoscimento delle medesime» sono sostituite dalle seguenti: «, annualmente, all'eventuale aggiornamento degli stessi»;

b) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

«a-bis) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo».

## Art. 30.

*Modifica all'art. 23-bis della legge regionale n. 12/2002*

1. Al comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 12/2002 le parole «Commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale».



*Capo IV*

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI ESTETISTA, DI PANIFICAZIONE  
E DI TINTOLAVANDERIA

## Art. 31.

*Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 12/2002*

1. All'art. 24 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 1 le parole «e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura,» sono sostituite dalle seguenti: «o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'art. 36, comma 1,».

b) alla lettera k) del comma 1 dopo la parola «tintolavanderia» sono inserite le seguenti: «e di lavanderia»;

c) al comma 6 le parole «il tavolo di collaborazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 3/2001» sono sostituite dalle seguenti: «il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 3/2001».

## Art. 32.

*Modifica alla rubrica del capo II del titolo III  
della legge regionale n. 12/2002*

1. Alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 12/2002 le parole «parrucchiere misto» sono sostituite dalla seguente: «acconciatore».

## Art. 33.

*Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 12/2002*

1. All'art. 25 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «all'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista),»;

b) al comma 3 le parole «apparecchi di cui all'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista)»;

c) il comma 4 è abrogato.

## Art. 34.

*Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 12/2002*

1. All'art. 36 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:

a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;

b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione.».

## Art. 35.

*Abrogazione dell'art. 40 della legge regionale  
n. 12/2002*

1. L'art. 40 della legge regionale n. 12/2002 è abrogato.

## Art. 36.

*Modifica all'art. 40-bis della legge regionale n. 12/2002*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 12/2002 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all'art. 79, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).».


## Art. 37.

*Modifiche all'art. 40-ter della legge regionale  
n. 12/2002*

1. All'art. 40-ter della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «di tintolavanderia» sono inserite le seguenti: «e di lavanderia self service»;

b) al comma 2 la parola «artigiana» è soppressa e le parole «garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime» sono sostituite dalle seguenti: «svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata».



*Capo V*

## INCENTIVI ALLE IMPRESE E FUNZIONI DELEGATE

## Art. 38.

*Modifica all'art. 62 della legge regionale n. 12/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 12/2002 dopo le parole «al fine di favorire la continuità» sono inserite le seguenti: «e il ricambio generazionale».

## Art. 39.

*Modifica all'art. 72-bis della legge regionale n. 12/2002*

1. Il comma 3 dell'art. 72-bis della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'art. 42-bis;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'art. 54;

c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'art. 55;

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'art. 56, comma 1, lettera a);

e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'art. 56, comma 1, lettera b);

f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'art. 56, comma 1, lettera c);

g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'art. 56, comma 1, lettera c-bis);

h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'art. 57;

i) incentivi a favore della nuova imprenditorialità di cui all'art. 61;

j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'art. 62.».

2. I procedimenti di concessione degli incentivi di cui all'art. 72-bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale n. 12/2002, come modificato dal comma 1, in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono definiti da Unioncamere FVG.

3. La delega di funzioni al CATA di cui all'art. 72-bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale n. 12/2002, come modificato dal comma 1, decorre dal 1° gennaio 2014.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 72-bis, comma 3, della legge regionale n. 12/2002, come modificato dal comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f) e h), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

5. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico, a decorrere dal 1° gennaio 2014, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

## Art. 40.

*Abrogazione dell'allegato A della legge regionale n. 12/2002*

1. L'allegato A della legge regionale n. 12/2002 è abrogato.

*Capo VI*

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 7/2011

## Art. 41.

*Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 7/2011*

1. All'art. 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali nn. 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4-bis è abrogato;

b) al comma 16, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettoni sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione dei regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste.».

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE

*Capo I*

## COMPETENZE DEI COMUNI

## Art. 42.

*Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 18/2003*

1. All'art. 49 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI))»;



b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi.»

2. In relazione al disposto di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 18/2003, come modificato dal comma 1, lettera b), all'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 9238 è sostituita con la seguente: «Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi».

#### Art. 43.

*Inserimento dell'art. 24-bis  
nella legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è inserito il seguente:

«Art. 24-bis funzionamento IAT

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un contributo per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione.»

2. Per le finalità previste dall'art. 24-bis, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9335 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione «Contributo alla TurismoFVG per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione».

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.5037 e dal capitolo 9238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

#### Art. 44.

*Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 25 della legge regionale n. 2/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 competenze

1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio delle attività, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e dal decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 206 (Regolamento per il Por-

tale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3):

a) gestiscono le procedure e le formalità relative all'avvio ed esercizio delle attività disciplinate nei titoli III, IV e V;

b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo e di stabilimenti balneari;

c) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all'art. 94;

d) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalità di cui all'art. 107;

e) istituiscono punti informativi denominati «TurismoFVG» con lo scopo di fornire informazioni turistiche, offrire tutela e accoglienza al turista, in collaborazione con gli Uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all'art. 24.

2. I Comuni svolgono:

a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;

b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d'area di cui all'art. 7;

c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'art. 36.».

## Capo II

### ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO

#### Art. 45.

*Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 38 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 definizione

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, in conformità ai principi in materia di tutela del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).».

#### Art. 46.

*Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 40 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo



1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e riguardanti:

- a) il godimento dei diritti civili e politici;
- b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e il non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati;
- c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;
- d) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 45;
- e) la disponibilità di locali destinati in via esclusiva all'attività di agenzia di viaggio e turismo o distinti in caso di svolgimento di attività diverse negli stessi locali;
- f) le generalità del Direttore tecnico iscritto all'albo regionale di cui all'art. 47;
- g) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo; la denominazione scelta, segnalata all'esterno del locale con un'insegna, è tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non essere coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico).

2. Alla SCIA sono allegate:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in caso di società;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'agenzia di viaggio da parte di un legale rappresentante o da un institore;
- c) la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 49 e comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno).

4. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP territorialmente competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

5. Sono soggette a SCIA le variazioni intervenute nel corso dello svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo comportanti:

- a) il trasferimento di titolarità;
- b) il cambio della direzione tecnica, da segnalare nel termine di cui all'art. 55-bis, comma 4, lettera b);
- c) la variazione della denominazione o ragione sociale della società o della ditta, se impresa individuale;
- d) il trasferimento di sede.

6. Sono soggette a comunicazione al Comune territorialmente competente:

- a) l'apertura stagionale di un'agenzia di viaggio e turismo, che in ogni caso non può essere inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare;
- b) l'apertura di una filiale dell'agenzia di viaggio e turismo, ai fini dell'accertamento della disponibilità dei locali, dell'esclusività o della opportuna distinzione in caso di svolgimento negli stessi di attività diverse;
- c) la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo, da comunicare almeno sette giorni prima della programmata chiusura, che non può essere superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di gravi e comprovati motivi;
- d) l'assenza del Direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.

7. Il Comune provvede a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

8. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.


9. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).».

Art. 47.

*Sostituzione dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 45 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo



1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.

3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.

4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.».

#### Art. 48.

##### *Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 46 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 regolamento regionale

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.».

#### Art. 49.

##### *Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 49 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 assicurazione

1. L'organizzatore e l'intermediario di viaggio, come definiti dall'art. 33 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio), hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo n. 79/2011.

2. In caso di accertata mancanza di polizza assicurativa si applica l'art. 40, comma 8.».

#### Art. 50.

##### *Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 50 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 opuscoli informativi

1. Gli opuscoli informativi, nonché le informazioni e i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica, sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 38 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011 e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all'estero, in conformità all'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), e all'art. 17 della legge 2 marzo 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet).».

#### Art. 51.

##### *Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 2/2002*

1. All'art. 52 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c-bis) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del regio decreto n. 773/1931.»;

b) al comma 3 le parole «agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell'art. 40» sono sostituite dalle seguenti: «agenzie di viaggio di cui all'art. 38»;

c) al comma 4 le parole «ai tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «a un giorno».

#### Art. 52.

##### *Sostituzione dell'art. 55 della legge regionale n. 2/2002*


1. L'art. 55 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 sanzioni amministrative

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

2. Nei casi di cui all'art. 39, comma 2, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'art. 142.

3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali non destinati in via esclusiva all'attività di agenzia di viaggio e turismo ovvero privi di distinzioni in caso di svolgimento di altre attività ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera e), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.



4. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, sebbene idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

5. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, non idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica.

6. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

7. La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 40, comma 6, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 6, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 55-bis.

9. L'esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico ovvero delle qualifiche professionali di cui all'art. 45, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva è disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

10. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'art. 45, comma 3, da parte dei direttori tecnici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo di cui all'art. 47.

11. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

12. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.».

#### Art. 53.

*Inserimento dell'art. 55-bis  
nella legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo l'art. 55 della legge regionale n. 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 55-bis sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico, il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all'art. 40, comma 5, lettera b), entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;

c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'art. 40, commi 1 e 2;

d) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 55, comma 12.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 8, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:

a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;

b) la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'art. 40;

c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività, non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 55 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.».

### Capo III

#### STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

#### Art. 54.

*Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale n. 2/2002*


1. L'art. 56 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di strutture ricettive turistiche

1. L'esercizio delle strutture ricettive turistiche disciplinate dalle norme del presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;



c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;

d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 56-bis in caso di somministrazione di alimenti e bevande, e all'art. 88;

e) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva;

h) la data prevista per l'inizio dell'attività.

2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 64, 65, 67, 68, 81, 83 e 84 e contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati da «A» a «C» alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture di cui agli articoli 71, 73, e 77, indicati negli allegati da «D» a «F» alla presente legge;

e) la notifica igienico-sanitaria (NIA) resa ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

f) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo della struttura ricettiva, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 62.

3. In caso di esercizio di una casa per ferie, è allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione, cooperativa o azienda da cui è gestita ovvero da enti, associazioni cooperative e aziende per le medesime finalità.

4. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale n. 3/2002 e al decreto legislativo n. 59/2010.

5. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

6. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

7. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

8. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione della struttura ricettiva.»

Art. 55.

*Inserimento dell'art. 56-bis nella legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo l'art. 56 della legge regionale n. 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 56-bis requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove rivolta al pubblico, è consentito a chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, fermo restando quanto previsto dall'art. 88.»

Art. 56.

*Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 57 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 aggiornamento della classificazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56, comma 8, il mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all'art. 56, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il titolare o gestore delle strutture ricettive invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.

3. Qualora la struttura ricettiva sia già stata classificata alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali nn. 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l'aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.»



## Art. 57.

*Sostituzione dell'art. 62 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 62 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 regolamenti

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;

b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'art. 90, comma 1, e le materie d'esame.»

## Art. 58.

*Sostituzione dell'art. 63 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 63 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 63 certificazione di qualità

1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità su base volontaria che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio offerto, inteso anche come miglioramento e riqualificazione dell'offerta turistica nel senso della promozione del turismo accessibile, del turismo giovanile e didattico-naturalistico e della più ampia fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove accordi con i Comuni, le Camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere FVG, la TurismoFVG, i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, i Consorzi turistici, gli operatori del settore e le associazioni di consumatori operanti sul territorio regionale.

3. Con regolamento regionale sono determinati:

a) i criteri e i parametri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità;

b) il procedimento per l'adesione volontaria al sistema di certificazione di qualità;

c) le procedure per la verifica e il controllo del mantenimento dei parametri di qualità.»

## Art. 59.

*Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 2/2002*

1. All'art. 65 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «da uno a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento del Comune sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso

in cui la dislocazione interessi più Comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale dell'albergo diffuso.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le country house - residenze rurali di cui all'art. 64, comma 7-bis, sono classificate in base ai requisiti minimi obbligatori indicati nell'allegato «A», lettera A3, facente parte integrante della presente legge.»

## Art. 60.

*Sostituzione dell'art. 81 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 81 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 81 be and breakfast

1. L'attività di be and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria standard;

b) categoria comfort, se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato «B-bis» di cui all'art. 6 della legge regionale n. 13/2010;

c) categoria superior se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato «B-bis» di cui all'art. 6 della legge regionale n. 13/2010.

3. Ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande, i titolari di be and breakfast partecipano a corsi professionali ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).»


## Art. 61.

*Sostituzione dell'art. 82-bis della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 82-bis della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 82-bis contributi

1. La Regione concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 6.000 euro per posto letto e comunque fino all'importo complessivo di 30.000 euro, per iniziative rivolte alla riqualificazione o all'ammmodernamento dei



locali adibiti o da adibirsi all'attività di *be and breakfast*, comportanti lavori riconducibili agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da realizzarsi a mezzo di idonea progettazione da produrre ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.

2. I progetti prevedono l'accessibilità ai portatori di handicap in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Nelle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse anche quelle sostenute per l'acquisto di arredi e attrezzature, purché strettamente connesse e dimensionate allo svolgimento dell'attività di *be and breakfast*.

4. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.»

#### Art. 62.

##### *Modifica all'art. 83 della legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 83 della legge regionale n. 2/2002 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare.»

#### Art. 63.

##### *Sostituzione dell'art. 84 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 84 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 84 classificazione

1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico sono classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge.»

#### Art. 64.

##### *Modifica all'art. 85 della legge regionale n. 2/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 2/2002 le parole «case e appartamenti per vacanze» sono sostituite dalle seguenti: «unità abitative ammobiliate a uso turistico».

#### Art. 65.

##### *Sostituzione dell'art. 87 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 87 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 87 iscrizione nel registro delle imprese

1. Ai fini dell'esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).»

#### Art. 66.

##### *Modifica all'art. 88 della legge regionale n. 2/2002*

1. Il comma 1 dell'art. 88 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e per le finalità di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all'attività di impresa ricettiva, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa ricettiva di cui all'art. 89;

b) essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'art. 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze.»

#### Art. 67.


##### *Sostituzione dell'art. 90 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 90 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 90 commissione e materie d'esame

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita una commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nominata dal medesimo ente.

2. L'ente di cui al comma 1 indica, nell'ambito delle materie d'esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.»



## Art. 68.

*Modifiche all'art. 91 della legge regionale n. 2/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «anche in collaborazione con i» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite dei»;
- b) le parole «alla legge regionale n. 8/1999» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 29/2005»;
- c) le parole «decreto del Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento».

## Art. 69.

*Modifica all'art. 92 della legge regionale n. 2/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 92 della legge regionale n. 2/2002 le parole «dell'autorizzazione,» sono soppresse.

## Art. 70.

*Modifica all'art. 93 della legge regionale n. 2/2002*

1. Al comma 3 dell'art. 93 della legge regionale n. 2/2002 le parole «Le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi per uso turistico di cui all'art. 86» sono sostituite dalle seguenti: «Le unità abitative ammobiliate a uso turistico».

## Art. 71.

*Modifica all'art. 94 della legge regionale n. 2/2002*

1. Il comma 1 dell'art. 94 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti ai Comuni competenti per territorio su moduli ISTAT.»

## Art. 72.

*Sostituzione dell'art. 96 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 96 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 96 pubblicità dei prezzi e servizi offerti

1. Ai fini di tutela del turista è fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso e di esporre nelle camere e nelle unità abitative la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima.»

## Art. 73.

*Sostituzione dell'art. 100 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 100 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 100 sanzioni amministrative

1. L'esercizio di una struttura ricettiva in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'art. 64, commi 9-bis e 9-ter, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'art. 96, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.

5. La pubblicità dell'attività di be and breakfast in mancanza dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 82 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 150 euro a 500 euro.

6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.»

## Art. 74.

*Inserimento dell'art. 100-bis nella legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo l'art. 100 della legge regionale n. 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 100-bis sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di struttura ricettiva per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;


b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'art. 56, commi 1, 2 e 3;

c) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 100, comma 6.

2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 7, qualora accerti:

a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.



3. L'esercizio dell'attività di struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale n. 1/1984.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 100 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.».

#### Capo IV

#### STABILIMENTI BALNEARI

#### Art. 75.

#### *Sostituzione dell'art. 102 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 102 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 102 segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;

d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 56-bis, in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

e) il titolo di disponibilità dello stabilimento balneare;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l'ubicazione dello stabilimento balneare;

h) la data prevista per l'inizio dell'attività.

2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull'apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e fornita dal Comune territorialmente competente, ai fini della classi-

ficazione dello stabilimento balneare e contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui all'allegato «G» alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo dello stabilimento balneare, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8.

3. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale n. 3/2002 e al decreto legislativo n. 59/2010.

4. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

5. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

6. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

7. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione dello stabilimento balneare.

8. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.».

#### Art. 76.

#### *Sostituzione dell'art. 104 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 104 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 104 pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti

1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.».

#### Art. 77.

#### *Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 105 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 105 sanzioni amministrative

1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.



2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

5. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'art. 102, commi 1 e 2;

c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.

6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 102, comma 6, qualora accerti:

a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

7. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale n. 1/1984.

9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.».

### Capo V

PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

#### Art. 78.

*Modifica all'art. 144 della legge regionale n. 2/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 144 della legge regionale n. 2/2002 dopo le parole «dell'albo» sono inserite le seguenti: «e del registro».

#### Art. 79.

*Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 2/2002*

1. All'art. 145 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: «, registro degli istruttori»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'art. 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'art. 147, comma 1-bis.

4-ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007.».

#### Art. 80.

*Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 2/2002*

1. All'art. 147 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: «e di istruttore»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:


«1-bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'art. 148.».

#### Art. 81.

*Modifica all'art. 148 della legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 148 della legge regionale n. 2/2002 è inserita la seguente:

«d-bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;».



## Art. 82.

*Inserimento dell'art. 150-bis  
nella legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo l'art. 150 della legge regionale n. 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 150-bis istituzione del primo registro degli istruttori accreditati

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'art. 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.»

*Capo VI*

## INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO

## Art. 83.

*Sostituzione dell'art. 153 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 153 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 153 regolamenti

1. Con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della presente legge;

b) pubblici esercizi.»

## Art. 84.

*Modifica all'art. 155 della legge regionale n. 2/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 155 della legge regionale n. 2/2002 le parole «di cui alla legge n. 287/1991» sono soppresse.

## Art. 85.

*Modifica all'art. 157 della legge regionale n. 2/2002*

1. Il comma 1 dell'art. 157 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'art. 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.»

*Capo VII*

## ATTIVITÀ PROMOZIONALE

## Art. 86.

*Sostituzione della rubrica del capo III  
del titolo XI della legge regionale n. 2/2002*

1. La rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale n. 2/2002 è sostituita dalla seguente: «Attività promozionale».

## TITOLO V

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI  
PER IL SOSTEGNO DELLE PMI*Capo I*

## DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI

## Art. 87.

*Modifica all'art. 48 della legge regionale n. 18/2005*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:

«3-bis. Il regolamento di cui al comma 2 può aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).»

## Art. 88.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 2/2012*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:

«3-bis. Nel rispetto delle soglie e intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di «start up» costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, il tasso di interesse applicato è ridotto del 50 per cento.»

## Art. 89.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 1/2007*

1. Dopo il comma 29 dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

«29-bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).»



## Art. 90.

*Rendicontazione di misure contributive complesse*

1. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle imprese conseguenti alla crisi internazionale anche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa connesse alla fase di rendicontazione di incentivi in materia di attività produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in caso di misure contributive di particolare complessità, a prevedere nei relativi regolamenti attuativi quanto previsto all'art. 41-*bis* della legge regionale n. 7/2000 come unica modalità di rendicontazione.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

*Capo I*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 91.

*Comitato regionale UNPLI*

1. Nella legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ovunque ricorra la denominazione «Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia» essa è sostituita dalla seguente:

«Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI).»

## Art. 92.

*Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:

- a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
- b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;
- c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

## Art. 93.

*Norme finanziarie*

1. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per

gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese correnti».

2. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte capitale, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese di investimento».

3. Per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Finanziamenti alle PMI per il supporto delle reti d'impresa».

4. Alla copertura dell'onere di 30.000 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.1022 e dal capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

5. Alla copertura dell'onere complessivo di 20.000 euro per l'anno 2013, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 e dal capitolo 9249 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

## Art. 94.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 41, 42, 44, 51, 52, comma 2, 58, 58-*bis*, 59, 60, 61, 64, comma 7-*ter*, 69, 72, 78, 80, 83, commi 3 e 4, 89, comma 1, lettera c), 95 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

b) i commi 31 e 32 dell'art. 106 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (modificativi degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 2/2002);

c) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (modificativi degli articoli 58 e 58-*bis* della legge regionale n. 2/2002);

d) l'art. 36 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modificativo dell'art. 95 della legge regionale n. 2/2002);

e) gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);



f) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (modificativi degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 30/1984);

g) il comma 6-bis dell'art. 30, il comma 4 dell'art. 37 e il comma 7 dell'art. 40-ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

h) la lettera h) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (modificativa dell'art. 30 della legge regionale n. 12/2002);

i) il comma 4-bis dell'art. 79 della legge regionale n. 7/2011 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali nn. 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche);

j) la lettera a) del comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

2. A decorrere dal 31 dicembre 2013 sono abrogate:

a) le lettere a), c), c-bis ed e) del comma 1 e il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

b) le lettere b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 74 della legge regionale n. 7/2011.

Art. 95.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione.

Trieste, 4 aprile 2013

TONDO

(Omissis).

13R00242

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2013, n. 5.

**Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 10 aprile 2013 - SO n. 16)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

*Norme urgenti in materia di attività economiche*

1. Nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facoltà di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalità e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione.

2. Al comma 16 dell'art. 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole «quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni».

3. Per le finalità di cui all'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.



4. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio del Friuli-Venezia Giulia per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle sale medesime. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto della regola *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore «*de minimis*».

6. Con regolamento, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4.

7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche».

8. Per le finalità di cui all'art. 9-*bis* della legge regionale n. 21/2006 è autorizzata la spesa di 347.516,04 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

10. I commi 56 e 57 dell'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono sostituiti dai seguenti:

«56. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). A tal fine l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e può utilizzare i marchi collettivi regionali di cui alla deliberazione della giunta regionale 2 dicembre 2010, n. 2495 (Registrazione di marchi collettivi per la promozione del settore agricolo e agroalimentare e indirizzi per la gestione da parte dell'ERSA).

57. L'ERSA partecipa a eventi, mostre e fiere di rilievo nazionale e internazionale secondo modalità individuate nel programma annuale delle attività allegato al bilancio di previsione.

57-*bis*. L'ERSA è autorizzata a concedere un contributo annuale al comitato regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia (UNPLI) per promuovere l'organizzazione, da parte del comitato e delle Associazioni pro loco aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i prodotti agricoli e

agroalimentari. Il comitato presenta domanda di contributo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dei criteri generali individuati dall'ERSA. La domanda è corredata dell'elenco degli eventi per l'anno successivo individuati in ordine di priorità e da un dettagliato preventivo di spesa che può prevedere una quota, fino al 15 per cento del contributo richiesto e nel limite massimo di 15.000 euro, destinata al rimborso forfettario delle spese sostenute dal comitato per l'attuazione degli eventi. L'ERSA inserisce l'elenco degli eventi nell'ambito del proprio programma annuale delle attività nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo è ripartito dal comitato fra gli organizzatori dei singoli eventi.

57-*ter*. L'ERSA è, altresì, autorizzata a concedere contributi a comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento regionale.

57-*quater*. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali):

- a) il comma 1 e la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 6;
- b) la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7;
- c) l'art. 9;
- d) il comma 2 dell'art. 10.

57-*quinqies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 57-*ter* sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate);

b) il comma 67 dell'art. 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (modificativo dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1967);

c) l'art. 29 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (modificativo dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1967).».

11. Al fine di consentire l'applicazione, nel 2013, dell'art. 6, comma 57-*bis*, della legge regionale n. 1/2004, come inserito dal comma 10, l'ERSA può utilizzare fondi propri per l'erogazione del contributo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ERSA approva i criteri generali per la presentazione della domanda di contributo; la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'elenco degli eventi finanziabili è approvato con decreto del direttore generale dell'ERSA entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

12. A fronte della necessità del comparto agroalimentare regionale di contrastare le criticità derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla sua frammentazione e polverizzazione rispetto agli standard europei, la Regione concede finanziamenti agevolati alle cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano in forma congiunta e integrata iniziative e progetti per il perseguimento di almeno una delle seguenti finalità:

- a) realizzazione di economie di scala o di scopo;



b) realizzazione di una maggiore efficienza in ambito produttivo o commerciale.

13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole cooperative che soddisfano le seguenti condizioni:

a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;

b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;

c) sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

d) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

e) aderiscono, insieme ad almeno un'altra cooperativa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12, lettere a) e b);

f) non versano in condizioni di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, dell'1 ottobre 2004 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà).

14. I finanziamenti di cui al comma 12 sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e sono concessi, a titolo di «*de minimis*», previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari in ordine alla congruenza dell'iniziativa o del progetto con le finalità di cui al comma 12 e in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 12.

15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata dalle cooperative al competente servizio dell'amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982 e con allegata:

a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), c) e d);

b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera e);

c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento in conformità a quanto previsto dal comma 16;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine al possesso del requisito di cui al comma 13, lettera f), e in ordine a tutti gli aiuti «*de minimis*» eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

16. I finanziamenti sono concessi per un importo massimo pari alle spese correnti sostenute dalla cooperativa richiedente nell'ultimo esercizio contabile chiuso.

17. I finanziamenti sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra amministrazione regionale e banche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982 e hanno una durata massima di diciotto mesi comprensiva del periodo di preammortamento.

18. Al fine di armonizzare le disposizioni regionali a quanto previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, come sostituito dall'art. 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e modificato dall'art. 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ai commi 1, 2, e 2-*bis* dell'art. 13-*bis* della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».


19. Al fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 13-*bis* della legge regionale n. 22/2006, al comma 18, dell'art. 13, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

20. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni del demanio idrico regionale, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare ai competenti uffici regionali istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideeterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.».

21. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'art. 6, commi 72 e 74, della legge regionale n. 1/2004, anche in caso di prolungamento della durata del piano di ammortamento del mutuo contratto dal beneficiario.

22. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 21 il soggetto beneficiario presenta istanza alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



23. Al comma 46 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «, ristrutturazione o adeguamento».

24. In relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 46, della legge regionale n. 18/2011, come modificato dal comma 23, all'unità di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 4058 dopo le parole «per l'acquisto» sono aggiunte le seguenti: «, ristrutturazione o adeguamento».

25. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso, ai sensi dell'art. 161 della legge regionale 16 febbraio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto del direttore del servizio sviluppo sistema turistico regionale 29 novembre 2011, n. 2099/TUR (Concessione contributo al comune di Grado per il rifacimento di un trampolino a mare), al comune di Grado e finalizzato all'intervento per il rifacimento del trampolino a mare, previa istanza del comune, per la realizzazione di strutture balneari o strutture adibite alla balneazione fisse o mobili.

26. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo pari a 300.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), per il perseguimento delle finalità istituzionali».

29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 59, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

30. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), è aggiunto il seguente:

«1-bis. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.»

31. All'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 54 dopo le parole «un contributo straordinario» sono inserite le seguenti: «fino a 200.000 euro

a titolo di “*de minimis*” ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore»;

b) al comma 55 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla concessione del contributo si provvede secondo criteri e modalità definite nell'apposito regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000. Le domande già presentate sono restituite ai soggetti richiedenti.»;

c) al comma 56 le parole «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

32. Per le finalità di cui all'art. 89 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è disposto uno stanziamento di 98.500 euro, da assegnare ai comuni di Gradisca d'Isonzo e di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi.

33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 98.500 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 3049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi al comune di Gradisca d'Isonzo e al comune di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi».

34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A.

## Art. 2.


### *Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio*

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo la parola «realizzazione» sono inserite le seguenti: «o per la sola progettazione.».

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 2.3.1.1049 nella denominazione del capitolo 1836 dopo la parola «realizzazione» sono aggiunte le seguenti: «o per la sola progettazione».

3. Dopo il comma 10 dell'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente:

«10-bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività,



compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano, con esclusione di quelle concernenti il deflusso minimo vitale, sono definite con la deliberazione della giunta regionale di adozione del progetto del Piano.».

4. Al comma 8 dell'art. 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «ai fini dell'approvvigionamento di energia» sono soppresse.

5. Alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), dopo le parole «province, comuni, amministrazioni statali, consorzi di bonifica o comunità montane» sono aggiunte le seguenti: «e altri enti pubblici».

6. All'art. 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

*b)* al comma 2 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

*c)* al comma 3 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

7. La progettazione e la realizzazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina del costo complessivo di 300.000 euro, già affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al comune di Cimolais in base alla deliberazione della giunta regionale n. 2678 del 21 ottobre 2005, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione dell'intervento per la difesa del centro abitato del comune di Cimolais, di cui lo studio del dissesto geologico in località Crep de Savath, ha evidenziato la priorità assoluta.

8. In attuazione a quanto disposto dal comma 7 l'amministrazione regionale è autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. ALP/2392-Pn/lg/12 del 25 ottobre 2005, a integrazione dell'intervento relativo al completamento delle opere paramassi a lato della strada statale 251 presso il centro abitato del comune di Cimolais, già affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva al comune medesimo con il decreto n. ALP/2395-Pn/lg/11 del 25 ottobre 2005 e fermi restando l'impegno della somma di 300.000 euro a valere sull'unità di bilancio 2.4.2.1052 e sul capitolo di spesa 2541, nonché l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del comune di Cimolais per le spese sostenute e documentate per la progettazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina.

9. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla rea-

lizzazione della variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del consorzio medesimo.

10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 6.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 19.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1030 e dal capitolo 1804 limite 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

13. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*».

14. I commi 51, 52 e 53 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 sono abrogati.

15. Nelle attività di recupero e ripristino di siti e aree degradate da attività antropiche che comportano significative alterazioni della morfologia del suolo, deve essere privilegiato il ripristino morfologico delle forme del paesaggio preesistenti l'intervento. I procedimenti riguardanti il rilascio di pareri, permessi e autorizzazioni che prevedono il recupero e il ripristino del suolo devono tener conto della fattibilità tecnica ed economica del ripristino morfologico, da considerarsi come migliore tecnica possibile sovraordinata alle diverse alternative ammissibili. La disposizione non si applica nel caso l'attività antropica abbia originato, o dia origine a corpi idrici di superficie, ovvero non produca significative alterazioni morfologiche del suolo, oppure comporti costi non compatibili a carico del proponente. La disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge e a quelli di revisione, riesame, o variante di progetti già valutati alla medesima data.

16. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *j)* del comma 2 dell'art. 16, dopo le parole «del tipo di conduttori» sono aggiunte le seguenti: «, dei sostegni»;

*b)* alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 41, le parole «impianti attualmente attivi» sono sostituite dalle seguenti: «impianti attualmente esistenti».



17. Al comma 48 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «all'Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale» sono aggiunte le seguenti: «e all'Associazione nazionale forestali sezione del Friuli-Venezia Giulia».

18. In relazione al disposto di cui all'art. 8, comma 48, della legge regionale n. 4/2001, come modificato dal comma 17, all'unità di bilancio 2.1.1.5030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 2800 dopo le parole «Corpo forestale regionale» sono aggiunte le seguenti: «e all'Associazione nazionale forestali sezione del Friuli-Venezia Giulia».

19. Al comma 3-*bis* dell'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli impianti di tipo a) e b) se di società a partecipazione pubblica».

20. Al comma 58 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole «del relativo canone» sono aggiunte le seguenti: «e all'emissione o adeguamento della relativa concessione di derivazione e uso plurimo».

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

### Art. 3.

#### *Norme urgenti in materia di gestione del territorio*

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«3. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere sino al 98 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione, quali la costruzione di impianti irrigui pilota per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio, l'ammodernamento degli impianti irrigui, la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione e per la realizzazione di studi di fattibilità di interventi irrigui.»

2. In relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 27/2012, come sostituito dal comma 1, all'unità di bilancio 1.1.2.1003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 6515 è sostituita dalla seguente: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione».

3. La disposizione di cui all'art. 51, comma 7, lettera g), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e la disposizione di cui all'art. 51-*bis*, comma 4, della legge regionale n. 14/2002, si applicano alle opere pubbliche realizzate dai consorzi di bonifica in forza di atti di delegazione amministrativa intersoggettiva emessi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 27/2012.

4. Per le delegazioni amministrative intersoggettive nei confronti dei consorzi di bonifica assentite antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 27/2012 continuano a operare le disposizioni relative alla liquidazione previste dai relativi atti di delegazione.

5. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:

«5-*bis*. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all'art. 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i consorzi possono trasferire ai soggetti gestori di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonché i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dalla consulta d'ambito su intesa degli enti interessati.»

6. All'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «e per l'accesso telematico alla banca dati» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:


«3-*bis*. Con la deliberazione di cui al comma 2 la giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.»

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 16, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 15/2010, come inserito dal comma 6, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, l'importo di 150.000 euro a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.

9. Il finanziamento di cui al comma 8 viene disposto nei modi previsti dalla legge regionale n. 14/2002. Il decreto di concessione fissa i termini di rendicontazione del finanziamento.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1078 e del capitolo 3803 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone».



11. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

12. Il comma 14-ter dell'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della regione), è sostituito dal seguente:

«14-ter. Il Piano del governo del territorio, esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14-bis e del parere motivato, è approvato con decreto del presidente della regione, da assumersi previa conforme deliberazione della giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il diciottesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, non prima del 1° gennaio 2015.»

13. Nel quadro dell'accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Zucchi-Lanfranco di Cividale del Friuli l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di finanza nel comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo al soggetto attuatore per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di finanza nel comune di Cividale del Friuli».

15. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2012 le parole «Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna».

16. Dopo il punto 5) della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è aggiunto il seguente:

«5-bis) urbanistica.»

17. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 43/1990 è inserita la seguente:

«b-bis) costituisce, ove necessario a perseguire gli scopi di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, variante agli strumenti urbanistici, previo parere favorevole dell'ente competente;».

18. Dopo il comma 4-bis dell'art. 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è inserito il seguente:

«4-ter. Il provvedimento di cui all'art. 19 della legge regionale n. 43/1990 può modificare il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3.»

19. La lettera d) del comma 1 dell'art. 6-ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è sostituita dalla seguente:

«d) ricevimento certificazioni energetiche e VEA;»;

20. I commi 2 e 2-bis dell'art. 6-ter della legge regionale n. 23/2005 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad ARES un contributo in conto esercizio a copertura delle spese sostenute in relazione alle attività istituzionali svolte. Una quota del contributo è finalizzata alla copertura dei costi per il personale. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2-bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società gli importi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 effettuate fino all'entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale e difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali e affari istituzionali, economici e fiscali generali), sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società medesima e desumibili dai bilanci approvati dalla giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.»

21. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 6-ter, comma 1, della legge regionale n. 23/2005, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARES - Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile soc. a r.l. contributi in conto capitale per spese di investimento dell'Agenzia medesima.

22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1419 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi in conto capitale per spese d'investimento ad ARES Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile».

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede mediante storno dall'unità di bilancio 11.4.2.1192 e dal capitolo 1423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e dal bilancio per l'anno 2013.



24. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al comune di Sacile ai sensi dell'art. 4, commi 13, 14 e 15, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la realizzazione delle opere necessarie all'installazione nel territorio comunale di uno o più fontanelli d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento, anche qualora gli impianti per l'erogazione dell'acqua non siano acquistati dall'ente ma forniti dalla ditta incaricata della gestione e manutenzione.

25. I commi 63, 64 e 65 dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono sostituiti dai seguenti:

«63. L'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche, di organizzazione di convegni, nonché per le spese di missione e per partecipazione a corsi di formazione, nell'ambito delle attività di interesse dell'Osservatorio degli appalti.

64. I fondi di cui al comma 63 possono, altresì, essere destinati alla realizzazione di attività formative in materia di appalti e di normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, prestate a favore delle stazioni appaltanti.

65. Le spese di cui ai commi 63 e 64 possono essere disposte mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, dipendente in servizio presso la Direzione centrale competente per materia.»

26. Al comma 1-*bis* dell'art. 37 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita, in accordo alla normativa vigente, l'esecuzione di interventi».

27. Nella rubrica dell'art. 37-*bis* della legge regionale n. 16/2002, le parole «di manutenzione degli alvei» sono sostituite dalle seguenti: «sui corsi d'acqua».

28. Il comma 1 dell'art. 37-*bis* della legge regionale n. 16/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di cui all'art. 37, comma 1-*bis*, che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici. Il materiale litoide conseguente a tali interventi, sottoposto al pagamento di canone, costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).»

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

#### Art. 4.

##### *Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti*

1. Il comma 105 dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'amministrazione regionale, previa deliberazione della giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nelle finalità istituzionali dell'ente beneficiario. Per detti interventi trova applicazione l'art. 9, comma 80, della legge regionale n. 14/2012.»

2. All'art. 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre;»

b) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:


«l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale.»

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;»

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2009 è inserita la seguente:

«d-*bis*) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;»



5. Dopo il comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le modalità di computo di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli interventi realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 19/2009 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

7. Ai commi 1 e 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 19/2009 dopo la parola «ampliamento» sono inserite le seguenti: «anche in corpo distaccato».

8. Al comma 21 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo le parole «acquisto dell'immobile» sono inserite le seguenti: «o di arredi e attrezzature.»

9. In via di interpretazione autentica dell'art. 40, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), tra le competenze attribuite alla Regione dal 1° gennaio 2008 per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, rientrano anche quelle di cui all'art. 17, comma 7, lettera c), della legge regionale stessa.

10. Il comma 118 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012 è sostituito dal seguente:

«118. Le domande per le erogazioni di cui al comma 117, lettera a), vengono presentate nel periodo di sospensione dei mutui e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, e le istruttorie sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA entro i successivi novanta giorni nell'ambito di accordi finalizzati a contenere al massimo gli oneri a carico delle famiglie e della pubblica amministrazione.»

11. In via di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), gli obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica si riferiscono ad alloggi aventi destinazione d'uso residenziale come determinata dagli strumenti urbanistici comunali.

12. In via di interpretazione autentica, il requisito previsto dall'art. 12, comma 1-sexies, lettera a), della legge regionale n. 6/2003 è richiesto in capo ad almeno uno dei richiedenti le agevolazioni.

13. Il requisito previsto dall'art. 12, comma 1-sexies, lettera c), della legge regionale n. 6/2003 è richiesto in capo anche ai richiedenti le agevolazioni a sostegno dei canoni di locazione.

14. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2003 è aggiunto il seguente paragrafo: «I beneficiari sono altresì obbligati a non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo.»

15. All'art. 16 della legge regionale n. 6/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «al momento del decesso del beneficiario» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari» sono soppresse;

c) il comma 3 è abrogato.

16. All'art. 17 della legge regionale n. 6/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 15, comma 2, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato all'art. 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

2-ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 15, comma 2, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.»

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

18. L'amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a trasferire al comune di Trieste le quote di propria spettanza, in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Trieste n. R.G. 479/2011 e n. R.G. 64/2012 inerenti l'applicazione delle norme in materia di sostegno alle locazioni come definito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 6/2003.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 9697 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Spese derivanti da sentenze del Tribunale di Trieste in materia di applicazione di norme in materia di sostegno alle locazioni».

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 21/2007 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 9687 del medesimo stato di previsione della spesa.



22. Al comma 117 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «Beata Vergine Maria Addolorata» sono sostituite dalle seguenti: «Madonna Addolorata».

23. In relazione al disposto di cui al comma 22 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5053 nella denominazione del capitolo 3468 le parole «Beata Vergine Maria Addolorata» sono sostituite dalle seguenti: «Madonna Addolorata».

24. Il comma 99 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2011 è sostituito dal seguente:

«99. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale;

b) alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in comune di Pasion di Prato un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti.»

25. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 99, lettera a), della legge regionale n. 18/2011, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3417 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo straordinario alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale».

26. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 99, lettera b), della legge regionale n. 18/2011, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3418 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo straordinario alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in comune di Pasion di Prato per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti».

27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, corrisponde a parte delle somme non impegnate al 31 dicembre 2012 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge regionale n. 21/2007, con la deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 2013, n. 77 (Legge regionale n. 21/2007, art. 31, commi 2, 3 e 6 - trasferimento somme non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2012 relative a capitoli regionali, mutuo e fondi del personale).

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 21/2007, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 del medesimo stato di previsione della spesa.

30. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Fontanafredda un contributo per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie del comune.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata dal comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo al comune di Fontanafredda per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie - ricorso al mercato finanziario».

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 4148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

34. Al fine di favorire l'acquisizione della prima casa da parte di soggetti acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati da cooperativa edilizia, nei cui confronti sia stato assunto un provvedimento di revoca dell'anticipazione regionale concessa ai sensi dell'allora vigente art. 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con obbligo degli acquirenti di restituzione del contributo medesimo, l'amministrazione regionale è autorizzata a definire i contenziosi con gli obbligati e accettare, in via di transazione, un rimborso pari all'85 per cento dell'importo dovuto in linea capitale, a fronte di formale richiesta di definizione da parte degli interessati medesimi. La richiesta degli interessati deve pervenire entro il 20 maggio 2013, termine ultimo per la proposizione dell'appello, alla struttura regionale competente in materia di edilizia, che vi provvede nei successivi novanta giorni.



35. L'amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'allora vigente art. 94 della legge regionale n. 75/1982, alle seguenti condizioni:

a) che le anticipazioni siano già state frazionate in capo agli acquirenti degli alloggi;

b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria dell'anticipazione originaria;

c) che gli alloggi siano oggetto di pignoramenti immobiliari promossi da terzi per il recupero di crediti nei confronti dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte sugli immobili stessi.

36. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 35, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia dei diritti di credito.

37. Le disposizioni dei commi 35 e 36 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.

38. I termini di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'amministrazione regionale a favore degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, si intendono automaticamente prorogati per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall'art. 14 della legge regionale n. 27/2012, in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'art. 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale.

39. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è aggiunta la seguente:

«d-bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza.».

40. Il comune di Sutrio è autorizzato a modificare la destinazione d'uso di una parte dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia, realizzato con contributo concesso ai sensi dell'art. 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale n. 1/2005, e dell'art. 4, commi 26, 27 e 28, della legge regionale n. 15/2005, al fine di poterla destinare ad asilo nido.

41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

## Art. 5.

### *Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie*

1. All'art. 6, comma 171, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici».

2. All'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 224 dopo le parole «restauro e promozione» sono inserite le seguenti: «, da realizzarsi nell'anno 2013»;

b) al comma 225 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 28 febbraio 2014.».

3. I commi 13, 14 e 15 dell'art. 41 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono abrogati.

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è autorizzata la spesa di 86.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.


5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 5339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. I commi 307 e 308 dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

7. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Piccolo Teatro della Città di Udine, di Udine, un contributo straordinario per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione Piccolo Teatro della città di Udine per l'attività istituzionale e la realizzazione di eventi».



10. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5051 e dal capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2013, all'associazione Oikos Onlus di Udine un contributo straordinario di 5.000 euro, a copertura delle spese sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese gestionali e amministrative, nonché le spese per il personale dedicato al progetto.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.

13. Il contributo di cui al comma 11 non è cumulabile con altri contributi concessi per la realizzazione della medesima iniziativa.

14. Il procedimento di cui al comma 11 si conclude entro centottanta giorni.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 2069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione Oikos Onlus di Udine a copertura delle spese sostenute per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta».

16. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

17. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia un ulteriore incentivo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attività motoria nella scuola primaria.

18. Le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 17 sono trasferite all'amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e i contributi medesimi sono concessi ed erogati con le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al 50 per cento del finanziamento trasferito all'amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e di importo non superiore a 250.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive di domanda di concessione di contributo corredata di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di


un rendiconto delle spese sostenute. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute, delle risorse a ciò necessarie;

b) una seconda quota, pari al 30 per cento del finanziamento trasferito all'amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e di importo non superiore a 150.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del primo semestre di attività, di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario che riporti le spese sostenute redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive, relativi al primo semestre di attività. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute, delle risorse a ciò necessarie;

c) una terza quota pari al 20 per cento del finanziamento trasferito all'amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e di importo non superiore a 100.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute e la Regione di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di svolgimento del progetto e di un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute, delle risorse a ciò necessarie.

19. Al fine della rendicontazione degli incentivi di cui al comma 17, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, il comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia presenta al Servizio attività ricreative e sportive una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

20. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 18 e 19, entro i termini ivi indicati, o la mancata realizzazione del progetto Movimento in 3S, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.



21. Alle finalità previste dal comma 17 si provvede con le risorse a tal fine trasferite dallo Stato e iscritte sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 2747 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 e sull'unità di bilancio 5.1.1.1088 e sul capitolo 6747 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

22. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è inserito il seguente:

«3-bis. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.»

23. La disposizione di cui al comma 22 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Al comma 11-bis dell'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la parola: «ammessa» è sostituita dalla seguente: «ammissibile».

25. La disposizione di cui al comma 24 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. All'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 34 la parola «perentorio» è soppressa;

b) al comma 34 le parole «il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, nel caso in cui i lavori siano stati già ultimati, a fissare il termine di rendicontazione entro il 31 dicembre 2014»;

c) dopo il comma 34 è inserito il seguente:

«34-bis. I nuovi termini di inizio, di ultimazione e di rendicontazione dei lavori, fissati ai sensi del comma 34, possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni.»

27. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della giunta regionale, i contributi già concessi ai seguenti beneficiari:

a) al comune di Polcenigo, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 8/2003 e a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento denominato Miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, già realizzato;

b) al comune di Sauris, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 8/2003 e a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento denominato Costruzione maneggio provvisto di copertura;

c) all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 8/2003 e a valere sui fondi 2006 per il finanziamento dell'intervento denominato Recupero adeguamento spogliatoi, illuminazione, gradinata, rifacimento campi da gioco;

d) al comune di Zuglio ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 8/2003 e a valere sui fondi 2008, per il finanziamento dell'intervento denominato Completamento degli impianti sportivi comunali.

28. L'amministrazione regionale provvede alla conferma dei contributi di cui al comma 27 anche nel caso in cui

i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

29. Per le finalità di cui al comma 27, i beneficiari ivi indicati presentano alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo.

30. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 29 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.

31. Al comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 8/2003 le parole «dalla data di» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine fissato o prorogato per la».

32. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della giunta regionale, il contributo annuo decennale assegnato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2003, al comune di Azzano Decimo con deliberazione della giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2451 (Contributi per l'impiantistica sportiva), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso da quello ivi previsto e denominato Costruzione di una palestra scolastica.


33. Per le finalità di cui al comma 32, il comune di Azzano Decimo presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa.

34. In conformità a quanto deliberato dalla giunta regionale, la struttura regionale competente conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori nonché di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.

35. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 8/2003, per investimenti realizzati da società e associazioni sportive, parrocchie, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, si intendono anche quelli realizzati su impianti sportivi di proprietà comunale.



36. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2003 è sostituito dal seguente:

«2. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili e che operano in modo continuativo in tale ambito contribuiti sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.»

37. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.1.1088 nella denominazione del capitolo 6041 le parole «alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1-bis, art. 18, legge regionale 3 aprile 2003, n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili».

38. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 6158 le parole «alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1-bis, art. 18, legge regionale 3 aprile 2003, n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili».

39. Alla legge regionale n. 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 dell'art. 2 le parole «sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «beni e attività culturali della direzione centrale competente in materia di cultura»;

b) al comma 12 dell'art. 4 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici»;

c) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attività produttive»;

2) al comma 28 le parole «5.1.1.1090» sono sostituite dalle seguenti: «5.1.2.1090»;

3) al comma 36 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attività produttive»;

4) al comma 149 le parole «la realizzazione della doppia copertura dei campi da tennis» sono sostituite dalle seguenti: «la sostituzione della copertura di due campi da tennis, nonché per il rifacimento del campo di gioco in materiale sintetico e per la realizzazione della relativa copertura di un ulteriore campo da tennis»;

5) al comma 150 le parole «centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2013»;

6) i commi da 158 a 160 sono abrogati;

7) alla lettera o) del comma 222 le parole «anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso» sono soppresse;

8) dopo il comma 222 è inserito il seguente:

«222-bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della giunta regionale, i contributi già concessi ai beneficiari indicati al comma 222 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.»;

9) al comma 223 le parole «al comma 222, i beneficiari ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 222 e 222-bis, i beneficiari indicati al comma 222»;

10) al comma 341 le parole «e al servizio competenti in materia di beni e attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di attività produttive»;

11) al comma 391 le parole «infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie».

40. Sono fatte salve le domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 13, dell'art. 4, comma 12, dell'art. 6, commi 16, 36, 341 e 391, della legge regionale n. 27/2012.

41. In relazione al disposto di cui al comma 39, lettera c), punto 4), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 5848 le parole «per la realizzazione della doppia copertura dei campi di tennis» sono sostituite dalle seguenti: «per la sostituzione della copertura di due campi da tennis nonché per il rifacimento del campo di gioco e per la realizzazione della copertura di un ulteriore campo da tennis».

42. La commissione di cui all'art. 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), costituita con decreto del presidente della regione 16 ottobre 2008, n. 270 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Costituzione), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.



43. Il contributo ventennale assegnato alla Parrocchia Abbazia di santa Maria di Sesto al Reghena ai sensi dell'art. 6, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è determinato, fermo restando l'ammontare massimo di 50.000 euro annui, nell'importo annuo pari al 7 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

44. Al comma 1 dell'art. 306 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), le parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».

45. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 26/2007 è inserito il seguente:

«2-bis. La durata dei progetti di cui al comma 1 non può superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di liquidazione di un acconto sino all'80 per cento del contributo concesso, adottato all'atto della comunicazione dell'avvenuto avvio delle iniziative progettuali finanziate.»

46. La Regione al fine di favorire la concertazione tra i vari soggetti coinvolti nella valorizzazione del sito seriale UNESCO «I Longobardi in Italia. Centri del potere (568-774 d.C.)», inserito nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, si avvale di un comitato composto da:

- a) assessore regionale alla cultura o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) sindaco del comune di Cividale, con funzioni di vicepresidente;
- c) assessore regionale al turismo, o suo delegato;
- d) il direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia;
- e) il direttore di Turismo FVG;
- f) il parroco di S. Maria Assunta di Cividale, o suo delegato;
- g) un rappresentante dei soggetti interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO, scelto dall'assessore regionale alla cultura.

47. Partecipano ai lavori del comitato, senza diritto di voto, i dirigenti regionali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici).

48. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di cultura. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del presidente o del vicepresidente.

49. Il comitato formula indirizzi e proposte:

- a) sugli accordi di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 34/2007 che interessano il sito di cui al comma 46;
- b) sugli interventi di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma 46;

c) sulla stipula di accordi di programma, da parte dei soggetti interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO di cui al comma 46.

50. Le iniziative di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma 46 sono curate per conto della Regione dall'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia che assicura ai soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO di cui al comma 46, il supporto tecnico scientifico, nonché la consulenza per la realizzazione dei relativi interventi.

51. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della giunta regionale, il contributo già concesso al comune di Villa Santina ai sensi della legge regionale n. 8/2003 e a valere su fondi 2004 per la realizzazione dell'intervento denominato Completamento palestra comunale a favore della realizzazione del diverso intervento denominato Miglioramento funzionale della palestra comunale e relativa area di pertinenza, già parzialmente realizzato.

52. Per le finalità di cui al comma 51, il comune di Villa Santina presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini penultimi di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

53. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 52 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.

54. Al comma 325 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/2012 le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

55. Al comma 16 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2010, dopo le parole «non si applicano» sono inserite le seguenti: «al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli-Venezia Giulia istituito ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002)».

56. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste un contributo di 15.000 euro per la realizzazione della manifestazione Carnevale Carsico.

57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.



58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport a Prata di Pordenone, finanziato con le risorse ASTER stanziare nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009, fra la Regione e i comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravidomini, facenti parte dell'Associazione intercomunale Sile, è fissata, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, al 31 dicembre 2014.

60. Al comma 34 dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), le parole «a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario che il predetto soggetto stipuli» sono soppresse.

61. Il comma 35 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/2002.».

62. Al comma 32 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Per promuovere la realizzazione di un progetto di cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento di lingue e civiltà dell'Europa Centro-orientale» sono sostituite dalle seguenti: «Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico»;


b) le parole «aventi a oggetto l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a Andrzej Litwornia» sono sostituite dalle seguenti: «e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini».

63. In relazione al disposto di cui all'art. 7, comma 32, della legge regionale n. 12/2009, come modificato dal comma 62, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5054 la denominazione del capitolo 5294 è sostituita con la seguente: «Contributo straordinario all'Università degli studi di Udine per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini».

64. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 80.000 euro, concesso all'Università di Udine, destinandolo alle finalità di cui all'art. 7, comma 32, della legge regionale n. 12/2009, come modificato dal comma 62. Il decreto del direttore centrale fissa il termine per la presentazione della rendicontazione.

65. Relativamente alle domande di contributo per attività culturali accolte e finanziate nel 2012 ai sensi dell'art. 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell'art. 6, comma 40, della legge regionale n. 22/2010, della legge regionale n. 68/1981, della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nonché quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale n. 18/2011 e dalla legge regionale n. 14/2012 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 30 giugno 2013. Conseguentemente il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 settembre 2013.

66. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, le somme disponibili o prive di possibilità di impegno, destinate all'Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 e INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 - IV e ultimo avviso scorrimento graduatorie, come individuate e assegnate alle competenti direzioni centrali, con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1098 (Individuazione per l'anno 2012 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), per un importo pari a 1.924.180,10 euro, al fine di garantire continuità, sono attribuite in deroga all'art. 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), al Programma operativo del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013 che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale.



67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

68. All'onere di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 67, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

69. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 21/2007, è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo, dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 9600 del medesimo stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 2013, n. 214 (Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2012 relative ad assegnazioni statali e a cofinanziamenti di progetti statali e comunitari).

70. Al fine di dare sollievo alla grave emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica nel territorio regionale, la somma di 300.000 euro relativa al decreto di impegno del 23 agosto 2012, n. 1667, del direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali già assegnata al fondo POR FESR 2007-2013 per lo sviluppo competitivo delle PMI - azione 1.2.A), è destinata alle finalità previste dal Programma operativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo o sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

71. In relazione al disposto di cui al comma 70 sono previste entrate per 300.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione «Rientri dal Fondo POR FESR 2007-2013 - fondi regionali».

72. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'entrate previste dal comma 71 il direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali effettua il pagamento delle somme relative al decreto di impegno di cui al comma 70, con commutazione in entrata a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

73. Per le finalità del Programma operativo 2007-2013 del Friuli-Venezia Giulia - Fondo sociale europeo, obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, modificato con decisione della Commissione europea C(2012) 1889 del 21 marzo 2012, che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

74. Dopo il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 21/2007 è inserito il seguente:

«6-bis. In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente commissione consiliare.»


75. Relativamente alle domande di contributo per attività sportive accolte e finanziate nel 2012 ai sensi della legge regionale n. 8/2003, dell'art. 15, commi da 8 a 11, della legge regionale n. 17/2008, nonché quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale n. 18/2011 e dalla legge regionale n. 14/2012, il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 aprile 2013.

76. All'art. 15 della legge regionale n. 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole «dal 2012 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2015»;

b) al comma 24 le parole «l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2013»;

c) al comma 24 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro».



77. La tabella Q relativa all'art. 6, comma 65, della legge regionale 27/2012 è sostituita con la seguente tabella:

TABELLA Q	
Legge regionale 5 febbraio 1992 n. 4 (Legge finanziaria 1992) - articolo 35 - Organismi associativi	
BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
1. Associazione delle comunità istriane	€ 42.000,00
2. Unione degli Istriani	€ 45.000,00
3. Associazione Giuliani nel mondo	€ 24.375,00
4. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato di Trieste	€ 23.250,00
5. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine	€ 14.625,00
6. Società istriana di Archeologia e Storia patria	€ 13.875,00
7. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia	€ 11.250,00
8. Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati	€ 10.875,00
9. Circolo di Cultura Istroveneta «Istria»	€ 7.500,00
10. Associazione libero Comune di Pola in esilio	€ 4.500,00
11. Delegazione di Trieste libero comune di Zara in esilio	€ 4.500,00
12. Fondazione scientifico culturale Rustia Trainè	€ 3.750,00
13. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone	€ 3.000,00
14. Associazione Francesco Patrizio della Comunità Chersina	€ 1.500,00
TOTALE CAPITOLO 5303	€ 210.000,00




78. La tabella R relativa all'art. 6, comma 69, della legge regionale 27/2012 è sostituita con la seguente tabella:

TABELLA R			
Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico)			
A) articolo 1, comma 1 - Contributo a sostegno dell'attività svolta dal soggetto gestore del Polo SBN nella regione a favore della rete bibliotecaria regionale (Lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.Reg. 30 settembre 2008, n. 0262/Pres. - Convenzione posizione n. 57/CONV dd. 22 luglio 2009)			
ENTE		CONTRIBUTO 2013	
Università degli Studi di Trieste		€ 15.000,00	
B) articolo 11 - Biblioteche riconosciute di interesse regionale (ex DGR n. 843 dd. 8 aprile 2009 e DGR n. 890 dd. 20 maggio 2011)			
ENTE GESTORE		BIBLIOTECA	CONTRIBUTO 2013
1	Seminario Teologico Centrale di Gorizia	Biblioteca pubblica del Seminario Teologico Centrale di Gorizia	€ 12.000,00
2	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN)	Biblioteca scientifica e per i Pazienti	€ 4.500,00
3	Parrocchia San Nicolo' Vescovo - Sacile	Biblioteca di Studi Biblici	€ 6.000,00
4	Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone	Biblioteca del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone	€ 12.000,00
5	Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Sezione provinciale di Pordenone	Biblioteca del libro parlato «Marcello Mecchia»	€ 9.000,00
6	Centro Culturale Italo Tedesco di Trieste-Goethe Zentrum Triest	Biblioteca del Centro	€ 4.500,00
7	Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi - Trieste	Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi - Trieste	€ 7.500,00
8	Seminario Vescovile di Trieste	Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste	€ 12.000,00
9	Arcidiocesi di Udine	Biblioteche Storiche Delfiniana e Bartoliniana	€ 7.500,00
10	Comune di San Daniele del Friuli	Civica Biblioteca Guarneriana	€ 10.500,00
11	Seminario Arcivescovile «B. Luigi Scrosoppi» di Udine	Biblioteca del Seminario Arcivescovile «P. Bertoll»	€ 12.000,00
12	Società Filologica Friulana - Udine	Biblioteca della Società	€ 6.000,00



C) articolo 12 - Sistemi bibliotecari (ex. D.P.Reg. 0142/Pres./2007, DGR n. 126/2010, DGR n. 2390/2010 e DGR 2483/2011)			
ENTE GESTORE / BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA		SISTEMA BIBLIOTECARIO	CONTRIBUTO 2013
1	Consorzio Culturale del Monfalconese/ Biblioteca del Consorzio	Sistema bibliotecario della provincia di Gorizia	€ 36.000,00
2	Comune di Pordenone/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario urbano	€ 31.500,00
3	Comune di Spilimbergo/Biblioteca civica «B. Partenio»	SE.BI.CO - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese	€ 19.500,00
4	Comunità Montana del Friuli Occidentale/ dipendente biblioteca	BiblioMP - Biblioteche della Montagna Pordenonese	€ 21.000,00
5	Comune di Cervignano del Friuli/Biblioteca civica	SBBF - Servizio bibliotecario del Basso Friuli	€ 22.500,00
6	Comune di Codroipo/Biblioteca comunale	Sistema bibliotecario del Medio Friuli	€ 25.500,00
7	Comune di San Giorgio di Nogaro/Biblioteca comunale	SBI - Servizio bibliotecario intercomprensoriale di San Giorgio di Nogaro	€ 22.500,00
8	Comune di Tolmezzo/Biblioteca comunale	Sistema bibliotecario della Carnia	€ 21.000,00
9	Comune di Udine/Biblioteca civica «V. Joppi»	Sistema bibliotecario Hinterland udinese	€ 39.000,00
10	Comune di Trieste/Biblioteca civica «A. Hortis»	Sistema bibliotecario urbano	€ 34.500,00
11	Comune di Casarsa della Delizia/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario della Pianura pordenonese	€ 22.500,00
12	Comune di Cividale del Friuli/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario del Cividalese	€ 19.500,00
13	Comune di Gemona del Friuli/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	€ 19.500,00
14	Comune di Latisana/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario della Bassa friulana occidentale	€ 12.000,00
D) articolo 13, comma 1, lettera h) - Prestito interbibliotecario			
ENTE GESTORE			CONTRIBUTO 2013
Provincia di Udine			€ 10.500,00
E) articolo 17, comma 2 - Contributo all'Associazione italiana biblioteche			
ENTE			CONTRIBUTO 2013
AIB - Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG			€ 4.500,00
TOTALE CAPITOLO 5250			€ 480.000,00



79. Relativamente agli interventi in materia di attività culturali di cui alla tabella E di cui al comma 80 per i contributi che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale n. 27/2012, in alternativa all'inoltro di nuova domanda da far pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è possibile presentare, entro lo stesso termine, integrazione alla precedente domanda e ai relativi allegati.

80. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.

81. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

#### Art. 6.

##### *Norme urgenti in materia d'istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia*

1. In deroga al disposto dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), agli alunni indicati come destinatari degli interventi dall'art. 2 della medesima legge regionale n. 14/1991, limitatamente all'anno scolastico 2012-2013, sono concessi assegni di studio nei limiti e alle condizioni previsti dai commi da 2 a 8.

2. La misura massima degli assegni di studio di cui al comma 1 è pari a 1.455 euro per gli alunni della scuola primaria, a 2.050 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e a 2.880 euro per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado.

3. La misura massima indicata al comma 2 è ridotta al 75 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 31.450 euro e 47.150 euro e al 50 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 47.150 euro e 62.900 euro.

4. Per reddito familiare complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell'assegno.

5. Ai fini della determinazione dell'importo del reddito familiare complessivo, come definito al comma 4, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a 6.000 euro.

6. Ferme restando le misure percentuali di cui al comma 3, in caso di risorse disponibili inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'entità degli assegni è proporzionalmente ridotta in misura uguale per tutti i richiedenti.

7. Il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui al comma 1 è fissato al 30 aprile 2013.

8. Per la gestione dei procedimenti contributivi finalizzati alla concessione ed erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1 rimane ferma la competenza delle amministrazioni provinciali, nei confronti delle quali conti-

nua ad applicarsi il disposto dell'art. 7, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).

9. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/1991, sono inseriti i seguenti:

«1.1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge anche gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta.

1.1.1. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 1.1 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la patria potestà, dell'alunno beneficiario del contributo.»

10. Dopo il comma 59 dell'art. 7 della legge regionale legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:


«59-bis. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 59 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi nei limiti dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002.»

11. Al comma 94 dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2012, dopo le parole «dalla Regione» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici)».

12. Limitatamente agli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli-Venezia Giulia, accedono ai servizi di ristorazione erogati dagli enti preposti alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario della Regione alle stesse condizioni previste per gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli-Venezia Giulia.

13. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 12 fanno carico unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. A decorrere dalla data di scadenza degli incarichi di direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), le funzioni di commissari straordinari e liquidatori degli enti suddetti sono attribuite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, commi da 1 a 4, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, a due dirigenti del ruolo unico regionale, che le esercitano fino al com-



pleto espletamento degli adempimenti di cui al comma 4 dell'articolo stesso, rivestendo cumulativamente i poteri spettanti ai consigli di amministrazione e ai presidenti, nonché ai direttori dei rispettivi enti.

15. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 284 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2005, le parole «Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata.» sono soppresse.

17. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2005, dopo le parole «protetta da rischi infortunistici.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso in cui i servizi per la prima infanzia prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle cinque ore, i comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna.».

18. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di contributo ai soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'art. 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo ai soggetti gestori dei nidi d'infanzia finalizzato al contenimento delle rette - anno scolastico 2011-2012».

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.1.1140 e dal capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 11, dopo le parole «esprimere parere» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 14, comma 6, nonché»;

b) al comma 2 dell'art. 24, le parole «all'Associazione cui l'ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati dell'esecuzione della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate dalla Direzione»;

c) al comma 1 dell'art. 32, dopo le parole «dei principi cooperativi» sono inserite le seguenti: «nonché nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso»;

d) il comma 3 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

«3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonché del numero delle cooperative associate.».

22. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 27/2007 a favore delle associazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge medesima, si applica la normativa regionale vigente al 31 dicembre 2012.

23. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per rispondere a specifiche esigenze delle zone ad alta densità abitativa individuate ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa), i comuni possono consentire la prosecuzione di attività, non oltre il 31 dicembre 2013, di servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 20/2005, anche in deroga ai requisiti dell'art. 39, comma 5, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi).

24. Il termine per presentare la domanda di contributo di cui all'art. 2, comma 28, della legge regionale n. 27/2012 è riaperto sino al 30 giugno 2013.

25. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricerche economiche e sociali del Friuli-Venezia Giulia (IRES FVG) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli-Venezia Giulia.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.



27. Per le finalità previste dal comma 25 autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3302 e del capitolo 4833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo straordinario all'Istituto di ricerche economiche e sociali Friuli-Venezia Giulia IRES FVG per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli-Venezia Giulia».

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. All'art. 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 216 le parole «contributo di 25.000 euro a ristoro delle passività pregresse» sono sostituite dalle seguenti: «contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere»;

b) al comma 217 dopo le parole «spese sostenute» sono inserite le seguenti: «e da sostenere».

30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

#### Art. 7.

##### *Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale*

1. Alla lettera b) del comma 27 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole «lavoratori socialmente utili» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui art. 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)».

2. Alla lettera b) del comma 28-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 dopo le parole «lavoratori socialmente utili» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui art. 9, commi da 127 a 137, della legge regionale n. 27/2012».

3. Al punto 1 della lettera b) del comma 16 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo la parola «utili» sono aggiunte le seguenti: «e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'art. 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)».

4. Il comma 19 dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2008 è abrogato.

5. Dopo il primo comma dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione recepisce con regolamenti gli accordi e le intese Stato-Regioni in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.»

6. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), le parole «secondo i criteri che saranno di anno in anno deliberati dalla giunta regionale sentiti gli Istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attività di cui all'art. 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata».

#### Art. 8.

##### *Norme urgenti in materia di sanità pubblica*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:

«2-bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli enti del servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.»

2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 le parole «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis».

3. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 le parole «della deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle deliberazioni» e le parole «edili e impiantistici» sono soppresse.

4. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 le parole «nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 2 e 2-bis».

5. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale), è abrogato.


6. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo la parola «sede» sono inserite le seguenti: «legale o operativa».

7. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2012 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.»

8. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'art. 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 36.»



9. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2012 le parole «di ricovero e custodia» sono soppresse.

10. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2012 dopo le parole «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'art. 23, comma 2».

11. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), le parole «anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà» sono soppresse e dopo la parola «familiari» sono inserite le seguenti: «anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

12. Ferma restando l'attuazione dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in considerazione della peculiarità dei settori di intervento assistenziale e di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano, presso ciascuno dei due istituti permane il comitato etico di cui all'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano).

#### Art. 9.

##### *Norme urgenti in materia di protezione sociale*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:

«2-bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semi-residenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'amministrazione regionale.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2006 è inserito il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera *b*), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2-bis sono definiti con decreto del direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.»

3. Al comma 25 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «fatto salvo il mantenimento di quello oggettivo fino alla scadenza del vincolo apposto» sono sostituite dalle seguenti: «e oggettivo, fatto salvo il mantenimento della nuova destinazione d'uso nell'ambito dei servizi socioassistenziali e socioassistenziali fino alla scadenza del vincolo apposto».

4. Il comma 12 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione socioassistenziale e politiche sociali corredata del progetto di riconversione, sottoscritto tra i rappresentanti legali dell'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione di Santa Maria la Longa, dell'Azienda per

i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e del Consorzio per l'assistenza medico psicopedagogica di Cervignano del Friuli, contenente la descrizione delle attività e degli interventi previsti, la definizione dei tempi di attuazione, la quantificazione dei costi previsti e l'individuazione di eventuali altri soggetti coinvolti.»

5. I commi 21 e 22 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012 sono sostituiti dai seguenti:

«21. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel comune di Reana del Rojale, nonché per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione socioassistenziale e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.»


6. In applicazione del disposto di cui al comma 21 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012, come sostituito dal comma 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.1.2.1138 la denominazione del capitolo 4079 è sostituita dalla seguente: «Contributi annui costanti all'Arcidiocesi di Udine a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel comune di Reana del Rojale, nonché per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili».

7. I commi 173 e 174 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012 sono sostituiti dai seguenti:

«173. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa un contributo di annui 5.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo.

174. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione socioassistenziale e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale n. 14/2002.»

8. In relazione al disposto di cui al comma 173 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012, come sostituito dal comma 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.7.2.3390 la denominazione del capitolo 4082 è sostituita dalla seguente: «Contributo pluriennale all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo».



9. L'art. 14-*quater* della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), come aggiunto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 18/2005 e modificato dall'art. 10, comma 10, della legge regionale n. 17/2008, è abrogato.

10. Per le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, la documentazione relativa alla certificazione di invalidità può essere presentata ai comuni dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento entro il 1° luglio 2013.

11. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 16 della legge regionale n. 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, da soggetti che siano successivamente deceduti, si prescinde dalla dimostrazione della situazione economica equivalente. In tali casi, ai fini della collocazione in graduatoria, è attribuito il punteggio massimo previsto per la valutazione di tale criterio.

12. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla consulta regionale delle associazioni dei disabili, riconosciuta dall'art. 13-*bis* della legge regionale n. 41/1996, un contributo straordinario di 55.000 euro per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive da applicare in materia di interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 4864 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo alla consulta regionale delle associazioni dei disabili per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive degli interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito».

14. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

15. Il comma 71 dell'art. 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è sostituito dal seguente:

«71. L'amministrazione regionale è autorizzata a erogare al comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la riqualificazione del Centro di aggregazione giovanile, ivi compresi i lavori di cablaggio e messa in rete del sistema e per l'acquisto di arredi e attrezzature informatiche.».

16. Il comma 119 dell'art. 9 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:

«119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale n. 14/2002.».

17. Al comma 2-*bis* dell'art. 5 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), le parole «entro dodici mesi dal decreto di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di presentazione del rendiconto».

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

#### Art. 10.

##### *Norme urgenti in materia di funzione pubblica*


1. La Regione può prevedere nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, ai fini della progressione di carriera del personale regionale, una riserva di posti per il personale medesimo non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Regione può altresì prevedere, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alle categorie:

a) una riserva di posti, nel limite massimo del 25 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione, nonché, per una sola tornata concorsuale, a favore del personale che abbia maturato detto requisito minimo di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'esperienza professionale dei soggetti di cui alla lettera a), nonché di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, presso la Regione, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati;

c) una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'idoneità conseguita in pubblici concorsi banditi dalla Regione per l'accesso alla categoria e al profilo professionale messo a concorso.



3. I termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni, fissati con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), continuano ad applicarsi fino all'adozione delle deliberazioni della giunta regionale o degli organi di governo degli enti regionali di determinazione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2000.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012.

5. In relazione alla necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato, la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'art. 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avviene salvaguardando, in ogni caso, quelle già conferite e comunque nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa.

6. All'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale - istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla presidenza della giunta regionale e nuove disposizioni sull'ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «, d'intesa con l'avvocato della Regione,» sono soppresse e le parole «tenuto conto della tariffa professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), fino alla emanazione dei parametri previsti dall'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)»;

b) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera a), è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more della adozione del regolamento di cui al comma 2, e in via transitoria fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia n. 140/2012, continua ad applicarsi il decreto del presidente della Regione 6 luglio 2000, n. 231 (Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 1/2000). Per il periodo successivo, e fino all'emanazione dei parametri previsti dall'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012, il compenso è stabilito nella misura corrispondente ai parametri

numerici minimi indicati quale valore di liquidazione per ciascuno scaglione dal decreto del Ministro della giustizia n. 140/2012, ed è corrisposto con le modalità di cui al decreto del presidente della Regione n. 231/2000.».

7. Il primo periodo del comma 33 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente: «La struttura direzionale di cui al comma 28 fornisce alla delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite.».

8. In via di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 14, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), per le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e per gli enti del servizio sanitario della Regione, la disciplina ivi prevista costituisce, in coerenza e logica continuità con il disposto di cui all'art. 12, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

9. Al terzo periodo del comma 9 dell'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «La modalità intercomunale» sono sostituite dalle seguenti: «La mobilità».

10. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 4, 9 e 10 dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

b) i commi 11, 12, 13 e 14 dell'art. 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).


11. All'art. 15 della legge regionale n. 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 la parola «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;

b) al comma 24 la parola «2012» è sostituita dalla seguente: «2013» e la parola «cinque» dalla seguente: «quattro».

12. Dopo il comma 1-bis dell'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate solo sulla base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e successive modifiche, fino all'emanazione dei parametri previsti dall'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ovvero solo sulla base delle tariffe professionali in precedenza vigenti, laddove applicabili.



1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* si applicano anche in tutte le ipotesi in cui disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti di dipendenti regionali.»

13. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 151 della legge regionale n. 53/1981, come inseriti dal comma 12, si applicano anche nei procedimenti di rimborso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), dopo le parole «degli enti» è aggiunta la parola: «stessi».

15. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«4. L'accordo quadro vigente fra la Regione e Insiel SpA decade con effetto dall'approvazione del programma triennale 2014-2016, fatte salve le attività previste nei documenti di attuazione del programma triennale 2013-2015.»

16. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 14 le parole «e di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio»;

b) il comma 3 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione può riservare al personale regionale una quota di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.»;

c) al comma 1 dell'art. 15 le parole «e quanto previsto dall'art. 18-*bis* in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna» sono soppresse;

d) al comma 1 dell'art. 16 le parole «e quanto previsto dall'art. 18-*bis* in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna» sono soppresse;

e) al comma 1 dell'art. 17 le parole «e quanto previsto dall'art. 18-*bis* in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna» sono soppresse;

f) al comma 2 dell'art. 18.1 le parole «nonché quanto previsto dall'art. 18-*bis* in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna» sono soppresse;

g) l'art. 18-*bis*, come inserito dall'art. 8, comma 9, della legge regionale n. 20/2002, è abrogato.

#### Art. 11.

##### *Norme in materia di autonomie locali*

1. Al comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.»

3. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2006, come inserito dal comma 2, trovano applicazione a decorrere dall'anno 2013.

4. All'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 10 le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013»;

b) alla lettera b) del comma 10 le parole «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole «30 per cento» dalle seguenti: «50 per cento»;

c) al comma 21 le parole «assegnato per l'anno 2012 un fondo» sono sostituite dalle seguenti: «assegnato per l'anno 2013 un fondo».

5. All'art. 14 della legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «ai sensi dell'art. 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 1, commi da 454 a 458, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La Regione riconosce agli enti locali, oltre a quanto previsto dal comma 4, ulteriori spazi finanziari fino a un massimo di 25 milioni di euro che sono ripartiti con deliberazione della giunta regionale, successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità regionale.»;

c) i commi 3, 5 e 8 sono abrogati;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente locale definito ai sensi del comma 1, lettera a), è rideterminato con deliberazione della giunta regionale da adottarsi su proposta dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresì, i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica.»;



e) al primo periodo del comma 7 le parole «dei commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

f) al comma 7 le parole «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo approvato» sono soppresse;

g) i commi 36 e 37 sono abrogati.

6. La deliberazione della giunta regionale di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 27/2012, come sostituito dal comma 5, lettera d), è approvata, per il 2013, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. In attuazione degli esiti della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013, le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), come sostituito dall'art. 18, comma 7, della legge regionale n. 18/2011, nell'art. 12, comma 13, della legge regionale n. 17/2008, come sostituito dall'art. 18, comma 8, della legge regionale n. 18/2011, nell'art. 12, commi 16 e 17, della legge regionale n. 17/2008, nonché nell'art. 14, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 27/2012, trovano applicazione fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

8. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei comuni del Friuli-Venezia Giulia con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013.»

9. La restituzione del valore delle decurtazioni e dei recuperi dell'incentivo ordinario individuato in attuazione dei criteri contenuti nel piano di valorizzazione di cui all'art. 26 della legge regionale n. 1/2006 può essere compensata, fatti salvi i rapporti interni di debito e credito tra le amministrazioni partecipanti all'aggregazione sovracomunale:

a) a richiesta del comune che era capofila della disciolta associazione intercomunale o del comune sede della disciolta unione di comuni, a valere sui fondi di parte corrente spettanti al comune medesimo e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;

b) a richiesta del comune capofila dell'associazione intercomunale o dell'unione di comuni e qualora la forma associativa abbia concluso gli anni di incentivazione previsti, a valere sui fondi di parte corrente spettanti rispettivamente al comune capofila o al comune sede dell'unione e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

10. Al comma 39 dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2008, le parole «15 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».

11. Le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dal-

la legge n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012, non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

12. Le disposizioni dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), non si applicano ai comuni per gli acquisti, finanziati dalla Regione, di mezzi per la protezione civile.

13. La tempistica relativa all'intervento di viabilità montana e ciclabile di competenza della comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 23 aprile 2007, come modificato con l'accordo quadro stipulato in data 14 settembre 2009, fra la Regione e la comunità montana del Torre, Natisone e Collio è fissata, per l'inizio lavori, al 30 maggio 2012 e, per la rendicontazione, al 31 dicembre 2013.

14. La tempistica relativa all'intervento di messa a norma, manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 10 marzo 2009, fra la Regione e la comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i comuni di Attimis, Faedis, Lu-severa, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissata, per l'inizio lavori, al 31 dicembre 2012, per l'ultimazione dei lavori, al 31 dicembre 2013 e, per la rendicontazione, al 30 giugno 2014.

15. Dopo l'art. 10 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle unioni dei comuni montani), è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Segretario). — 1. In alternativa alla figura del direttore, lo statuto dell'unione montana può prevedere la nomina, da parte del presidente, del segretario il quale svolge per l'unione montana, oltre alle funzioni spettanti al direttore di cui all'art. 10, le funzioni precedentemente attribuite al segretario all'interno della comunità montana, compresa quella di ufficiale rogante.

2. Il segretario dell'unione montana è scelto preferibilmente tra i segretari dei comuni a essa aderenti.»


16. L'art. 29 della legge regionale n. 14/2011 è abrogato.

17. Dopo il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2006, è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.»

18. Dopo il numero 1-ter) della lettera a) del comma 16-bis dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è aggiunto il seguente:

«1-quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori.»



19. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo a favore dell'ANCI di cui all'art. 10, comma 39, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), da utilizzare per spese di funzionamento e di personale già sostenute o da sostenere nell'anno in corso.

20. La struttura regionale competente conferma con decreto il contributo di cui al comma 19 e fissa i nuovi termini per la rendicontazione.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.

#### Art. 12.

##### *Norme urgenti in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali*

1. A decorrere dal mese in cui entra in vigore la presente legge e sino alla costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura è interrotta la corresponsione dei contributi e l'erogazione dei finanziamenti ai gruppi consiliari ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei gruppi consiliari), e 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. In forza dell'interruzione prevista dal comma 1, ai gruppi consiliari non spettano le rate mensili dei contributi e finanziamenti di cui alle leggi regionali n. 54/1973 e n. 52/1980 relative al periodo d'interruzione.

3. Al fine di garantire, in termini di efficacia ed efficienza, la realizzazione degli interessi perseguiti dall'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, la Regione dà attuazione all'istituto della certificazione del credito in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 (Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni), e secondo quanto disposto dal comma 4 al comma 7.

4. Per le finalità previste dal comma 3 sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni ivi richiamate l'amministrazione regionale e gli enti locali della Regione.

5. Ai fini di cui al comma 3 è ammessa l'istanza di certificazione dei crediti derivanti da contratti di appalto di lavori e di forniture di beni e servizi.

6. Ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, il credito certificato può essere ceduto, pro solvendo o pro soluto, a istituti di credito e a intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente, ancorché il contratto di appalto di lavori e di forniture di beni e servizi abbia espressamente escluso la cedibilità del credito.

7. Al fine di monitorare l'applicazione dell'istituto della certificazione dei crediti, l'amministrazione regionale è autorizzata a istituire una banca dati dei crediti certificati, secondo modalità definite con deliberazione giunta.

8. Dopo il comma 6-bis dell'art. 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:

«6-ter. Le competenze attribuite dal comma 6-bis al presidente del consiglio regionale e all'ufficio di presidenza del consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal presidente della Regione e dalla giunta regionale.».

9. L'art. 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), è sostituito dal seguente:


«Art. 1. — Notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato

1. In ottemperanza all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il direttore centrale competente in materia di affari europei e, nel settore agricolo e forestale, il direttore centrale competente in materia di risorse agricole provvedono alla notifica preventiva alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato, alle comunicazioni degli aiuti di Stato in esenzione da tale obbligo ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente commissione consiliare, su comunicazione del presidente del consiglio regionale.

2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.

3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggetti all'obbligo di notifica, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.

4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti commissioni consiliari, qualora concernenti aiuti di Stato, sono proposti al consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti di Stato. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati dal presidente del consiglio regionale al presidente della regione per l'inoltro al direttore centrale competente ai fini della notifica, ai sensi del comma 1. Conseguentemente, a eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame della Commissione europea.



5. I disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente commissione consiliare corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia.

6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale già corredati delle schede tecniche di cui al comma 5.

7. Le schede tecniche di cui ai commi 5 e 6, nonché i moduli di notifica e le schede di informazioni complementari necessari per le notifiche di cui al comma 1, sono compilati a cura della struttura consiliare o giunta competente, ai sensi dei rispettivi regolamenti di organizzazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.».

10. All'art. 4 della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 54/1973 e alla legge regionale n. 52/1980), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «a far data dal 1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali n. 54/1973 e n. 52/1980, a far data dal 1° gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del presidente della Regione e del consiglio regionale), come nominati ai fini dell'esame dei rendiconti relativi alle spese elettorali 2013; agli stessi spetta il medesimo compenso previsto dall'art. 79, comma 1, della legge regionale n. 28/2007.»;

c) al comma 2 le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».

11. A fronte di finanziamenti a titolo di anticipazioni connessi alla cessione pro soluto di crediti non prescritti e certificati dagli enti territoriali debitori, concessi da Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA e dalle banche a essa convenzionate a favore di imprese appaltatrici aventi sede legale o almeno un'unità operativa sul territorio regionale, Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA è autorizzata a concedere alle imprese richiedenti un contributo per un importo corrispondente agli interessi maturati dalla data di erogazione dell'anticipazione alla data del pagamento da parte dell'ente territoriale.

12. Il contributo è concesso e liquidato da Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»).

13. Per le finalità previste dai commi 11 e 12 l'amministrazione regionale trasferisce apposite risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.

14. Il regolamento attuativo di quanto previsto dai commi da 11 a 13 è predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2013, di cui 200.000 euro destinati a favore delle imprese localizzate nel territorio classificato montano ai sensi della legge regionale n. 33/2002, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 2082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Trasferimento di risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia SpA per la concessione alle imprese di contributi corrispondenti agli interessi maturati su anticipazioni connesse alla cessione pro soluto di crediti certificati dagli enti territoriali debitori».

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 per complessivi 700.000 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI	capitolo	importo
11.3.1.1184	1452	100.000
10.4.1.1171	1533	200.000
11.3.1.1185	9670	200.000
10.5.1.1176	9680	200.000



17. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'art. 18, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 1114 del medesimo stato di previsione della spesa.

#### Art. 13.

##### *Copertura finanziaria*

1. Alle maggiori spese per le quali non è prevista autonomia copertura pari a complessivi 3.666.216,04 euro per l'anno 2013, corrispondenti:

*a*) per 2.296.016,04 euro alle maggiori spese autorizzate con l'art. 1, commi 3, 7, 8, 9 e 33;

*b*) per 400.000 euro alle maggiori spese autorizzate con l'art. 3, comma 14;

*c*) per 146.200 euro alle maggiori spese autorizzate con la tabella C di cui all'art. 3, comma 29;

*d*) per 637.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la tabella E di cui all'art. 5, comma 80;

*e*) per 187.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la tabella F di cui all'art. 5, comma 81; si provvede con le entrate di pari importo previste all'unità di bilancio 3.2.144 e al capitolo 1189 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

#### Art. 14.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 aprile 2013

TONDO

(Omissis).

13R00243

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 8.

**Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 17 maggio 2013)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 4-bis - Obbligo di regolarità contributiva.

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

2. I comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4.

3. I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 7.

4. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.

5. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi



centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.

6. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.”.

#### Art. 2.

*Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni*

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come inserito dall'art. 1, è inserito il seguente: “Art. 4-ter - Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'art. 4-bis sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.

2. Le imprese che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all'art. 4-bis.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciata all'operatore che ha ottenuto dall'INPS o dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.”.

#### Art. 3.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4-bis, comma 3, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, comma 1, lettera b) e lettera b-bis).

1 ter. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1-bis.

1 quater. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4-bis, comma 5.”.

#### Art. 4.

##### *Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni verificano la regolarità contributiva degli operatori che risultano già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. A tal fine gli operatori indicano al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.

#### Art. 5.

*Modifica dell'art. 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni*

1. All'art. 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.”;

b) il comma 4-bis è soppresso.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 maggio 2013

ZAIA

(Omissis).

13R00281



## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
8 aprile 2013, n. 14/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 17 aprile 2013)*

### LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis);*

Art. 1.

*Modifiche all'art. 13 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Il comma 2 dell'art. 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) è così sostituito: “2. Il termine per la presentazione

delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.”.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 37 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. La lettera *a)* del comma 5 dell'art. 37 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente: “*a)* docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;”.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 38 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 38 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “promossi, organizzati e finanziati dalla Regione Toscana” sono sostituite dalle seguenti: “organizzati dalla Regione Toscana”.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 39 del d.p.g.r. 33/R/2010.*

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogata.

2. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente: “*e)* componente di commissione di collaudo o collaudatore per i contratti relativi ai lavori pubblici, nominato ai sensi dell'art. 120 del d.lgs 163/2006;”.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 aprile 2013

ROSSI

ALLEGATO

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Testo coordinato del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).


CAPO I

*Ambito oggettivo di applicazione*

Art. 1.

*Oggetto (art. 24, comma 2, e 69 legge regionale 1/2009)*

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 24, comma 2, e 69 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), disciplina le modalità di assunzione agli impieghi presso l'amministrazione regionale e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nonché la materia degli incarichi extraimpiego autorizzabili e conferibili ai dipendenti.



## CAPO II

## Reclutamento del personale

## Sezione I

## SELEZIONI PUBBLICHE

## Art. 2.

*Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall'esterno (art. 24, comma 2, lettera a), legge regionale 1/2009)*

1. Il personale da inquadrare nelle categorie A, B, C e D viene reclutato mediante:

- a) selezione per esami;
- b) selezione per titoli ed esami;
- c) selezione per titoli;
- d) selezione per corso-concorso.

2. Il personale da inquadrare nelle categorie A e B viene reclutato anche mediante avviamento a selezione tramite servizi per l'impiego, ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere.

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo le modalità indicate al comma 1, lettere a), b) e d).

4. La Regione utilizza i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

## Art. 3.

*Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:

a) per il personale da reclutare nelle categorie A e B, mediante avviamento a selezione tramite servizi per l'impiego previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere in riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali;

b) per il personale da reclutare nelle categorie C e D, nel profilo professionale con posizione economica D1, mediante selezioni per titoli, previo avviso pubblico, distinte per profili professionali ed eventualmente in riferimento alla localizzazione delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali.

2. L'amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell'idoneità dei candidati in ordine di graduatoria. La verifica dell'idoneità non comporta valutazione comparativa.

3. Le assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti speciali che richiedono il possesso di esperienze o competenze specifiche possono essere effettuate mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami.

4. L'assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private è subordinata alla presentazione delle relative dimissioni.

## Art. 4

*Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato (art. 28, legge regionale 1/2009)*

1. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato hanno validità triennale.

2. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono effettuate attingendo prioritariamente dalle graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato. Al termine dello scorrimento di ciascuna graduatoria la stessa non può più essere utilizzata.

3. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie a tempo indeterminato che rinunciano all'assunzione a tempo determinato restano collocati nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato.

4. Le graduatorie a tempo determinato, nell'ambito della loro validità triennale, possono essere scorse più volte fino all'entrata in vigore delle nuove, salvo il divieto di procedere all'assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per più di una volta.

5. Qualora per la copertura del posto a tempo determinato sia necessaria una particolare professionalità in relazione ai compiti da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per soli titoli può avvenire sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio tra quelli previsti dal bando o di un altro specifico requisito, nel rispetto dell'ordine delle stesse.

6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana in quanto assunto da altra graduatoria regionale, mantiene il proprio posto nella graduatoria ma può essere nuovamente chiamato dalla medesima solo al termine del rapporto di lavoro in essere.

7. La Regione può consentire l'utilizzo da parte degli enti dipendenti delle graduatorie predisposte dalla stessa per le assunzioni a tempo determinato esclusivamente per esigenze eccezionali.

## Art. 5.

*Selezione per esami (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Per la copertura di posti di categoria inferiore alla D il bando di selezione può stabilire che la prova scritta consista in una prova a carattere teorico-pratico o in una serie di test, unitamente o disgiuntamente a quesiti, da risolvere in un tempo predeterminato, tendenti ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati.

2. Per la copertura di posti di categoria D il bando di selezione può stabilire che la prova scritta abbia carattere teorico-pratico o consista in una serie di test o di test e quesiti a risposta sintetica.

3. Qualora la prova si svolga sotto forma di test è consentito il ricorso ad una ditta specializzata. I test sono predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati, e in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la predisposizione degli elaborati unitamente o disgiuntamente alla valutazione dei test.

4. Per particolari professionalità il bando di selezione può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.

## Art. 6.

*Selezione per titoli ed esami (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Nelle selezioni per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.

2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della prova orale medesima.



3. Il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

4. Il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivamente attribuibile.

5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

#### Art. 7.

##### *Selezione per soli titoli (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Nelle selezioni per soli titoli i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per categorie, sono indicati nel bando.

#### Art. 8.

##### *Corso-concorso (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce le tipologie di selezione in base alla categoria ed al profilo professionale relativi ai posti da coprire.

2. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti ovvero ad esami scritti ed orali e alla predisposizione di una graduatoria di merito.

3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100 per cento, è stabilito dal bando di selezione.

4. Ai partecipanti al corso, ad esclusione dei dipendenti regionali, può essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50 per cento dello stipendio mensile lordo previsto per la categoria oggetto del corso-concorso.

5. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

#### Art. 9.

##### *Prove preselettive (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l'amministrazione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a test selettivi o a prove psico-attitudinali. La predisposizione delle prove preselettive, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, può essere affidata a ditte specializzate che operano sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice.

2. Per motivi di celerità delle procedure l'amministrazione può indicare nel bando il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.

3. Al termine della preselezione la commissione comunica l'esito della prova alla competente struttura regionale, che procede con decreto all'ammissione dei candidati alle prove d'esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.

#### Art. 10.

##### *Categorie riservatarie e preferenze (art. 24, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Nei bandi di selezione le riserve di cui al comma 3, previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.

2. Qualora si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge in relazione al limite di cui al comma 1, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche delle singole categorie nella percentuale del 15 per cento senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori della selezione;

b) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a selezione.

4. A parità di merito, i titoli di preferenza seguono il seguente ordine di priorità:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;  
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico privato;  
e) gli orfani di guerra;  
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

s) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;


b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla più giovane età.

#### Art. 11.

##### *Utilizzo di graduatorie di pubbliche amministrazioni (art. 28, legge regionale 1/2009)*

1. L'utilizzo da parte della Regione delle graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni può avvenire qualora la stessa non abbia a disposizione proprie graduatorie relative alla medesima categoria e profilo professionale, unicamente per le assunzioni di personale da assegnare alle sedi di servizio che rientrano nello stesso ambito provinciale dell'amministrazione titolare della graduatoria.



## Sezione II

## PROCEDURE DI SELEZIONE

## Art. 12.

*Domanda di ammissione alla selezione  
(art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- b) di possedere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (UE), con un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, e di possedere i diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola o istituto o università che lo ha rilasciato;
- d) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso;
- e) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;
- g) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
- h) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi;
- i) l'indirizzo presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del recapito telefonico;
- j) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. "Testo A").

3. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o sostitutive di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiara che la copia fotostatica è conforme all'originale.

4. In caso di presentazione della domanda di ammissione alla selezione in via telematica le pubblicazioni e gli altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti con modalità informatiche ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

5. La documentazione di cui al comma 3 deve pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

6. Non sono tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengono all'amministrazione oltre il termine di scadenza del bando.

7. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titoli posseduti non è soggetta ad autenticazione ove sia inclusa nel testo della domanda, ovvero sia ad essa allegata e presentata direttamente al dipendente incaricato a riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità

o di riconoscimento del candidato in corso di validità. Sono ritenuti validi solamente i documenti di identità o di riconoscimento provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identità o di riconoscimento, il candidato viene ammesso al concorso ma non si procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

8. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili.

9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) fanno esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

## Art. 13

*Presentazione della domanda di ammissione alla selezione  
(art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Le domande di cui all'art. 12 e l'eventuale documentazione allegata sono spedite con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dal bando. Può essere consentita la presentazione della domanda a mano secondo le modalità previste dal bando.

2.<sup>1</sup> Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.

3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda non sono ammessi alla selezione.

## Art. 14.

*Ammissione alla selezione (art. 24, comma 2,  
lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.


2. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l'amministrazione può procedere all'ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.

3. L'amministrazione, nel bando, può disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda sono tacitamente ammessi alla prima prova e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario indicati nel relativo avviso.

4. Al termine della prima prova d'esame, la commissione comunica l'esito della stessa alla competente struttura regionale, che procede con decreto all'ammissione dei candidati alla prova successiva sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.

5. L'amministrazione può in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all'espletamento delle prove d'esame, disporre con provvedimento motivato l'esclusione dalla procedura stessa dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle prove preselettive di cui all'art. 9.



## Art. 15.

*Commissioni esaminatrici (art. 24, comma 2, lettera e), legge regionale 1/2009)*

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale e possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall'art. 9.

2. Le commissioni per la copertura di posti di categoria C o superiore sono composte da cinque membri di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di vicepresidente.

3. Le commissioni per la copertura di posti di categorie A e B sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente ed in tal caso uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì nominati due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore ed un supplente per le commissioni relative ai posti di categorie A e B. I supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi e partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto, salva l'ipotesi in cui sostituiscano, su indicazione del presidente della commissione, uno dei membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C. In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali per motivi di forza maggiore lo stesso è sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente.

6. Alle commissioni possono partecipare per gli esami di lingua straniera e per materie speciali membri aggiunti che presenziano obbligatoriamente ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza.

7. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

8. Salvo motivata impossibilità almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici è riservata alle donne.

9. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella della selezione bandita.

10. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici.

11. Qualora sia ritenuto necessario è costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che collabora con la commissione esaminatrice per gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Se il numero dei candidati ammessi superi le duecento unità, il dirigente competente in materia di reclutamento di personale può attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato, sulla base delle disposizioni impartite dallo stesso dirigente.

12. Le commissioni per le selezioni a tempo determinato di cui all'art. 6 sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. A tali commissioni si applicano le disposizioni contenute nei commi da 3 a 10.

13. La commissione costituita per i fini di cui all'art. 24, comma 8, della l.r.1/2009 verifica il possesso dei requisiti attinenti al posto da coprire sulla base del curriculum del dipendente assegnato e eventualmente di un colloquio. La commissione è composta dal dirigente responsabile in materia di reclutamento del personale, dal dirigente responsabile della struttura cui afferisce il posto da coprire e da altro componente scelto dall'amministrazione.

14. Ai componenti delle commissioni che verificano il possesso dei requisiti professionali ai fini del trasferimento da altre amministrazioni compete il compenso di cui all'art. 19.

## Art. 16.

*Sottocommissioni di esame (art. 24, comma 2, lettera e), legge regionale 1/2009)*

1. Qualora i candidati ammessi alla selezione superino le cinquecento unità, l'amministrazione su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni, costituite con le stesse modalità previste per la commissione. In tal caso i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.

2. Le sottocommissioni provvedono all'assistenza alle prove scritte e pratiche, all'esame dei risultati delle stesse ed all'espletamento delle prove orali.

3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 1/2009.

## Art. 17.

*Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni (art. 24, comma 2, lettera e), legge regionale 1/2009)*

1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati, il termine per la conclusione dei propri lavori. Il termine è pubblicato sul BURT.

2. Il bando di concorso stabilisce i termini massimi di conclusione dei lavori della commissione.

3. L'inosservanza dei termini è giustificata da parte della commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore generale competente in materia di personale.

## Art. 18.

*Adempimenti della commissione esaminatrice (art. 24, comma 2, lettera e), legge regionale 1/2009)*

1. La commissione, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.


2. La commissione per la valutazione delle prove delibera a maggioranza di voti palesi. Non è ammessa l'astensione.

3. Il segretario redige il verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni, ma è tenuto comunque a firmare il verbale.

6. In caso di persistente rifiuto di firma del verbale il presidente ne dà atto nel verbale, che trasmette immediatamente al dirigente responsabile in materia di reclutamento di personale, il quale con decreto motivato dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte salve le operazioni già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione nella sua nuova composizione.



7. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni.

#### Art. 19.

*Compensi spettanti ai componenti di commissione (art. 24, comma 2, lettera e), legge regionale 1/2009)*

1. A tutti i componenti effettivi e supplenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici, esterni (parole soppresse)<sup>2</sup> all'amministrazione regionale, è corrisposto un compenso in misura non superiore ai seguenti importi:

- a) euro 700,00 per selezioni fino a 50 candidati ammessi;
- b) euro 1.000,00 per selezioni fino a 150 candidati ammessi;
- c) euro 1.500,00 per selezioni fino a 400 candidati ammessi;
- d) euro 2.000,00 per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi;
- e) euro 2.500,00 per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi.

2. L'ammontare del compenso è determinato dal dirigente competente in materia di reclutamento tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il segretario hanno partecipato.

3. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 16, i compensi di cui al comma 1 sono attribuiti ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.

4. Ai componenti e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.

5. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento del personale con cadenza biennale.

6. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.

7. Ai componenti delle commissioni per le selezioni per il conferimento delle borse di studio dell'amministrazione regionale è corrisposto il compenso di cui al comma 1 in misura ridotta fino al 30 per cento.

#### Art. 20.

*Diario delle prove (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di dieci giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicarsi sul BURT o sul sito istituzionale della Regione Toscana. Nel caso in cui non sia possibile, per ragioni organizzative, procedere secondo le modalità di cui sopra le comunicazioni ai candidati del diario delle prove sono effettuate con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione almeno dieci giorni prima della data stabilita per le prove medesime.

#### Art. 21.

*Comunicazione dell'esito delle prove scritte (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati l'ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana.

#### Art. 22.

*Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, ne danno tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione. La commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.

2. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa.

3. Il rinvio è concesso su richiesta dell'interessata da comunicare al presidente della commissione, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

4. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista.

5. Il termine di rinvio non può essere superiore, in nessun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza.

6. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica nei confronti dei candidati di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 23.

*Accertamento dei requisiti per l'accesso (art. 24, comma 2, lettera a), legge regionale 1/2009)*

1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 12.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere confermate qualora le stesse sostituiscano dichiarazioni la cui validità temporale sia scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere nuovamente confermate quando i requisiti in esse contenuti debbano essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assunzione.

4. Prima di procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro l'amministrazione può effettuare la verifica della idoneità fisica all'impiego.

5. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro l'amministrazione regionale procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

6. Qualora dal controllo di cui al comma 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'impiego.

#### Art. 24.

*Sede di servizio (art. 24, comma 2, lettera a), legge regionale 1/2009)*

1. L'assegnazione della sede di servizio ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie può essere effettuata previo colloquio con gli interessati con riferimento alle caratteristiche del posto da coprire.

2. Qualora le sedi lavorative dei posti da coprire siano ubicate in località diverse, è consentita agli interessati la scelta della sede secondo l'ordine di graduatoria, fatto salvo quanto previsto al comma 3.



3. I dipendenti regionali vincitori della selezione che sono in servizio presso le sedi lavorative previste per i posti da coprire sono confermati, a domanda, nelle sedi di appartenenza.

#### Art. 25.

*Modalità organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali. (art. 24, comma 2, legge regionale 1/2009)*

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con particolare riferimento a:

- a) determinazione delle prove scritte;
- b) comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte;
- c) svolgimento delle prove scritte;
- d) svolgimento delle prove orali;
- e) svolgimento di altre prove;
- f) punteggio delle singole prove e punteggio finale;
- g) ritiro della documentazione prodotta dai candidati.

#### CAPO III

##### *Rapporto di lavoro a tempo parziale*

#### Art. 26.

*Rapporto di lavoro a tempo parziale. Trasformazione in rapporto a tempo pieno (art. 24, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)*

1. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale.

2. L'amministrazione regionale, su domanda del dipendente assunto a tempo parziale, può procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nel caso in cui sia vacante e disponibile un posto di pari categoria.

3. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non può essere presentata prima che siano trascorsi tre anni dalla data di assunzione.

#### Art. 27.

*Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (art. 24, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)*

1. I dipendenti che intendono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentano domanda almeno sessanta giorni prima della data indicata per la decorrenza della trasformazione, optando per una modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa compresa tra il 33,33 e l'83,33 per cento di quella a tempo pieno, articolata in giorni della settimana o in mesi dell'anno.

2. I dipendenti non possono richiedere modifiche della modalità di articolazione della prestazione a tempo parziale prima di un anno dalla decorrenza dell'ultima trasformazione.

3. Nel caso in cui si modifichi il numero delle giornate lavorative settimanali, alla data di trasformazione del rapporto di lavoro il dipendente deve aver fruito delle ferie e delle festività soppresse maturate fino a tale data.

4. La trasformazione del rapporto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

5. Al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi da 1 a 4.

#### Art. 28.

*Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (art. 24, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)*

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è esclusa nei seguenti casi:

- a) per il personale a tempo determinato;
- b) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
- c) per il personale dirigente;
- d) per particolari profili individuati dall'amministrazione nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale, in considerazione delle caratteristiche del servizio.

2. Il personale titolare di posizione organizzativa non può accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale con percentuale di prestazione lavorativa inferiore al 70 per cento. Il personale che percepisce indennità di turno può accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

#### CAPO III-BIS<sup>3</sup>

##### *Valutazione del personale*

#### Sezione I

CICLO DI GESTIONE E SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

#### Art. 28-bis.

*Principi generali (art. 20 legge regionale 1/2009)*

1. La Regione adotta, nel rispetto delle relazioni sindacali, un sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione al fine di:

- a) migliorare l'organizzazione dell'ente e la qualità delle prestazioni erogate;
- b) incentivare il buon andamento dell'amministrazione;
- c) valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;
- d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione.

2. La Regione favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del miglioramento continuo dei processi e dei servizi.


#### Art. 28-ter.

*Ciclo di gestione della prestazione (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 28-bis la Regione sviluppa il ciclo di gestione della prestazione in maniera coerente con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale.

2. Costituiscono fasi del ciclo di gestione della prestazione:

- a) la individuazione degli obiettivi, con l'articolazione dei risultati attesi e dei relativi indicatori;
- b) l'assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l'allocazione delle risorse;
- c) il monitoraggio delle attività in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) la misurazione e valutazione della qualità della prestazione;
- e) l'applicazione di sistemi premianti;
- f) la rendicontazione e la trasparenza dei risultati conseguiti.



## Art. 28-quater.

*Obiettivi (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Gli obiettivi di cui all'art. 28 ter, comma 2, lettera a) sono:
  - a) rilevanti e pertinenti rispetto al ciclo della programmazione regionale;
  - b) specifici e misurabili in termini chiari e concreti;
  - c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità degli interventi;
  - d) riferibili ad un periodo temporale determinato;
  - e) comparabili con standard di riferimento se definiti con altre amministrazioni regionali;
  - f) correlati con la modernizzazione e il miglioramento dell'organizzazione e dei processi;
  - g) correlati alla qualità e quantità delle risorse disponibili.

## Art. 28-quinquies.

*Piano della qualità della prestazione organizzativa, programmi di direzione generale e piani di lavoro (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale approva il piano della qualità della prestazione organizzativa, documento programmatico annuale con proiezione triennale adottato in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale.
2. Nel piano della qualità della prestazione organizzativa sono definiti gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali dei direttori generali e dell'avvocato generale.
3. In coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa sono sviluppati annualmente i programmi di direzione generale e i piani di lavoro, che costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della qualità della prestazione del personale dirigente e delle categorie.

## Art. 28-sexies

*Relazione sulla qualità della prestazione (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati raggiunti nell'anno precedente e ne assicura la conoscenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

## Art. 28-septies.

*Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione evidenzia la correlazione fra la qualità della prestazione organizzativa e quella individuale.
2. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa è finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi dell'ente e delle strutture organizzative in cui si articola, così come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.
3. Il sistema si basa sui seguenti criteri:
  - a) individuazione ex ante delle priorità e valutazione ex post degli obiettivi conseguiti, delle attività svolte e dei servizi offerti;
  - b) valutazione dell'efficienza dell'amministrazione nell'impiego delle risorse a disposizione;

c) individuazione e valutazione degli effetti dell'azione amministrativa;

d) comparabilità se definita in accordo con altre amministrazioni regionali.

## Art. 28-octies.

*Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli in coerenza con il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione.

2. Il sistema è articolato su tre distinti fattori di valutazione:

- a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa;
- b) raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo assegnati;
- c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.

3. La misurazione e valutazione dei risultati individuali dei dirigenti è collegata altresì alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l'articolazione dei giudizi, nel pieno rispetto del principio del merito.

4. L'incidenza dei fattori di valutazione è modulata in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all'interno dell'ente.

## Art. 28-novies.

*Strumenti e modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Con delibera della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sono definiti il metodo, gli strumenti e le modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale, con particolare riferimento a soggetti, tempi del processo e incidenza dei fattori di valutazione.

## Sezione II

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

## Art. 28-decies.

*Istituzione e funzioni (art. 20, comma 2, lettera a), legge regionale 1/2009)*

1. È istituito un organismo indipendente di valutazione (OIV) unico per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti al fine di:

- a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la Giunta regionale in merito alle criticità riscontrate;
- b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;
- c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;
- d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
- e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;



f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) valutare gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse dall'amministrazione.

2. L'OIV definisce con proprio regolamento le norme concernenti il proprio funzionamento.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle competenti strutture regionali.

#### Art. 28-undecies.

*Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità (art. 20, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

2. I componenti dell'OIV sono in possesso di:

a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica;

b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell'organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico.

3. Ai componenti dell'OIV si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) relativamente ad incompatibilità e a conflitto di interessi, nonché quelle previste dall'art. 14, comma 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

4. Ai componenti dell'OIV spetta un'indennità annua nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle risorse disponibili.

### Sezione III

#### STRUMENTI VOLTI A PREMIARE IL MERITO

#### Art. 28-duodecies.

*Sistema premiante e fasce di merito (art. 20, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)*

1. Il sistema premiante connesso alla misurazione e valutazione della qualità della prestazione è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi. Il sistema premiante valorizza:

a) il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente;

b) il raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi individuali e di gruppo assegnati a ciascuno e ai comportamenti professionali messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.

2. L'attribuzione degli incentivi connessi al contributo di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è effettuata a seguito del raggiungimento dei risultati organizzativi, come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa, in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all'interno dell'ente.

3. L'attribuzione degli incentivi connessi a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è operata collocando il personale dirigenziale e delle categorie in fasce di merito individuate in numero da tre a sette.

4. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla qualità della prestazione individuale è attribuita al personale dirigente e delle categorie che si colloca nella fascia di merito più alta.

5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4, il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate in sede di contrattazione con le rappresentanze sindacali.

6. L'OIV redige annualmente le graduatorie delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e delle categorie.

7. L'OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni dei direttori generali e dell'avvocato generale.

8. La percentuale massima del premio di risultato spettante ai singoli direttori generali e all'avvocato generale è pari al 20 per cento della retribuzione annua spettante a ciascun direttore o avvocato generale. Il premio spettante a ciascun direttore generale e all'avvocato generale per la qualità della prestazione organizzativa e la qualità della prestazione individuale viene attribuito con deliberazione della Giunta regionale in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

#### Art. 28-terdecies.

*Progressioni economiche (art. 20, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)*

1. Il conseguimento dei risultati individuali o collettivi rilevato dal sistema di valutazione e lo sviluppo delle competenze professionali costituiscono criterio per il riconoscimento delle progressioni economiche ad una quota di dipendenti sulla base di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata, nei limiti delle risorse disponibili.

#### Art. 28-quaterdecies.

*Premio per l'efficienza (art. 20, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)*

1. L'amministrazione può riservare fino al 30 per cento della quota di risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi interni di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione per premiare il personale direttamente coinvolto secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva integrativa e destinare la quota residua all'incremento delle somme per la medesima contrattazione.

#### Art. 28-quinquiesdecies.

*Attribuzione di incarichi e responsabilità (art. 20, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)*

1. La professionalità attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio ai fini dell'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.

#### Art. 28-sexiesdecies.

*Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale (art. 20, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)*

1. I contributi individuali attestati dal sistema di misurazione e valutazione costituiscono criterio ai fini dell'accesso dei dipendenti ai percorsi di alta formazione, nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.



## Art. 28-septiesdecies.

*Disposizioni di prima applicazione*

1. Per l'anno 2011 il termine di approvazione del piano della qualità della prestazione organizzativa è fissato al 31 marzo 2011.

2. Il perfezionamento del sistema di valutazione, con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e ai metodi relativi alla qualità della prestazione organizzativa, è attuato nel corso dell'anno 2011 e il sistema stesso entra a regime, con le eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso della prima applicazione, con il ciclo di valutazione relativo all'anno 2012.

## CAPO IV

*Attività extraimpiego*

## Sezione I

## INCARICHI EXTRAIMPIEGO CONFERITI DA SOGGETTI TERZI

## Art. 29.

*Modalità e tempi per il rilascio dell'autorizzazione  
(art. 33, comma 3, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico di cui all'art. 33, comma 1, lettere a) e b), della l.r.1/2009 presenta domanda al direttore generale della direzione generale di assegnazione.

2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi di valutazione:

- a) natura dell'incarico;
- b) durata, data di inizio e di conclusione;
- c) modalità di svolgimento;
- d) entità del compenso previsto.

3. Alla domanda è allegata la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2.

4. Il direttore generale della direzione generale presso la quale il dipendente presta servizio e il dirigente responsabile dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere ulteriori elementi di valutazione.

5. Il dipendente acquisisce il parere del direttore generale della direzione generale presso il quale presta servizio, il quale si esprime sentito il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente stesso e lo trasmette, unitamente alla domanda, al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale.

6. Entro venticinque giorni dal ricevimento della domanda il direttore generale della direzione generale competente in materia di personale assume le proprie determinazioni in merito alla domanda.

7. Al fine di consentire all'amministrazione la valutazione della permanenza dei requisiti di cui all'art. 33, comma 5, della legge regionale 1/2009 e all'art. 30 del presente regolamento eventuali modifiche degli elementi che caratterizzano l'incarico, intervenute in corso di svolgimento dell'attività extraimpiego autorizzata, sono comunicate dal dipendente al direttore generale della direzione generale di assegnazione e al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale.

8. I direttori generali sono autorizzati dal Presidente della Giunta regionale.

9. La domanda di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 5 sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall'amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) e a quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). In tal caso la richiesta di cui al comma 3 può essere prodotta con modalità telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale, oppure in formato cartaceo.

10. I dipendenti non abilitati all'utilizzo della procedura informatica di cui al comma 9 possono presentare e trasmettere la domanda e il parere in formato cartaceo o con modalità telematiche ai sensi della normativa nazionale e regionale.

## Art. 30.

*Criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico  
(art. 33, comma 6, legge regionale 1/2009)*

1. Il direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente esprime il parere in ordine alla conciliabilità dell'incarico con i compiti d'ufficio.

2. Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attività:

a) attività preparatoria o di redazione di piani o progetti soggetti ad approvazione, vigilanza, controllo, anche in forma eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente;

b) ulteriori attività di elaborazione di atti e documenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti alla competenza del settore di assegnazione del dipendente;

c) attività che, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione.

3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), siano demandate ad altro settore della direzione generale di assegnazione del dipendente o ad altre strutture della Regione, il parere favorevole può essere rilasciato solo nel caso in cui il dipendente, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, non sia in grado di interferire nell'esercizio delle funzioni.

4. Nel caso in cui sussista il finanziamento regionale il parere favorevole può essere rilasciato a condizione che nessuna fase del procedimento che ha come atto finale l'erogazione del finanziamento medesimo rientri nella competenza del settore di assegnazione del dipendente e che, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire nel procedimento.

5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, non collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto, non possono essere titolari di dottorati di ricerca a titolo oneroso, borse di studio e assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti.

## Art. 31.

*Modalità di svolgimento delle attività autorizzate  
(art. 33, comma 3, legge regionale 1/2009)*

1. Le prestazioni autorizzate devono svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non possono comportare l'utilizzo di strumentazioni o dotazioni d'ufficio.



2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi di cui all'art. 33 della legge regionale 1/2009 per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l'assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati e degli incarichi svolti a titolo gratuito, sono rilasciate per la durata massima di un anno.

3. Il dipendente può richiedere una sola volta la proroga dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, svolti per conto di soggetti privati.

4. Fermo restando il divieto di svolgimento di attività professionale di cui all'art. 31 della legge regionale 1/2009, per la durata del periodo di prova è compatibile la conservazione della partita I.V.A. finalizzata alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

#### Art. 32.

##### *Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (art. 33, comma 1, legge regionale 1/2009)*

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a) della legge regionale 1/2009, si considerano incarichi saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente, che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sulle capacità lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo.

2. Sono di norma autorizzabili le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e le prestazioni svolte a titolo gratuito.

3. Possono essere altresì autorizzate:

a) le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 165/2001;

b) le collaborazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

4. Il numero delle collaborazioni autorizzate per ciascun dipendente nell'arco di un anno solare ai sensi del comma 3, non può comunque essere superiore a due.

5. Al fine di consentire all'amministrazione la verifica della compatibilità con l'orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, nelle ipotesi di cui al comma 3 il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni o ore da destinare allo svolgimento dell'incarico.

6. Il dipendente può essere autorizzato a ricoprire cariche in associazioni, purché non in contrasto con l'attività lavorativa.

#### Art. 33.

##### *Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili (art. 32, comma 4, legge regionale 1/2009)*

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico retribuito per le attività compatibili di cui all'art. 32 della legge regionale 1/2009 lo comunica al direttore generale della direzione generale di assegnazione e al direttore generale competente in materia di personale.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 non concorrono alla formazione dell'anagrafe delle prestazioni.

#### Art. 34.

##### *Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (art. 33 legge regionale 1/2009)*

1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti regionali che prestano servizio presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti richiedono l'autorizzazione alla Regione, secondo modalità stabilite dalla direzione generale competente in materia di personale, allegando la richiesta del committente dalla quale risultano gli elementi di cui all'art. 29, comma 2.

2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell'ente di assegnazione attestante la conciliabilità dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e la compatibilità fra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l'incarico sia l'ente stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta nella richiesta che l'attività extraimpiego non rientra nelle mansioni del dipendente.

#### Sezione II

##### INCARICHI CONFERITI DIRETTAMENTE DALLA REGIONE O SU DESIGNAZIONE DELLA STESSA

#### Art. 35.

##### *Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (art. 34, commi 3 e 5, legge regionale 1/2009)*

1. Nei casi in cui gli atti di nomina e designazione che il Presidente della Giunta regionale effettua ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) comportino il conferimento di un incarico extraimpiego, la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale 5/2008, competente all'istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:

a) natura e durata dell'incarico;

b) tempi e modi di espletamento;

c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;

d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;

e) intervento finanziario della Regione.

2. Gli atti di incarico attestano, previa acquisizione della comunicazione di cui al comma 3, la conciliabilità dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludono il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Giunta regionale.

3. L'accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione è effettuato, anche nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione"), dal direttore generale della direzione di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale 5/2008.

4. Il direttore generale della direzione di assegnazione del dipendente, previa verifica con la struttura competente in materia di attività extraimpiego, dà atto, nella comunicazione, dell'iscrizione del dipendente al registro di cui all'art. 36 ed allega l'attestazione, rilasciata dalla medesima struttura, del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti per i dipendenti assegnati alla Giunta regionale o ad altri enti dipendenti.

5. Copia dell'atto finale di nomina è trasmessa alla struttura competente in materia di attività extraimpiego per l'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 42.

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano, in quanto compatibili, anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale e per i dipendenti del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 ter, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).



## Art. 36.

*Registri regionali (art. 34, comma 5, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. Il conferimento degli incarichi retribuiti è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi registri, istituiti presso la direzione generale competente in materia di personale, riguardanti:

- a) rappresentanti ed esperti regionali in enti, istituti, società, fondazioni, comitati, commissioni di selezione e altri organi collegiali;
- b) revisori dei conti presso le aziende sanitarie, società e istituzioni;
- c) (abrogata)<sup>4</sup>;
- d) docenti e tutor regionali per corsi organizzati o finanziati dalla Regione;
- e) altri incarichi.

2. I dipendenti interessati all'iscrizione nei registri presentano domanda al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale, dichiarando i requisiti professionali previsti. La domanda è presentata in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall'amministrazione in conformità delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 40/2009 e di quanto previsto dalla legge regionale 54/2009.

3. I dirigenti sono iscritti d'ufficio nei registri di cui al comma 1, lettere a) e d). I direttori generali sono iscritti d'ufficio nei registri di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e).

4. I requisiti per l'iscrizione ai registri sono i seguenti:

- a) registro dei revisori dei conti presso le aziende sanitarie, società ed istituzioni: iscrizione nel registro nazionale dei revisori contabili;
- b) registro dei docenti e tutor regionali per corsi organizzati o finanziati dalla Regione: compimento, negli ultimi cinque anni, di docenze della durata di almeno quaranta ore di aula oppure possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori, con superamento di test di valutazione finale, organizzato dal settore competente in materia di formazione della Regione o riconosciuto equivalente dallo stesso settore.

5. L'iscrizione nei registri è effettuata su domanda del dipendente secondo modalità stabilite dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di attività extrapiù.

6. I registri sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Regione Toscana e sono aggiornati di norma trimestralmente. I registri, previa valutazione del dirigente responsabile della struttura competente in materia di attività extrapiù, possono essere integrati d'ufficio a scadenze diverse qualora ricorrano motivate esigenze attestate dal dirigente che propone il conferimento dell'incarico a dipendente non iscritto.

7. Il diniego motivato di iscrizione è comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'iscrizione si intende accolta.

8. Il dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce e le strutture tecniche di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale 5/2008 segnalano il nominativo del dipendente che rifiuta senza adeguata motivazione o non esegue con diligenza l'incarico conferito dall'amministrazione al dirigente responsabile della struttura competente in materia di attività extrapiù che provvede, sentito il dipendente interessato, alla cancellazione dello stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni.

9. Si prescinde dall'iscrizione ai registri:

- a) per le nomine o designazioni di dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di incarichi a dirigenti regionali con rapporto di lavoro a tempo determinato, per i quali il possesso della professionalità necessaria per l'espletamento dell'incarico viene attestata dal dirigente nella proposta o nella relativa comunicazione;
- b) per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- c) per gli incarichi commissariali di cui alla legge regionale 53/2001.

## Art. 37.

*Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna (art. 34, commi 4 e 5, legge regionale 1/2009)*

1. Agli incarichi di valenza interna, consistenti in incarichi retribuiti il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente, accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi i direttori generali, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'attribuzione degli incarichi retribuiti di valenza interna non previsti da norme di legge o di regolamento è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale di una deliberazione che motivi la necessità del conferimento medesimo.

3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore generale della direzione generale competente in materia di personale, d'intesa con il direttore generale della direzione generale interessata all'incarico e con il direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente.

4. Il conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) motivata necessità del conferimento;
- b) conciliabilità dell'attività oggetto dell'incarico con i compiti assegnati all'incaricato;
- c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l'attività connessa all'incarico.


5. Sono retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:

- a)<sup>5</sup> docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;
- b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell'Avvocatura regionale.

6. La proposta di cui al comma 3 contiene:

- a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l'incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
- b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
- c) la durata presunta dell'incarico;
- d) l'indicazione del compenso presunto.

7. Nella proposta il dirigente che propone il conferimento dell'incarico chiede alla struttura competente in materia di attività extrapiù l'attestazione dell'iscrizione al registro e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.



8. Il direttore generale della direzione generale competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'incarico conferito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.

10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'art. 21 ter del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro") si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.

11. Nel caso degli incarichi di cui all'art. 90 del d.lgs. 163/2006 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 92, comma 5 del medesimo decreto legislativo.

#### Art. 38.

##### *Incarichi di docenza e tutoraggio (art. 34, commi 4 e 5, legge regionale 1/2009)*

1. Per i corsi di formazione organizzati dalla Regione Toscana<sup>6</sup>, i dipendenti regionali incaricati dell'attività di docenza e tutoraggio percepiscono un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di lezione, comprensivo dell'ordinario materiale di supporto.

2. Nell'ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.

#### Art. 39.

##### *Modalità di svolgimento degli incarichi di valenza interna (art. 34, comma 5, legge regionale 1/2009)*

1. Si considera utile ai fini del computo dell'orario giornaliero quello di espletamento dei seguenti incarichi:

a) (abrogata)<sup>7</sup>;

b) (abrogata)<sup>8</sup>;

c) incarichi su nomina del Presidente della Giunta regionale o del Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto da specifica disposizione di legge o da altra fonte normativa o dall'atto di nomina dello stesso organo politico conferente;

d) incarichi di cui all'art. 90 del d.lgs. 163/2006;

e)<sup>9</sup> componente di commissione di collaudo o collaudatore per i contratti relativi ai lavori pubblici, nominato ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 163/2006;

f) consulente tecnico di parte nominato dall'Avvocatura regionale;

g) incarichi connessi alle nomine di cui all'art. 41.

2. I dipendenti incaricati hanno diritto al rimborso delle spese di missione.

#### Art. 40.

##### *Limite annuo dei compensi (art. 33 comma 3, e art. 34, comma 5, lettera b) legge regionale 1/2009)*

1. Il limite annuo dei compensi conseguenti ad incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi dell'art. 34, comma 1 della legge regionale 1/2009 è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso, la somma del trattamento economico in godimento del dirigente e dei compensi lordi derivanti dagli incarichi di cui agli articoli 33 e 34 della legge regionale 1/2009, con esclusione dei compensi professionali spettanti in base a specifiche disposizioni di legge nazionale o del CCNL, non può comportare un compenso annuale superiore al 90 per cento del trattamento economico complessivo in godimento, comprensivo della retribuzione di risultato percepita l'anno precedente, spettante al direttore generale della direzione generale di assegnazione del dirigente.

2. Al fine di cui al comma 1 sono presi in considerazione ogni anno i compensi lordi derivanti da attività autorizzate e da incarichi conferiti, interamente imputati all'anno di rilascio dell'autorizzazione o del conferimento. Nel caso di incarichi a carattere pluriennale e di incarichi per i quali è stato applicato il riassorbimento di cui al comma 4 sono prese in considerazione solo le quote annuali del compenso.

3. Per i dipendenti inquadrati nelle categorie, la somma dei compensi previsti per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 34, comma 1 della l.r. 1/2009 non può superare il 30 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l'anno precedente. Nel caso di nomine commissariali di cui alla legge regionale 53/2001 il tetto è elevato al 40 per cento.


4. Le eventuali quote dei compensi eccedenti i limiti di cui ai commi 1 e 3 sono riassorbite entro l'anno successivo. Le quote di riassorbimento dei compensi concorrono al raggiungimento del limite massimo annuo dei compensi consentiti nell'anno di imputazione.

5. Nel caso di superamento del limite annuo dei compensi di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale 1/2009 le quote eccedenti possono eccezionalmente essere portate in riassorbimento entro l'anno successivo. Le quote di riassorbimento dei compensi concorrono al raggiungimento del limite massimo annuo dei compensi consentiti nell'anno di imputazione.

6. Le eventuali quote di compenso eccedenti alle quali non è stato applicato il riassorbimento e le eventuali quote che residuano anche dopo l'applicazione del riassorbimento sono versate alla Regione per incrementare il fondo di produttività del personale delle categorie o dirigenziale.

7. I compensi di cui all'art. 21 ter, comma 8, del d.p.g.r.30/R/2008 spettanti ai collaudatori per i contratti di forniture e servizi sono da considerarsi al lordo di tutti gli oneri accessori, concorrono alla formazione del limite annuo dei compensi di cui ai commi 1 e 3 e agli stessi si applicano i commi 2, 4 e 6.

8. I compensi percepiti ai sensi dell'art. 92 del d. lgs. 163/2006 non concorrono alla formazione del limite annuo dei compensi.



## Art. 41.

*Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (art. 34, comma 8, legge regionale 1/2009)*

1. Le disposizioni di cui all'art. 40, commi 4 e 6, trovano applicazione anche per le nomine dei dipendenti regionali per lo svolgimento di incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali in seno a comitati o altri organismi collegiali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;

b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato;

c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta per iscritto da un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.

## Art. 42.

*Anagrafe delle prestazioni (art. 33 legge regionale 1/2009)*

1. È istituita presso la direzione generale competente in materia di personale un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui sono indicati:

a) gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto;

b) i compensi erogati dall'amministrazione o da soggetti terzi ai dipendenti, distinti per ogni incarico conferito o autorizzato.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato dichiara l'entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza dalla nomina, designazione o autorizzazione.

3. In attuazione del comma 1 le strutture regionali che erogano compensi a dipendenti regionali per incarichi conferiti dall'amministrazione sono tenute a comunicare alla struttura competente in materia di attività extraimpiego, entro la fine del mese di febbraio, gli elenchi nominativi dei dipendenti, le tipologie degli incarichi e l'entità dei compensi a questi erogati nell'anno precedente.

## CAPO V

*Disposizioni finali*

## Art. 43.

*Disposizione transitoria*

1. Fino all'attivazione delle procedure informatiche previste dall'art. 29, comma 9 e dall'art. 36, comma 2, le domande, le richieste e i pareri ivi disciplinati sono presentati con modalità telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale, oppure in formato cartaceo.

## Art. 44.

*Abrogazione (art. 69 legge regionale 1/2009)*

1. Il regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato) è abrogato.

2. Cessano altresì di avere efficacia i seguenti atti:

a) deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2004, n. 632;

b) deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 127.

## Art. 45.

*Disposizione di coordinamento (art. 70 legge regionale 1/2009)*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

<sup>1</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 1.

<sup>2</sup> Le parole "o interni" previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 1.

<sup>3</sup> Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato inserito con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

<sup>4</sup> Lettera abrogata con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 3.

<sup>5</sup> Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 2.

<sup>6</sup> Le parole "promossi, organizzati e finanziati dalla Regione Toscana" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 3.

<sup>7</sup> Lettera abrogata con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 4.

<sup>8</sup> Lettera abrogata con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 4.

<sup>9</sup> Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 4.

13R00230



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2013, n. 15/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 17 aprile 2013)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 9-bis del d.p.g.r. 14/R/2004*

1. Dopo l'art. 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche"), è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Limiti e condizioni per l'utilizzazione dei fanghi). — 1. Lo spandimento dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli è consentito a condizione che sia garantito il rispetto delle norme tecniche previste dal d.lgs. 99/1992 e delle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale vigenti e che non arrechi pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Le modalità tecniche utilizzate per lo spandimento dei fanghi di depurazione assicurano l'uniforme distribuzione dei fanghi medesimi sulla superficie di terreno interessata.

3. Ai fini di cui al comma 2, sui terreni con pendenze inferiori al 15 per cento è fatto obbligo di utilizzare, nel rispetto della sicurezza degli operatori, carri spandileta-

me, ogniqualevolta il contenuto di sostanza secca dei fanghi ne renda tecnicamente possibile l'utilizzo.

4. Nel caso in cui i fanghi siano utilizzati mediante iniezione diretta nel suolo, la stessa è effettuata tra i 20 e i 40 centimetri di profondità dalla superficie di terreno interessata.

5. L'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, qualunque sia la tecnica impiegata, è effettuata con modalità che, in relazione alle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dei terreni, garantiscano l'incorporazione nel suolo dei fanghi e limitino il ruscellamento e la diffusione di odori sgradevoli.

6. All'interno dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), la superficie autorizzata per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'art. 6, comma 1, n. 1), del d.lgs. 99/1992, non può superare il 3 per cento della superficie del sito medesimo ricadente nel territorio di ciascun comune.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 14/R/2004*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del d.p.g.r. 14/R/2004, è inserito il seguente:

«2-bis. L'accumulo dei fanghi sui terreni agricoli è consentito solo nei casi in cui lo stesso rientri nelle operazioni strettamente connesse alla fase di spandimento dei fanghi medesimi.».

2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 12 del d.p.g.r. 14/R/2004, è inserito il seguente:

«2-ter. Nei casi in cui è consentito l'accumulo, i fanghi sono interrati mediante aratura durante le operazioni di spandimento, o immediatamente dopo le stesse, e comunque entro le ore ventiquattro del medesimo giorno in cui è stato effettuato lo scarico al suolo.».

Art. 3.

*Modifica dell'allegato 4c del d.p.g.r. 14/R/2004*

1. Al punto 4 "modalità di spandimento" dell'allegato 4c del d.p.g.r. 14/R/2004 la parola "erpicoltura" è soppressa.

Art. 4.

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle richieste di autorizzazione o di rinnovo già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 aprile 2013

ROSSI

(*Omissis*).

13R00231

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2013, n. 10.

**Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 dell'8 maggio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 della l.r. 29/2011*

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo) è sostituito dal seguente:

«7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello

stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 6/2013*

1. L'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'art. 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede:

a) con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato «Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del d.l. 18.10.2012, n. 179 convertito, con modifiche, in legge 17.12.2012, n. 221» di euro 23.498,00;

b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare «Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della l.r. 11.3.2013, n. 6» di euro 404.502,00.

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 - 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» è ridotto di euro 404.502,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502 denominato «Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - art. 4 della l.r. 11.3.2013, n. 6» è incrementato di euro 404.502,00.

Art. 3.


*Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)".*

1. L'Allegato 3 dell'art. 7 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è integrato con il prospetto "Allegato 3.1".

Art. 4.

*Modifiche alla l.r. 10 gennaio 2012, n. 3 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 - 2015".*

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nel "Prospetto A" allegato alla presente legge.



## Art. 5.

*Finanziamento al Comune di Avezzano per le «Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015»*

1. Per l'esercizio 2013 è concesso un finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo alle spese per le «Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015» pari a euro 10.000,00.

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

a) il Cap. 321907 -02.01.009 denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» è diminuito di euro 10.000,00;

b) è istituito il nuovo capitolo di spesa denominato «Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano - Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015», per un importo pari a euro 10.000,00.

## Art. 6.

*Rifinanziamento del capitolo di spesa «Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano».*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 31 della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)», quantificati per l'anno 2013 in euro 70.000,00, si provvede mediante rifinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 - 61673 denominato «Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano» istituito dal comma 2 dell'art. 31 della l.r. n. 1/2012.

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) UPB 10.01.004 – Cap. 61673 denominato «Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano» è in aumento di euro 70.000,00;

b) UPB 02.01.009 – Cap. 321907 «Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» in diminuzione di euro 70.000,00.

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 15-ter della legge regionale 17.12.1997, n. 143 e s.m.i.*

1. All'art. 15-ter, comma 1, della legge regionale 17.12.1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e s.m.i., le parole «entro il termine perentorio del 30 aprile 2013» sono sostituite dalle parole «entro il termine perentorio del 15 settembre 2013».

2. All'art. 15-ter, comma 5, della l.r. 143/1997, le parole «entro il termine perentorio del 30 giugno 2013» sono sostituite dalle parole «entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013».

## Art. 8.

*Variazioni al bilancio di previsione 2013*

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come riportate nel «Prospetto di variazione» allegato alla presente legge Tabella 1.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 aprile 2013

CHIODI

(Omissis).

13R00277



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agazia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 128,06)\**  
*(di cui spese di spedizione € 73,81)\**

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,73)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,77)\**

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 6 0 8 \*

€ 7,00

